



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore: RAFANELLI ANDREA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8172 del 13-06-2017

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 4775 - Data adozione: 02/04/2019

Oggetto: Wecologic S.r.l. Progetto di realizzazione dell'impianto sito nel Comune di Piombino (LI)- località Ischia di Crociano. Determinazione motivata di conclusione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art.14 quater della L. nr. 241/90 e s.m.i., relativamente al procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della parte II° del D.Lgs. nr. 152/06 e s.m.i.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/04/2019

Numero interno di proposta: 2019AD005589

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i con particolare riferimento alla parte II “ Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata (IPPC)”;

RICHIAMATA la L.R. n. 10 del 12/02/2010 e s.m.i. “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”;

Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 40/2009 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa" e smi;

PREMESSO CHE:

- la società WECOLOGISTIC Srl in data 08.06.2018 e 11.06.2018 ha depositato, presso il SUAP del comune di Piombino, istanza di AIA ai sensi dell’articolo 29-quater del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai fini della realizzazione ed esercizio dell’installazione da ubicare loc. Ischia di Crociano nel Comune di Piombino (LI) denominata Piattaforma logistica per lo smaltimento e/o recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi”;
- con nota in atti Regione Toscana prot. n. 364418 del 17.07.2018 il SUAP del comune di Piombino ha trasmesso la documentazione relativa all’istanza per il rilascio dell’AIA di cui trattasi;
- la Regione Toscana con nota prot. n. 414696 del 31.08.2018 ha richiesto un documento di confronto con le BAT di settore, pubblicate sulla Guue del 17 Agosto 2018 numero L208;
- con nota in atti Regione Toscana prot. n. 431454 del 14.09.2018 il SUAP del Comune di Piombino ha trasmesso il documento di confronto con le BAT predisposto dalla Soc. Wecologicistic Srl;
- con Decreto Dirigenziale n. 682 del 24/01/2018 il progetto di “Realizzazione di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi) presentato dalla Soc. Wecologicistic Srl è stato escluso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D.Lgs 152/06 e smi, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l’indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa nell’atto stesso;
- in data 26/09/2018, ai sensi del comma 3, dell’art. 29-quater, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. è stato pubblicato sul sito della Regione Toscana l’avviso di avvenuto deposito dell’istanza congiuntamente alla Sintesi non tecnica del progetto ai fini dell’accessibilità al pubblico e della presentazione di eventuali osservazioni, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione;
- in data 25/10/2018 – atti regionali prot. 493250 - sono pervenute alla Regione Toscana osservazioni in merito al progetto presentato dalla Soc. Wecologicistic Srl da parte di un gruppo di cittadini;
- in data 11/12/2018 si è svolta la Conferenza di Servizi in modalità simultanea ai sensi dell’art. 14 ter della L. 241/1990 e s.m.i al termine della quale sono state richieste integrazioni alla Società;

- con note prot. 2952, 2955, 2957 e 2958 del 25.01.2019 – atti Regione Toscana prot. n. 35969, 35970, 35972, 35973 del 25.01.2019 – è stata trasmessa dal SUAP del Comune di Piombino a tutti gli Enti coinvolti dal procedimento la documentazione integrativa richiesta alla Società a seguito degli esiti della CdS tenutasi il 11/12/2018;

-con nota del 01/03/2019 – atti Regione Toscana prot. n. 101096 del 04/03/2019 – è stata trasmessa dal SUAP del Comune di Piombino a tutti gli Enti coinvolti dal procedimento documentazione volontaria inviata dalla Soc. Wecologicistic Srl;

RICHIAMATO il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 18/03/2019 in modalità simultanea ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/1990 e s.m.i che ha determinato:

....omissis

1. *di concludere in maniera favorevole il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i approvando il progetto presentato dalla Soc. WECOLOGISTIC Srl con le prescrizioni contenute nel presente verbale e in quello relativo alla Cds del 11.12.2018;*

2. *di dare mandato agli uffici competenti della Regione Toscana - Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti, affinché procedano alla redazione del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) che avrà valenza di allegato Tecnico all'AIA secondo quanto emerso nell'ambito dell'odierna Conferenza di Servizi;*

3. *al fine della redazione del PIC deve essere trasmessa, sulla base di quanto emerso in Conferenza, da parte del Gestore la revisione della seguente documentazione:*

- *documento di dettaglio con relativa planimetria sulla modalità di stoccaggio all'interno delle baie in cui vengano dettagliate le geometrie delle stesse. Ciò al fine di consentire l'ispezione visiva del rifiuto stoccato, garantendo delle vie di accesso per campionamenti ed eventuali interventi di emergenza.*

- *planimetria di dettaglio dell'impianto di aspirazione che meglio evidenzi la distribuzione dei punti di aspirazione rispetto ai rifiuti stoccati;*

-*aggiornamento del documento relativo alle operazioni di miscelazione nell'ambito di raggruppamento di rifiuti con il fine di ottenere un materiale omogeneo e stabilizzato da conferire ad impianti di recupero/smaltimento finale, rimodulando le formulazioni delle miscele in modo che venga privilegiato il raggruppamento dei rifiuti merceologicamente omogenei.*

4. *il Gestore deve ricalibrare il PMeC sulla base delle indicazioni di Arpat emerse nell'ambito dell'odierna CdS;*

5. *In riferimento alle emissioni nei punti E1 ed E2 si precisa che le unità odorimetriche saranno fissate in in 300 u.o. .*

6. *La documentazione di cui sopra dovrà essere trasmessa entro 15 giorni dalla data odierna al Suap del Comune di Piombino;*

7. *Relativamente alle osservazioni pervenute dal pubblico, la Conferenza approva il documento, allegato parte integrante del presente verbale, avente oggetto: "Trattazione*

delle osservazioni”, in cui è riportata la trattazione delle osservazioni agli esiti dei lavori della conferenza, con allegate le osservazioni del pubblico, in atti reg.li prot.. regionali prot. 493250 del 25.10.2018 e le controdeduzioni del gestore Wecologic Srl, in atti reg.li prot.35969 del 25.01.2019;

*8. l’approvazione del PIC e il PMeC saranno oggetto di successiva apposita seduta della CdS che si terrà a seguito della presentazione da parte del Gestore della documentazione sopra richiesta.
omissis....*

RICHIAMATO, altresì, il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 11/12/2018;

RILEVATO, pertanto, che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 14-ter, comma 6-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i ed in considerazione dell’art. 28 della legge regionale della Toscana n. 40/2009 e s.m.i., la Conferenza dei Servizi, all’esito dei propri lavori, si è espressa all’unanimità in senso favorevole all’approvazione del progetto di cui alla domanda di AIA presentato dalla società WECOLOGISTIC Srl;

RICHIAMATO, altresì, l’art. 14-quater (decisione della conferenza) della L. 241/90 e così come modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 127/2016;

VISTO che il Responsabile del procedimento, ex art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. è il Dott. Ing. Andrea Rafanelli, Dirigente del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

DATO ATTO che l’ufficio presso il quale sono conservati gli atti relativi al procedimento è il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana - Presidio Zonale Distretto Centro Costa- Via G. Galilei-Livorno;

DICHIARATA l’assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. n. 150/6 Novembre 2012;

DECRETA

- 1) di determinare la conclusione, ai sensi dell’art. 14-ter e con gli effetti di cui all’art. 14-quater della L.241/90 e s.m.i., della Conferenza di Servizi tenutasi nelle sedute del 11/12/2018 e del 18/03/2019, per i motivi espressi in narrativa i cui verbali vengono allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso (rispettivamente Allegato 1 e Allegato2);
- 2) di dare atto che, in conseguenza del punto 1), il procedimento avente ad oggetto la domanda di AIA presentata dalla Società WECOLOGISTIC Srl, esplicitato in premessa del presente provvedimento, deve ritenersi concluso in senso favorevole al rilascio alla stessa Società WECOLOGISTIC Srl, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, Parte II, Titolo III-bis;

- 3) di dare atto che la presente determinazione di conclusione della Conferenza di cui all'art. 14-ter della L.241/90 e s.m.i. sostituisce a tutti gli effetti, a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati;
- 4) di dare atto che l'approvazione del progetto da parte della conferenza è stata unanime e pertanto la presente determinazione è immediatamente efficace;
- 5) di dare atto che la competenza all'adozione del provvedimento finale di rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, Parte II, Titolo III-bis spetta alla Regione Toscana secondo le indicazioni emerse in sede di Conferenza di Servizi;
- 6) I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della presente determinazione motivata di conclusione della conferenza.

Il presente provvedimento viene trasmesso, per opportuna conoscenza, a: Comune di Piombino, ARPAT Dipartimento di Piombino-Elba; Azienda USL Toscana Nord Ovest (Dipartimento di Prevenzione Zona Val di Cornia), ASA Spa, ATO Toscana Sud, Comando Provinciale VV.FF. Dipartimento di Livorno, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Toscana Umbria e Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di 60 giorni, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il Dirigente

Allegati n. 2

- 1 *Verbale CDS 01.02.2019*
2de3bf1d61688710649c7b59a5c37c1d304bbcbbf5cb4a201e486a918c19e398

- 2 *Verbale CDS 18.03.2019*
50f6742a250537466b1ed34a115f4c5286b2522176e2de337cf16a2a6263357a

CERTIFICAZIONE



Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti

Verbale della Conferenza di Servizi

Seduta del 11/12/2018

Oggetto: Verbale della conferenza di servizi relativo procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al titolo III bis del D.lgs 152/2006 e smi per installazione IPPC 5.1 "Piattaforma logistica per lo smaltimento e/o recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi", da ubicare in loc. Ischia di Crociano nel Comune di Piombino (LI).

Proponente: WECOLOGISTIC Srl.

Premesso che:

- la società WECOLOGISTIC Srl in data 08.06.2018 e 11.06.2018 ha depositato, presso il SUAP del comune di Piombino, istanza di AIA ai sensi dell'articolo 29-quater del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai fini della realizzazione ed esercizio dell'installazione da ubicare loc. Ischia di Crociano nel Comune di Piombino (LI) denominata Piattaforma logistica per lo smaltimento e/o recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi";

- con nota in atti Regione Toscana prot. n. 364418 del 17.07.2018 il SUAP del comune di Piombino ha trasmesso la documentazione relativa all'istanza per il rilascio dell'AIA di cui trattasi;

- la Regione Toscana con nota prot. n. 414696 del 31.08.2018 ha richiesto un documento di confronto con le BAT di settore, pubblicate sulla Guue del 17 Agosto 2018 numero L208;

- con nota in atti Regione Toscana prot. n. 431454 del 14.09.2018 il SUAP del comune di Piombino ha trasmesso il documento di confronto con le BAT predisposto dalla Soc. Wecologicistic Srl;

- con Decreto Dirigenziale n. 682 del 24/01/2018 il progetto di "Realizzazione di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi) presentato dalla Soc. Wecologicistic Srl è stato escluso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs 152/06 e smi, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa nell'atto stesso;

- Preso atto della documentazione in esame all'odierna cds costituita dai seguenti documenti informatici :

- Elaborato tecnico 1 Relazione tecnica *Vedi Allegato 1 – Relazione Tecnica*
- Elaborato tecnico 2.1 Estratto topografico in scala adeguata *Vedi allegato 6 – Edilizia e SUAP, Tav. 01 "Inquadramento Urbanistico"*
- Elaborato tecnico 2.2 Stralcio dello Strumento Urbanistico Comunale *Vedi allegato 6 – Edilizia e*

SUAP, Capitolo 10 "Istanza per il rilascio di variante urbanistica"

- Elaborato tecnico 2.3 Lay-out dell'installazione in scala *Vedi allegato 6 – Edilizia e SUAP, Tav. 11-12-13-14*
- Elaborato tecnico 3.1 Planimetria dell'installazione (emissioni in atmosfera) *Vedi allegato 6 – Edilizia e SUAP, Tav. 11-12*
- Elaborato tecnico 3.2 Planimetria dell'installazione (rete idrica) *Vedi allegato 6 – Edilizia e SUAP, Tav. 11-12*
- Elaborato tecnico 3.3 Valutazione impatto acustica *Vedi Allegato 1 – Relazione Tecnica, Capitolo 12 "Schede allegate, Scheda D"*
- Elaborato tecnico 3.4 Planimetria aree di deposito temporaneo/stoccag./trattam. Rifiuti *Vedi allegato 6 – Edilizia e SUAP, Tav. 11*
- Elaborato tecnico 4 Sintesi non tecnica *Vedi Allegato 8 – Sintesi non tecnica*
- Elaborato tecnico 5 Piano di gestione acque meteoriche dilavanti (art.43, DPGRT 46/R/2008 e smi) *Non è stato redatto un piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti*
- Elaborato tecnico 6 Ricevuta di versamento della tariffa istruttoria *Allegato a Modulo Domanda*
- Elaborato tecnico 7 Dichiarazione di asseverazione del versamento *Allegato a Modulo domanda*
- Elaborato tecnico 8 Piano di monitoraggio e controllo *Vedi Allegato 2 – Piano di monitoraggio e controllo*
- Elaborato tecnico 9 Piano per il ripristino dell'area (dopo cessazione attività) *Vedi allegato 3 – Piano di Ripristino*
- SCHEDE (A, B, C, D, E, F, G, H) *Vedi Allegato 0 – Schede riassuntive per la Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale ;*
- Comunicazione in merito alla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018

- in data 26/09/2018, ai sensi del comma 3, dell'art. 29-quater, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. è stato pubblicato sul sito della Regione Toscana l'avviso di avvenuto deposito dell'istanza congiuntamente alla Sintesi non tecnica del progetto ai fini dell'accessibilità al pubblico e della presentazione di eventuali osservazioni, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione;

- in data 25/10/2018 – atti regionali prot. 493250 sono pervenute alla Regione Toscana osservazioni in merito al progetto presentato dalla Soc. Wecologicistic Srl da parte di un gruppo di cittadini;

dato atto che l'odierna Conferenza di servizi da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter l. 241/9 risulta regolarmente convocata con nota del 05/11/2018 prot. n. 505793 e successiva nota prot. 521467 del 14/11/2018

- Dato atto che il Responsabile del procedimento è l'ing. Andrea Rafanelli, Dirigente del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti e che l'UO a cui compete l'istruttoria per il procedimento in oggetto è: Autorizzazioni Rifiuti Presidio Zonale Distretto Centro Costa di cui è responsabile Giacomo Diari;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI DA' ATTO DI QUANTO SEGUE:

L'anno 2018 il giorno 11 dicembre alle ore 10.00 presso i locali Regionali di Via Galilei, 40 a Livorno è convocata la prima riunione della Conferenza di servizi con il seguente ordine del giorno:

1. presentazione del progetto da parte del proponente;
2. verifica di conformità del progetto presentato alle prescrizioni di cui alla Decreto Dirigenziale n. 682 del 24.01.2018;

3. richiesta di integrazioni ex c. 8, art. 29-quater del D.lgs 152/2006;
4. valutazione delle eventuali osservazioni da parte del pubblico acquisite agli atti del procedimento;
5. acquisizione pareri e atti di assenso delle Amministrazioni/Enti interessati;
6. varie ed eventuali;

Sono stati convocati con nota prot. n. 521467 del 14/11/2018 i seguenti Enti:

- Comune di Piombino;
- ARPAT Dipartimento di Piombino Elba;
- Azienda USL Toscana Nord Ovest;
- ATO Rifiuti Toscana Sud;
- ASA SpA;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale;
- VVFF;
- Agenzia del Demanio Direzione Regionale Toscana Umbria;
- Soc. Wecologic S.r.l.;

Partecipano alla Cds:

Nome e Cognome	Ente	Funzione
Andrea Rafanelli	Regione Toscana	Dirigente
Giacomo Diari	Regione Toscana	Funzionario
Camilla Cerrina Feroni	Comune di Piombino	Dirigente

La Dirigente Programmazione Territoriale ed Economica del Comune di Piombino Camilla Cerrina Feroni presenta delega del Sindaco datata 10.12.2018.

In rappresentanza del proponente: Francesco Frosali in qualità di procuratore della Società.

Sono pervenuti i seguenti pareri/contributi allegati al presente verbale:

- Azienda USL Toscana Nord – Ovest ha inviato parere 169451 del 23.10.2018- atti Regione Toscana prot. n. 489280 del 23.10.2018;
- ASA Spa ha trasmesso il parere prot. n.0018246/18 del 12/10/2018 – atti Regione Toscana prot. n. 473873 del 12/10/2018;
- ARPAT Dipartimento di Piombino - Elba ha anticipato contributo istruttorio prot. cl. PB.01.11.07/44.3 del 11.12.2018 che viene esposto in Conferenza ;
- Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Toscana e Umbria trasmesso parere prot. n. 2018/16557 del 19.11.2018 – atti Regione Toscana 528492 del 20.11.2018;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale ha trasmesso parere prot. n. 0009137 del 10.12.2018 – atti Regione Toscana 561167 del 11.12.2018;
- Comune di Piombino deposita in sede di Conferenza il proprio parere che viene illustrato e allegato al presente verbale.

Il presidente della Cds, preso atto delle presenze dà avvio alla riunione ed espone l'odg dell'odierna riunione che consiste nella :

1. presentazione del progetto da parte del proponente;
2. verifica di conformità del progetto presentato alle prescrizioni di cui alla Decreto Dirigenziale n. 682 del 24.01.2018;
3. richiesta di integrazioni ex c. 8, art. 29-quater del D.lgs 152/2006;
4. valutazione delle eventuali osservazioni da parte del pubblico acquisite agli atti del procedimento;
5. acquisizione pareri e atti di assenso delle Amministrazioni/Enti interessati;
6. varie ed eventuali;

Si dà lettura delle valutazioni e dei pareri pervenute dai soggetti coinvolti nel procedimento

- Dato atto del contributo tecnico istruttorio dell'ufficio regionale competente le cui conclusioni sono riassunte di seguito:

Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti:

La Soc. Wecologic Srl intende realizzare un impianto di gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ricompresa nella normativa AIA di cui alla parte II del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

La superficie totale interessata dall'impianto è di circa 36.000 m² di cui un capannone (denominato C5) di 10.000 m². Il capannone sarà fisicamente compartimentato in due distinte porzioni: quella oggetto di questo studio, dedicata alle attività di deposito temporaneo, miscelazione, ricondizionamento dei rifiuti, che prevede l'utilizzo della superficie più ampia di circa 8.000 m²; quella di circa 2.000 m² che non sarà dedicata all'insediamento dell'Impianto in questione e per la quale non è previsto in questa fase che sia utilizzata e/o occupata da beni o apparati. Le due parti del fabbricato sono completamente separate, dotate di ingressi ed uscite distinti e comunque logicamente e fisicamente assolutamente non interferenti.

WecoLogistic si occuperà della gestione diretta dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi destinati al mercato del recupero o smaltimento, prendendosi in carico ogni singola partita in ingresso. La capacità totale massima istantanea di stoccaggio dell'impianto sarà pari a 12.500 tonnellate. L'area di lavoro dell'impianto presenta una superficie impermeabilizzata in calcestruzzo di adeguata resistenza e risulterà suddivisa in:

- un'area chiusa destinata ai rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ad atmosfera controllata di 1050 m² atta ad accogliere n.2 Baie aventi una capacità massima istantanea di stoccaggio totale di 2800 tonnellate, separati mediante l'ausilio di pareti New Jersey alte 5 metri, impermeabilizzate nelle tamponature, accessibili da scivolo di adeguata altezza da non permettere la fuoriuscita dalle baie di eventuale liquido di percolazione il quale sarà aspirato da apposito auto-spurgo a servizio dell'impianto (per i rifiuti con stato fisico fangoso palabile).
- un'area chiusa destinata ai rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di 6850 m² atta ad accogliere n.4 Baie aventi una capacità massima istantanea di stoccaggio totale di 10500 tonnellate, separati mediante l'ausilio di pareti New Jersey alte 5 metri, impermeabilizzate nelle tamponature. Nella stessa area, oltre alle Baie sarà individuata un'area delimitata per lo stoccaggio di soli rifiuti imballati o cassoni di 500 tonnellate totali di stoccaggio istantaneo e un'area dove saranno ubicate le tramogge semoventi utilizzate per l'imballaggio dei rifiuti.

La suddivisione interna del capannone C5 rimarrà fissa, pertanto presso l'impianto saranno normalmente presenti n.6 Baie dedicate a ricevere il rifiuto in entrata (sia da lavorare che stoccare) che così delimitate risulteranno idonee a ospitare sia i rifiuti sfusi non polverulenti, in forma secca e fangosa palabile, sia i rifiuti confezionati.

Gli impianti di destinazione finale potranno essere ubicati sia sul territorio nazionale sia all'estero. WecoLogistic si identificherà come produttore del rifiuto e nel secondo caso sia come soggetto notificatore diretto che avvalendosi di notificatori terzi autorizzati avvierà le spedizioni transfrontaliere previa autorizzazione da parte della Autorità Competente di Controllo (Regolamento CE n.1013/2006 e s.m.i.).

Le attività che si svolgeranno sono riconducibili ad operazioni di smaltimento rifiuti mediante il loro raggruppamento, ricondizionamento e deposito (operazioni D13, D14 e D15 dell'Allegato B al D.Lgs 152/06 e s.m.i.) propedeuticamente al loro invio ad altre operazioni di smaltimento, prevedendo di trattare rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

Si prevede altresì di svolgere all'interno del C5 attività assimilabili a quelle funzionali allo smaltimento descritte nel precedente capoverso, ma per tipologie di rifiuti che siano destinati ad operazioni di recupero (operazioni R12 ed R13 dell'Allegato C al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), anche in questo caso funzionalmente alla preparazione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi al loro invio presso altri impianti e/o siti autorizzati.

Si rileva quanto segue:

Le operazioni di trattamento e recupero che verranno svolte sono riconducibili alle seguenti operazioni di cui Allegato B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
R13/R12/D13/D14/D15.

L'area dell'impianto è stata concessa alla Soc. Wecologicistic Srl dall'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Toscana e Umbria – con atto di concessione Rep. n. 613 del 30.03.2018 con scadenza al 30.11.2018, rinnovabile.

Con Decreto prot. 00000178.17-04-2018 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha decretato la conclusione del procedimento ex art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativamente alla matrice "suoli" con prescrizioni in merito alla matrice "falda" (si rileva che tali prescrizioni sono rivolte alla Soc. Redi SpA).

- si chiede di precisare la modalità di gestione dei rifiuti prodotti dall'attività di trattamento degli stessi (deposito temporaneo o deposito preliminare);

- si rileva che il proponente ha indicato come attività IPPC solo quella relativa al punto 5.1 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs 152/06 e smi, mentre si ritiene che l'attività come descritta ricomprenda anche l'accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi di cui al punto 5.5 del sopracitato allegato. Si rileva, altresì, che deve essere verificata da parte del proponente se le attività proposte siano riconducibili anche al punto 5.3 del medesimo allegato;

- si rileva che il proponente ha indicato come attività IPPC solo quella relativa al punto 5.1 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs 152/06 e smi, mentre si ritiene che l'attività come descritta ricomprenda anche l'accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi di cui al punto 5.5 del sopracitato allegato;

- si ritiene necessario, anche ai fini del calcolo della garanzia finanziaria, che il proponente individui i quantitativi massimi di rifiuti da sottoporre alle operazioni D15 – R13 come operazione esclusiva;

- per tutti i CER di cui alla scheda A delle Relazione tecnica è necessario che vengano individuate le operazioni richieste e l'ubicazione nelle varie baie;

- si ribadisce quanto già richiesto in fase di VIA per l'attività di miscelazione prendendo anche a riferimento come normativa tecnica anche il Documento Conferenza delle Regioni e delle Province



Autonome del 22.11.2012;

- si ritiene a che le operazioni di miscelazione richieste siano più dettagliate e che vengano meglio motivata la necessità degli accorpamenti richiesti;

- deve essere chiarita la modalità di raccolta e gestione del percolato generato nelle baie;

- si ritiene che i rifiuti già oggetto di miscelazione (operazione D13 o similare) presso altri impianti di gestione di rifiuti non possono essere sottoposti presso l'impianto Wecologic Srl a nuova operazione di miscelazione;

- per quanto concerne i reflui domestici è necessario che venga meglio chiarito il corpo ricettore dello scarico,

- si rileva, come già emerso in sede di procedimento di verifica di impatto ambientale che l'area interessata dall'intervento, non è coerente con le previsioni urbanistiche comunali. La Soc. Wecologic Srl a tal fine ha richiesto apposita variante allo strumento urbanistico stesso.

Su questo aspetto specifico si rimanda alle valutazioni del competente Comune di Piombino, precisando che la coerenza con lo strumento urbanistico è condizione necessaria per il completamento dell'iter istruttorio e pertanto i lavori della Conferenza di Servizi non potranno concludersi in assenza nulla osta alla variante urbanistica da parte del Comune di Piombino.

Discussione:

La Conferenza si apre con l'esposizione del progetto da parte della Società.

Il Presidente della Conferenza di Servizi riepiloga l'iter procedurale e riassume le criticità evidenziate.

Per quanto sopra esposto, esaminata la documentazione trasmessa al fine del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, la Conferenza

RITIENE

1. necessario acquisire la documentazione integrativa riportata nel presente verbale comprensiva di quella prevista nei pareri allegati allo stesso verbale;

2. nell'ambito della prossima seduta della Conferenza di Servizi saranno valutate anche le osservazioni in merito al progetto presentato dalla Soc. Wecologic Srl da parte di un gruppo di cittadini, in atti regionali prot. 493250 del 25.10.2018. A tal fine si chiede alla Soc. di presentare le proprie controdeduzioni che verranno valutate insieme alle osservazioni stesse in sede della prossima Conferenza di Servizi.

Ai sensi dell'art.29 quater comma 8 del D.Lgs152/06 e s.m.i. i termini del procedimento sono sospesi fino alla presentazione integrativa richiesta che dovrà essere presentata entro e non oltre 60 giorni dalla data odierna.


Alle ore 11.35 la CdS chiude i lavori.

Letto, confermato, sottoscritto


Il Dirigente
Andrea Rafanelli




Il Funzionario
Giacomo Diari



Il Dirigente
Camilla Cerrina Feroni



Il Rappresentante del proponente
Francesco Frosali



Arpat firma il presente verbale in modalità di firma digitale



CITTÀ DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)
Medaglia d'Oro al Valor Militare

Via Ferruccio, 4 - tel. 0565 63111, fax 63290 - ccp varl - P.IVA 00290280494 - CAP 57025

-12-18.odt

Settore Programmazione Territoriale ed Economica – Servizio Sviluppo Economico

Al Servizio Ambiente
c.a. Dott. Poli Maurizio
c.a. Ing. Vivarelli Stefano

OGGETTO: Realizzazione piattaforma logistica per lo smaltimento e/o recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi – richiesta di autorizzazione integrata ambientale – art. 29 quater del D.Lgs. 152/2006 e smi - **Parere di competenza**

In riferimento alla convocazione della Conferenza dei Servizi del 11/12/2018 per l'approvazione del progetto per la realizzazione di una piattaforma logistica per lo smaltimento e/o recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi – autorizzazione integrata ambientale (AIA) art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 - presentata dalla società Wecologic srl posta in Piombino, Localita' Ischia di Crociano, si rappresenta quanto segue:

- il progetto interessa un'area censita al NCEU al Foglio 51, Mappale 34,202,264,267, 35,210, 265, 266 e 269 e prevede un insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione di una piattaforma logistica per lo smaltimento e/o recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi di seguito brevemente descritte:
 1. modifiche interne ed esterne ai fabbricati esistenti con contestuale frazionamento del capannone principale a cambio d'uso da industriale a deposito;
 2. adeguamento delle reti di adduzione idrica, elettrica, telefonica, fognaria;
 3. adeguamento delle aree esterne e installazione di pesa industriale.
- per quanto riguarda in vincoli operanti nelle aree interessate dall'intervento si evidenzia che ricadono all'interno del perimetro del SIN di Piombino costituito con D.M. 10/01/2000 (G.U. 25/02/2000) e successivamente ripermetrato con D.M. 07/04/2006 (G.U. 27/06/2006) ma che a seguito del Decreto n. 178/2018 emanato dal MATTM, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006, con il quale viene data conferma della conclusione positiva della Conferenza dei Servizi Decisoria relativa a "richiesta di chiusura del procedimento di bonifica per la matrice suolo e sottosuolo" avanzata dalla società Redi spa, dette aree risultano svincolate dai condizionamenti all'edificabilità.
- sotto il profilo urbanistico si ribadisce quanto già espresso dal Nucleo Tecnico di Valutazione in sede verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19 D.Lgs. 152/2006), riportato nel Decreto Dirigenziale n. 682 del 24/01/2018 della Regione Toscana, evidenziando che l'area d'intervento, nella disponibilità del richiedente a seguito di sottoscrizione di atto di concessione demaniale del 30/03/2008, rep. 613, ricade in ambito D2 "impianti industriali di espansione" disciplinato dall'art. 63 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Regolamento Urbanistico, modificate dalla "Variante per l'attuazione del Piano

Industriale Aferpi” approvata con D.C.C. n. 149 del 20/12/2017; nello specifico dette aree sono destinate ad accogliere nuovi impianti industriali, pertanto trattandosi di attività di stoccaggio e gestione rifiuti assimilabili, sotto il profilo urbanistico, ad attività di tipo logistico e/o funzionali al ciclo di trattamento dei rifiuti a cui corrispondono specifiche destinazioni nella strumentazione urbanistica comunale, si evidenzia nuovamente la non coerenza della proposta con le previsioni urbanistiche vigenti che sanciscono invece la vocazione prettamente industriale di queste aree; a tal fine si informa che la richiesta di specifica variante urbanistica è stata sottoposta all’attenzione dell’Amministrazione Comunale che ha espresso l’orientamento di procedere con gli atti necessari al nulla osta alla variante urbanistica previo passaggio in Consiglio Comunale;

- sotto il profilo edilizio la documentazione depositata dal richiedente risulta carente di:
 1. Piante sezioni e prospetti in scala adeguata dello stato sovrapposto;
 2. Schemi esemplificativi delle superfici utili lorde necessarie per il calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti per il cambio d'uso degli immobili;
 3. Elaborato grafico in scala adeguata a dimostrazione dei requisiti previsti dal progetto al fine del superamento delle barriere architettoniche;
 4. Progetto degli impianti ai sensi del D.M. 37/2008.

Piombino, 10/12/2018

II DIRIGENTE DEL SETTORE PTE

Arch. Camilla Cerrina Feroni

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 comma 2 del D.Lgs. 82/2005*

ARPAT – Area Vasta Costa – Dipartimento Piombino Elba
Via Adige, 12 – località Montegemoli – 57025 Piombino (LI)

N. Prot Vedi segnatura informatica cl. PB.01.11.07/44.3 del 11/12/2018 a mezzo: PEC

Alla Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti ed
Energetiche
regionetoscana@postacert.toscana.it

c.a Ing. Andrea Rafanelli

Oggetto: **WECOLOGISTIC Srl - Installazione IPPC 5.1, allegato VIII parte seconda Piattaforma logistica per lo smaltimento e/o recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi". Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai fini della realizzazione ed esercizio dell'installazione da ubicare loc. Ischia di Crociano nel Comune di Piombino (LI). Convocazione I CdS. Richiesta integrazioni.**

Premessa

In riferimento alla richiesta della Regione Toscana n.prot. 521467 del 14/11/2018, agli atti ARPAT con prot.n. 81143 del 14/11/2018, esaminata la seguente documentazione, trasmessa dall'Ufficio SUAP con nota n.prot.23671 del 09/07/2018:

- Decreto n.682 del 24/01/2018: provvedimento conclusivo di Verifica di assoggettabilità a VIA
- Modulo domanda
- Allegato 0 – Schede AIA
- Allegato 1 Relazione Tecnica
- Allegato 2 Piano di monitoraggio e controllo
- Allegato 3 Piano di ripristino
- Allegato 4 Impianto abbattimento emissioni
- Allegato 5 Relazione tecnica per l'autorizzazione allo scarico
- Allegato 6 - Tavole 02, 03, 04, 06, 07, 15 e 16
- Allegato 9 Ottemperanza alle prescrizioni di VIA
- Tavole 1-16

Preso atto che il progetto in esame:

- prevede la messa in esercizio di un polo di razionalizzazione, gestione e trattamento di rifiuti speciali, necessario, secondo il proponente, per dare risposta alle *"necessità che scaturiscono dalle attività che le aziende locali, dedite a molteplici campi di attività, dall'agricoltura alla siderurgia, svolgono."*;
- comporterà la movimentazione dei rifiuti, sia su gomma per destinazioni nazionali, che su rotaia e/o nave per destinazioni quali nazionali ed europee;

Pagina 1 di 15

tel. 055.32061 - fax 055.3206324 - p.iva 04686190481 - www.arpat.toscana.it

per comunicazioni ufficiali PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it - (accetta solo PEC), per informazioni ambientali: urp@arpat.toscana.it

Organizzazione con sistema di gestione certificato e laboratori accreditati – maggiori informazioni all'indirizzo www.arpat.toscana.it/qualita

Per esprimere il proprio giudizio sui servizi ARPAT è possibile compilare il questionario on-line all'indirizzo www.arpat.toscana.it/soddisfazione

- ha ottenuto l'esclusione dal procedimento di VIA con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana, n.682 del 24/01/2018 nel quale sono elencate prescrizioni in merito ad aspetti relativi al confronto con le BAT ed alle matrici ambiente idrico e scarichi, rifiuti, amianto e radioattività, emissioni in atmosfera, rumore, suolo e sottosuolo;
- è soggetto alla disciplina IPPC in quanto ricade nella categoria 5.1¹: "Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:[...] c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2; d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2 [...], poiché prevede la gestione in D13, D14 e D15 di una quantità massima di 200 t/giorno di rifiuti pericolosi (50.000 t/a), oltre alla stessa quantità di rifiuti non pericolosi; per quanto riguarda le operazioni R12 e R13, si considerano capacità giornaliere massime di 600 t/giorno sia per rifiuti pericolosi che non pericolosi, per una capacità annuale complessiva di 260.000 t.

Sulla base della documentazione agli atti si esprimono le seguenti considerazioni tecniche di competenza.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' IPPC

L'attività in progetto prevede la gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi mediante le operazioni:

- D13 Raggruppamento
- D14 Ricondizionamento preliminare
- D15 Deposito preliminare finalizzato allo smaltimento mediante una o più delle operazioni da D1 a D12
- R12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni da R1 a R11
- R13 Messa in riserva finalizzata al recupero mediante una o più delle operazioni da R1 a R11

Il fine delle operazioni in elenco deve essere il miglioramento delle condizioni per il recupero o lo smaltimento; tale aspetto è da considerarsi fondante dell'attività, in quanto, di norma le diverse tipologie di rifiuti devono rimanere separate: solo nel caso in cui la commistione di rifiuti diversi sia funzionale al successivo trattamento (bilanciamento della variabilità intrinseca di alcuni flussi, costanza del processo, ecc.) la normativa consente miscelazioni sia in deroga che oggetto di necessaria autorizzazione.

Per tale motivo si ritiene necessario che le operazioni, i CER e gli impianti di destino siano preventivamente dichiarati dal proponente.

Il proponente indica che le operazioni di miscelazione che verranno condotte saranno sia tra quelle consentite ai sensi dell'art.187 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. (pericolosi con pericolosi aventi stesse caratteristiche di pericolosità, non pericolosi con non pericolosi) sia, in deroga all'art.187 c.1 e quindi soggette ad autorizzazione (pericolosi con pericolosi, con diverse caratteristiche di pericolosità, "o con altri rifiuti, sostanze o materiali").

L'elenco dei CER sui quali saranno effettuate le operazioni di cui sopra è riportato nella Scheda A allegata alla Relazione tecnica e comprende n°12 capitoli dell'elenco europeo:

- 02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti,
- 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone,
- 06 Rifiuti dei processi chimici inorganici,
- 08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetriati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa,
- 10 Rifiuti provenienti da processi termici,
- 11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa,
- 12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche,

1 All.VIII Parte Seconda D.Lgs.152/06 e s.m.i.

- 15 Rifiuti di imballaggio; assorbenti; stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti),
- 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
- 17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati),
- 19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale,
- 20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni).

Tra i CER richiesti vi sono rifiuti pericolosi e non, RCA, nonché alcune categorie caratterizzate da contenuto organico e/o putrescibile non trascurabile; inoltre vengono previsti codici del capitolo 20 rifiuti urbani per i quali tuttavia si ricorda che ai sensi dell'art.198 c.1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., è prevista una gestione in regime di privativa da parte del comune competente nell'ambito della pianificazione dell'ATO competente.

Il proponente ha presentato uno schema a blocchi di dettaglio per ognuna delle operazioni previste, relativa alla gestione dei rifiuti:

- Preaccettazione e programmazione: verifica caratteristiche, prove di miscelazione, inserimento del rifiuto nel sistema di registrazione interno al fine della sua futura gestione;
- Accettazione mediante verifica della documentazione e controllo visivo;
- Scarico del rifiuto, con verifica della sua omogeneità, pesa e chiusura del FIR;
- D13/R12 raggruppamento e miscelazione mediante disposizione in mucchi e utilizzo di pala meccanica e escavatore;
- D14/R12 ricondizionamento e raggruppamento mediante uso di tramogge;
- D15 o R13 deposito temporaneo e/o messa in riserva;
- Spedizione del rifiuto, previa caratterizzazione di base, via nave, via terra o via treno.

L'attività risulta complessivamente descritta con sufficiente dettaglio, ad eccezione delle modalità con cui l'operatore accerta che il rifiuto effettivamente corrisponda a quanto dichiarato nella documentazione.

Le aree di lavorazione sono costituite da 6 baie numerate, delle quali il proponente descrive la superficie, la capacità massima e l'attività a cui sono destinate.

Non sono state indicate invece le aree di sosta per i rifiuti sottoposti a controllo e per rifiuti già controllati e non conformi.

OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI

Il proponente ha risposto alle richieste della Regione Toscana in fase di verifica di assoggettabilità a VIA redigendo l'Allegato 9 "Ottemperanza alle prescrizioni di VIA" (rev.0 20/05/2018); di seguito la valutazione delle risposte dell'azienda.

1. Confronto con le BAT

Per il confronto con le BAT, il proponente dovrà riferirsi anche al Final Draft delle BATc nella revisione dell'ottobre 2017, in vista della sua approvazione definitiva.

Con nota n. prot. 414696 del 31/08/2018, la Regione Toscana, a seguito della pubblicazione delle BATc per il trattamento dei rifiuti² ha chiesto all'azienda di fornire una documentazione *puntuale di confronto alle BAT al fine di dare evidenza dell'adozione delle migliori tecniche disponibili.*

L'azienda ha fornito la documentazione richiesta, inviata a questo Dipartimento con nota del SUAP del Comune di Piombino n. prot. 031523 del 14/09/2018.

Il proponente inoltre rimanda al capitolo 8 dell'Allegato 1 "Relazione tecnica", che riporta il confronto con il BREF previgente del 2006 e con le BATc.

² Gazzetta Ufficiale Europea 17 Agosto 2018 n. L208 Dec.UE 10 Agosto 2018 n.1147 " Decisione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio";

In considerazione del fatto che si tratta di un rilascio di AIA, si ritiene necessario verificare la conformità alle BATc, pertanto di seguito si riporta una valutazione di quanto trasmesso con la nota del SUAP sopra ricordata.

BAT1 (Sistema di Gestione Ambientale) Il proponente dichiara che sta predisponendo il sistema previsto dalla BAT; in questa fase si ritiene opportuno segnalare la necessità che, in relazione ai programmi di manutenzione (previsti al punto IV lettera g) della BAT1), il proponente preveda e illustri, oltre alle procedure di controllo, la tracciabilità delle verifiche e delle manutenzioni svolte attraverso idonea registrazione. Quanto sopra con particolare riferimento agli impianti di trattamento emissioni.

BAT3 (inventario flussi di scarichi reflui e gassosi): La BAT è articolata in più punti. Si rileva che nei flussogrammi semplificati, mancano indicazioni sulle fasi in cui possono potenzialmente originarsi emissioni in atmosfera e/o odorigene. Sebbene le attività possano essere svolte completamente all'interno di un capannone, l'indagine richiesta potrebbe permettere di progettare nel modo migliore i punti di aspirazione dell'impianto di trattamento aria (ad es. più localizzata sulle sorgenti).

In relazione al punto III della BAT, preso atto dell'impianto di trattamento ipotizzato e dei limiti all'emissione proposti, anche in considerazione del SGA che il Proponente intende adottare, si ritiene che sia stato poco sviluppato dal Proponente l'approfondimento conoscitivo relativo alle emissioni caratteristiche in corrispondenza delle sorgenti, ossia le emissioni presenti in relazione ai diversi rifiuti che potranno essere gestiti (ingresso nel diagramma/inventario dei flussi gassosi).

Si ritiene che il Proponente debba fornire ulteriori approfondimenti in relazione a questi due aspetti.

BAT4 (deposito dei rifiuti) Quanto previsto dall'azienda non risponde in modo esauriente all'indicazione della BAT che prevede l'adozione di tutte le tecniche indicate: in questo caso manca un riscontro oggettivo del rispetto di quanto indicato alle lettere c) funzionamento sicuro del deposito e d) spazio separato per il deposito e la movimentazione di rifiuti pericolosi imballati.

BAT8 (monitoraggio emissioni convogliate in atmosfera): Il Proponente richiama l'adozione del sistema di monitoraggio in continuo di portata e differenza di pressione previsto negli elaborati progettuali. Tale monitoraggio risulta certamente essenziale per monitorare la corretta gestione dell'impianto, come già previsto in ragione delle BAT-ROM (seppur recentemente aggiornate – luglio 2018), che tuttavia risultano di minor rilievo in seguito alla pubblicazione delle BATC-WT, specifiche per l'attività svolta e disponibili nella versione "Conclusion".

La BAT in esame risulta infatti orientata al monitoraggio degli inquinanti potenzialmente presenti all'emissione. Possono quindi essere richiamati i parametri già individuati dal Proponente per la BAT03, ossia Polveri e VOC, con l'accortezza di adeguare frequenza di campionamento e limiti alla BAT08.

Il ciclo di trattamento sembra riconducibile a quello di trattamento meccanico dei rifiuti, che prevede la necessità di monitoraggio semestrale per entrambi i parametri (come già previsto nel PMC) e, per l'individuazione dei limiti, il riferimento alla BAT25, che indica un BAT-AEL per le polveri compreso tra 2-5 (tab. 6.3), con la possibilità di innalzamento fino al valore di 10 mg/Nm³ in assenza di filtro a tessuto. Altri parametri da monitorare potrebbero emergere dagli approfondimenti richiesti in relazione alla BAT03.

BAT9 (monitoraggio emissioni diffuse composti organici (<1/anno)): Il Proponente dichiara che la BAT non è applicabile all'impianto. Per quanto di competenza, si prende atto di quanto dichiarato.

BAT10 (monitoraggio odori): Il Proponente ribadisce che *"nell'impianto non vengono trattate sostanze organiche degradabili che possano dar luogo a emissioni odorigene impattanti. In linea con le prescrizioni della Regione, verrà verificato in seguito all'esercizio dell'impianto, l'impatto massimo delle emissioni odorigene attraverso uno studio specifico"*. Questa affermazione non trova conferma dall'esame dei CER richiesti, tra i quali, come già segnalato in precedenza, vi sono alcune categorie di rifiuti caratterizzate da contenuto organico e/o putrescibile non trascurabile. Si invita il proponente a rivalutare questa affermazione al fine di prevenire problematiche odorigene³. Si segnala inoltre che il monitoraggio deve essere effettuato in coerenza con le norme indicate nella BAT10.

3 Vedere anche paragrafo successivo 5.c

BAT12 (Piano di gestione odori (molestie recettori sensibili probabile e/o comprovata)): Il Proponente risponde esattamente come per la precedente BAT n.10. In considerazione della variabilità dei rifiuti gestiti e quindi della oggettiva difficoltà di escludere l'ipotesi di emissioni odorigene anche se occasionali, si ritiene opportuno che il Gestore predisponga il Piano di gestione degli odori, con particolare riferimento al protocollo di risposta di eventi odorigeni identificati (anche avvalendosi della possibilità di emettere comunicati attraverso il proprio sito web aziendale) e al programma di prevenzione e riduzione degli odori.

BAT13 (tecniche prevenzione/riduzione odori): Il Proponente dichiara che la tecnica a (riduzione dei tempi di permanenza) non è applicabile all'impianto in oggetto. E' opportuno che quanto dichiarato sia giustificato sulla base di considerazioni oggettive; cautelativamente si ritiene infatti necessario che i tempi di permanenza dei rifiuti sino ridotti al minimo possibile, anche coerentemente con quanto previsto in ottemperanza alla BAT13 lettera (b) e BAT14 lettera (a), che prevedono la presenza e la manutenzione di un sistema di aspirazione e abbattimento inquinanti per il capannone adibito allo stoccaggio

In relazione alla tecnica b (uso di trattamenti chimici per la ridurre gli odori), si ritiene opportuno che il Proponente ne valuti l'applicabilità in relazione ai rifiuti che intende processare.

BAT14 (tecniche prevenzione emissioni diffuse (polveri, composti organici, odori): si prende atto dell'oggettivo adempimento della tecnica d) e dei chiarimenti forniti dal Proponente.

A completamento delle informazioni fornite, si ritiene tuttavia opportuno che il Proponente valuti la volumetria massima dei rifiuti che possono essere gestiti dall'impianto all'interno dell'edificio (in relazione all'applicabilità della tecnica d) e i controlli previsti per verificare regolarmente il buon funzionamento delle attrezzature di protezione quali, ad esempio, tende lamellari, porte ad azione rapida.)

In relazione alla BAT 14 lettera (g) Il gestore fa riferimento alla Procedura manutenzione macchinari e attrezzature allegata alla relazione tecnica, che tuttavia non fa cenno alle attività di pulizia delle baie e di gestione di eventuali reflui risultanti. In riferimento alle premesse del D.D. n.682 del 24/01/2018 di esclusione di VIA, si prende atto di quanto dichiarato dall'azienda in merito all'utilizzo di spazzatrici meccaniche e mezzi con propria riserva d'acqua per il lavaggio delle superfici, ritenendo necessario che tale attività risulti anche dalle procedure predisposte. A tale proposito, in risposta alla BAT19 si legge che *"le acque di scarico derivanti da operazioni di pulizia dell'impianto vengono gestite come rifiuti prodotti e inviate allo smaltimento"*.

BAT15 (ricorso torcia esclusivamente per sicurezza/condizioni straordinarie), e BAT16 (tecniche riduzione emissioni in torcia): Si prende atto di quanto dichiarato dal Proponente.

2. Ambiente idrico e scarichi

a) Il proponente dovrà privilegiare l'impiego di acqua di qualità inferiore a quella potabile per gli usi industriali. Infatti si precisa che non sarà ammesso l'uso di acqua potabile per scopi non pertinenti: in particolare ci riferiamo al punto 6.2.4 dello "Studio Preliminare Ambientale" relativamente al lavaggio dei piazzali e delle cosiddette "baie". Per tale attività dovrà essere trovata una soluzione alternativa; si raccomanda di prevedere il riutilizzo delle AMD, fatti salvi i necessari requisiti qualitativi; Vedi Paragrafo 3.3, Allegato 1 – Relazione Tecnica. Al punto 3.3. "Approvvigionamento idrico" il proponente afferma di utilizzare per il lavaggio delle aree interne ed esterne circa 2.000 m³a di acqua, recuperando l'acqua piovana mediante quattro cisterne da 10 m³ ciascuna, altrimenti approvvigionandosi mediante autobotte di acqua non potabile.

Non si registrano fabbisogni di acqua nell'attività vera e propria, mentre per i servizi igienici viene impiegata acqua potabile di acquedotto. Il gestore dovrebbe dichiarare prima del rilascio dell'autorizzazione quale sarà l'approvvigionamento di acqua industriale.

b) Il gestore in fase di esercizio dell'attività dovrà dimostrare l'effettiva assenza di contaminazione delle acque meteoriche dilavanti, ai sensi dell'art.39 c.1 del DPGRT n.46/R/08. Inoltre dovrà dimostrare la non necessità di un sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia.

Prendendo atto della prescrizione e delle verifiche connesse da eseguire in fase di esercizio dell'attività, si rimanda a quanto riportato nell'analisi delle BAT nel Capitolo 8, Allegato 1 – Relazione Tecnica: *48. Raccogliere l'acqua piovana in bacini speciali per il suo controllo, il trattamento se contaminata e ulteriore uso.*

In questo caso è previsto esclusivamente un sistema di raccolta delle acque piovane provenienti dai pluviali per il loro riutilizzo ad uso industriale (vedi Relazione Tecnica, Cap.3).

Non è previsto un sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia dilavanti i piazzali: il Proponente ribadisce che ciò non è necessario in quanto la non contaminazione delle acque meteoriche dilavanti è garantita dalla costante e sistematica pulizia delle aree esterne e dalle procedure di emergenza in caso di sversamenti nelle aree esterne al capannone.

Tale ipotesi non è accettabile senza dimostrazione oggettiva dell'assenza di contaminazione, è necessario pertanto che il Proponente elabori un piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti, prevedendo un monitoraggio della eventuale contaminazione di tali acque.

c) il Proponente dovrà fornire insieme agli elaborati della rete di acquedotto e fognatura interna all'area d'impianto, i seguenti dati minimi:

1) volume idropotabile relativo al fabbisogno giornaliero e annuo della struttura;

2) qualora si chiedesse di recapitarli in pubblica fognatura, volume giornaliero dei liquami civili scaricati.

Vedi Paragrafi 3.3 e 4.2, Allegato 1 – Relazione Tecnica. Il Proponente ha risposto a quanto richiesto.

d) non dovranno essere realizzati aumenti nei prelievi delle acque di falda rispetto a quanto indicato negli elaborati di progetto.

Il gestore dichiara di prendere atto della prescrizione, ma dichiara inoltre che nel progetto non è previsto alcun prelievo dell'acqua di falda.

3. Rifiuti

a) In considerazione delle operazioni di miscelazione che si intendono effettuare, la valutazione della compatibilità tra i rifiuti diventa uno degli elementi di rilievo in fase di progettazione della loro gestione. Di tale aspetto dovrà essere fornito il dettaglio sulle specifiche miscelazioni previste e procedurizzato in fase di rilascio di ALA, prendendo anche a riferimento come normativa tecnica il Documento Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 22.11.2012.

Il proponente rinvia al paragrafo 2.4 (e relative procedure allegate al Capitolo 12), Allegato 1 – Relazione Tecnica.

Dalla lettura di tali riferimenti e del documento della Conferenza delle Regioni e Province Autonome del 22/11/2012, si rileva che il proponente non ha dettagliato un'ipotesi di miscelazione dei rifiuti dei quali si richiede la gestione, con la descrizione delle caratteristiche di pericolosità dei componenti, le attrezzature necessarie ed i possibili processi o impianti cui sarà destinata ogni miscela.

Si sottolinea inoltre che la miscelazione richiesta in deroga dovrà avere come presupposto il conseguimento di "effettivi e dimostrati miglioramenti nella sicurezza del processo di successivo smaltimento o recupero", di cui il proponente è tenuto a dare evidenza nella domanda di autorizzazione, insieme alle informazioni sopra riportate.

La miscelazione, infatti, deve sempre essere concepita e avvenire in funzione di una successiva ottimale operazione di gestione dei rifiuti, che privilegi il recupero sullo smaltimento, in condizioni consone dal punto di vista ambientale, senza causare maggiori impatti rispetto al trattamento separato dei rifiuti soggetti a miscelazione.

Facendo riferimento alla procedura "Criteri di raggruppamento e miscelazione (D13 e R12)", si osserva che il gestore prevede in fase di omologa di individuare, sulla base delle caratteristiche del rifiuto, le possibilità di trattamento all'interno dell'attività. A questo proposito il gestore afferma che:

“I criteri con i quali si stabiliscono gli standard di miscelazione sono basati non tanto sui codici CER quanto sulla tipologia e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti in ingresso. E’ importante precisare quanto non sia il codice CER a identificare in modo univoco un rifiuto, ma solo la sua caratterizzazione analitica, che può dare indicazioni precise sulla tipologia di rifiuto, per questo non è possibile indicare i codici CER sui quali effettuare la miscelazione. Si richiede quindi l’attività di miscelazione in deroga per tutti i CER in autorizzazione, purché siano rispettati i criteri di accettazione di seguito specificati e sia verificato tramite apposito registro di miscelazione la compatibilità chimico-fisica dei rifiuti in ingresso.

Viene inoltre proposto uno schema decisionale (cfr Figura 1 pag.148 Allegato 1) secondo il quale:

1. si differenziano i rifiuti sulla base del rispetto dei limiti previsti dal D.M.27/09/10 sul tal quale: su quelli non conformi viene effettuata la miscelazione D13, anche in deroga all’art.187 c.1, e l’invio a incenerimento.
2. tra quelli conformi si verifica la rispondenza al test di cessione di cui al D.Lgs.36/03 e s.m.i., quindi i conformi vengono mescolati mantenendo la separazione tra pericolosi e non e successivamente inviati allo smaltimento in discarica.
3. i non conformi al test di cessione, dopo miscelazione analoga (R12) sono inviati al trattamento presso impianto autorizzato.

Nella documentazione non viene indicato se la miscelazione tra pericolosi comprende anche casi di diverse caratteristiche di pericolosità, per i quali è necessaria l’autorizzazione in deroga all’art.187 c.1.

Si ritiene che quanto proposto dal proponente sia condivisibile, ma che, ai fini istruttori, debbano essere definiti nel dettaglio gli aspetti sito specifici relativi alla tipologia impiantistica, ai rifiuti miscelati e al destino della miscela, in particolare:

- i criteri di miscelazione, con specificazione che si tratti di miscelazione in deroga o non in deroga al comma 1 dell’art. 187 e con indicazione della tipologia del successivo impianto di destino e dello specifico trattamento (ad es. miscelazione non in deroga finalizzata alla produzione di miscele per l’incenerimento D10 con diverse tecnologie);
- le tipologie di rifiuti oggetto di miscelazione, relativi codici CER, eventuali sostanze/materiali e ragioni tecniche del loro utilizzo in funzione del destino del gruppo di miscelazione;
- la potenzialità, espressa in tonnellate/giorno e in t/anno, dell’operazione di miscelazione (suddivisa tra R e D) con specificazione della quota parte attribuibile ai rifiuti pericolosi;
- le attrezzature, aree e modalità operative che si intendono utilizzare in funzione dei gruppi di miscelazione, da inserire in una specifica sezione del Piano di Gestione Operativa;
- le modalità di caratterizzazione delle miscele (frequenza di caratterizzazione, dimensione dei lotti, ricorso ad analisi, ecc.)

b) I rifiuti da miscelare e i prodotti di tale operazione potranno essere depositati e trattati in un’unica baia, fatta salva la necessaria separazione e identificazione univoca dei diversi CER, nonché l’adozione dei presidi ambientali opportuni, così come definiti dalle BAT.

Anche in questo caso il proponente rinvia al paragrafo 2.4 (e relative procedure allegate al Capitolo 12), Allegato 1 – Relazione Tecnica.

Il proponente ha predisposto un sistema di rintracciabilità dei rifiuti contenuti nelle diverse baie, attraverso il quale dichiara di tenere sotto controllo tutti i rifiuti ivi contenuti ed il loro flusso sulla base del piano di lavorazione. Nella procedura “Stabilimento Wecologic” è riportata nel dettaglio la documentazione gestita nonché le modalità di conferimento e di identificazione dei singoli colli.

Si ritiene che la richiesta sia stata ottemperata

c) La predisposizione delle procedure relative alla gestione dei rifiuti dovrà essere verificata in fase autorizzatoria ed estesa a tutti i flussi richiesti.

Il proponente rimanda al capitolo 2 (e relative procedure allegate al Capitolo 12), Allegato 1 – Relazione Tecnica.

Si ritiene che le procedure proposte nella Relazione tecnica soddisfino la prescrizione in esame, con particolare riferimento a “Gestione rifiuti” e “Stabilimento Wecologic”.

d) In fase autorizzatoria il proponente dovrà dimostrare nel dettaglio la coerenza della capacità di stoccaggio degli spazi a disposizione con le quantità di rifiuti che si richiede di gestire, dichiarando le volumetrie a disposizione corrispondenti agli spazi, e sulla base dei flussi richiesti, le volumetrie stimate per gli stoccaggi istantanei di punta dichiarati, in modo da poter effettuare il confronto.

Il proponente rimanda al capitolo 2 (e relative procedure allegate al Capitolo 12), Allegato 1 – Relazione Tecnica.

Il proponente al paragrafo 2.1 descrive le aree e le baie corrispondenti come caratterizzate da una capacità complessiva di 12.800 t; ha riportato successivamente in tab. 3.2 la descrizione delle baie di stoccaggio con i valori corrispondenti di superficie e capacità massima in m³: il valore complessivo di quest’ultima risulta di 12.800 m³, valore che farebbe presupporre un peso specifico pari a 1 t/m³.

Si ritiene che tale assunzione non sia sufficientemente cautelativa, pertanto il gestore dovrà confermare l’esistenza della capacità di stoccaggio necessaria per contenere le quantità richieste sulla base dei dati di peso specifico riferibili ai diversi CER.

Quanto sopra anche in considerazione della necessità di disporre degli spazi utili all’impiego delle attrezzature e dei macchinari necessari alle attività di gestione (tramogge, escavatori, ecc.).

e) l’area esterna al capannone non potrà in nessun caso essere utilizzata per lo stoccaggio di materiali di alcun tipo.

Il proponente rimanda al paragrafo 2.1, Allegato 1 – Relazione Tecnica. In tale documento l’area destinata alle lavorazioni risulta essere esclusivamente quella interna al capannone denominato C5.

f) dovranno essere previste procedure organizzative che tengano conto del corretto rapporto tra quantità di rifiuti in ingresso, tempi di lavorazione e quantità in uscita, finalizzate a impedire il permanere di stoccaggi inappropriati all’aperto, sia in azienda che nei luoghi “di scambio”.

Il proponente rimanda ai paragrafi 2.2 e 2.3 (e relative procedure allegate al Capitolo 12), Allegato 1 – Relazione Tecnica.

Al paragrafo 2.2, in particolare, il proponente afferma che l’azienda farà uso di un software gestionale attraverso il quale sarà organizzata la fase di pre-accettazione e accettazione, allo scopo di pianificare l’attività, utilizzando in maniera razionale gli spazi ed i tempi di ricezione, lavorazione e invio.

4. Amianto e radioattività ⁴

In fase autorizzativa dovrà essere presentato un programma di monitoraggio delle fibre di amianto in aria in prossimità dell’impianto di gestione rifiuti e nelle zone limitrofe, in relazione ai venti prevalenti, che includa una valutazione ante-operam.

Il proponente rimanda al Paragrafo 4.8, Allegato 2- Piano di monitoraggio e controllo.

Alla luce di quanto indicato si ritiene che la prescrizione non sia stata ottemperata, in quanto il monitoraggio proposto all’interno del capannone non riguarda l’ambiente esterno ma quello di lavoro. Dovranno pertanto essere previsti punti di monitoraggio all’esterno del capannone stesso, nei quali effettuare le misure con frequenza trimestrale/stagionale e non semestrale come proposto. Si rileva che la metodologia di campionamento e le tecniche di analisi sono corrette.

Per quanto riguarda altri aspetti carenti, relativi alla matrice amianto, segnalati da questo Dipartimento nella documentazione presentata in fase di verifica di assoggettabilità a VIA e riportati nel provvedimento di esclusione dalla VIA, si osserva che il proponente non ha effettuato gli approfondimenti richiesti e attesi in fase autorizzativa, che riguardano i seguenti aspetti:

1. quantità e tipologia di amianto trattato
2. idoneità dell’impianto di aspirazione del capannone al trattamento delle fibre di amianto

⁴ Paragrafo redatto con la collaborazione dell’U.O. Radioattività e Amianto del Settore Laboratorio dell’Area Vasta Centro

3. dettaglio della gestione ordinaria e straordinaria dei Rifiuti Contendenti Amianto (RCA), comprese pulizia ordinaria e straordinaria
4. protocolli e procedure da attuare in caso di emergenza
5. attività di autocontrollo relative alla eventuale dispersione di fibre di amianto

In merito agli aspetti individuati ai numeri 2, 3 e 5 il Proponente aveva indicato nel Piano di Gestione Operativa il documento di riferimento, mentre per il punto 4 l'approfondimento era stato rimandato alla presentazione del Piano di Emergenza.

Entrambi i Piani non risultano allegati alla documentazione, pertanto se ne chiede la presentazione.

5. Emissioni in atmosfera

a) Il proponente dovrà effettuare la misura (con sistema di rilevamento delle anomalie) e registrazione in continuo delle portate trattate e differenze di pressione dell'aria aspirata tra entrata ed uscita dei sistemi di filtrazione presenti, anche verificando l'applicabilità delle tecniche illustrate nelle BAT trasversali "Monitoring of emissions to air and water from IED installations" ROM (aggiornate al 06/2017).

Il proponente rimanda all'Allegato 4 – Progetto Impianto di abbattimento (sistema di rilevamento delle anomalie e registrazione in continuo delle portate trattate ancora in fase di progettazione) e precisa che l'impianto sarà dotato di misura e controllo delle portate aspirate e della differenza di pressione tra ambiente interno ed esterno; dichiara inoltre che il sistema di rilevamento delle anomalie e registrazione in continuo delle portate trattate è ancora in fase di progettazione.

b) Il capannone adibito alla gestione dei rifiuti dovrà essere mantenuto in depressione (come indicato dallo stesso Proponente), senza aperture incontrollate, ovvero l'accesso dovrà essere effettuato attraverso varchi e porte ad apertura/chiusura rapida, automatiche e temporizzate.

Il proponente rimanda al Capitolo 8, Allegato 1 – Relazione Tecnica. Dalla lettura della Relazione Tecnica e della Relazione specialistica sulle emissioni si evince che il fabbricato viene mantenuto ad una pressione inferiore a quella esterna attraverso l'installazione di opportuni ventilatori. Tuttavia non sono fornite informazioni adeguate in relazione alle aperture impiegate e alla modalità di controllo delle stesse. Anche in considerazione di quanto indicato al punto precedente, si evidenzia l'importanza che il sistema di registrazione tenga traccia degli intervalli di apertura effettivi.

c) Il proponente dovrà approfondire gli aspetti relativi agli impatti di tipo olfattivo, anche presentando uno studio finalizzato a valutare gli impatti massimi attesi in seguito all'esercizio dell'impianto (possono essere prese a riferimento le Linee guida adottate dalla Provincia Autonoma di Trento).

Il Proponente risponde a quanto richiesto al Paragrafo 4.6 dell'Allegato 2- Piano di monitoraggio e controllo, dove ribadisce che nell'impianto non saranno trattate sostanze organiche degradabili, che possano dar luogo a emissioni odorigene impattanti.

Precisa inoltre che, in linea con le prescrizioni della Regione, in seguito alla messa in esercizio dell'impianto, provvederà a verificare l'impatto massimo delle emissioni odorigene attraverso uno studio specifico.

In considerazione dei rifiuti gestiti, che comprendono tipologie a contenuto organico/biodegradabile, e della necessità di stabilizzazione di alcuni rifiuti richiamata nella relazione, si ritiene necessario che venga approfondita la questione odorigena già in fase progettuale, come già evidenziato in relazione alle BAT 10 e 12 (Elaborazione del "Piano Gestione Odori") delle BATC-WT.

Di conseguenza il proponente dovrà rivalutare l'idoneità del sistema di trattamento emissioni con valutazione della modellistica degli impatti attesi, in riferimento alle emissioni odorigene nonché alle altre sorgenti presenti sul territorio.

d) *In relazione alle emissioni diffuse prodotte dal traffico indotto, si ritiene necessario che le aree esterne all'edificio, soprattutto quelle adibite al transito dei mezzi di trasporto siano pavimentate (asfaltate) e venga prevista una frequente e regolare pulizia delle stesse.*

Il Proponente richiama il Capitolo 8 dell'Allegato 1 – Relazione Tecnica, relativo all'applicazione delle BAT all'impianto. Si chiede al proponente di esporre con maggiore chiarezza quanto è stato previsto in risposta alla prescrizione.

e) *La Società ha trasmesso una proposta di quadro emissivo indicando come possibili inquinanti solo polveri e COT. Considerata la varietà dei rifiuti che intendono gestire, sarà necessario in fase autorizzativa una più dettagliata valutazione degli inquinanti potenzialmente emessi.*

Il proponente rimanda al Paragrafo 4.1, Allegato 1 – Relazione Tecnica. La richiesta chiedeva una valutazione più dettagliata dei possibili inquinanti emessi, prima ancora di integrare il Quadro emissivo già proposto, nel caso specifico con controlli e limiti per NH₃, H₂S e VOC.

L'esigenza di analizzare con un maggior grado di accuratezza il ciclo gestionale e i materiali trattati per individuare potenziali emissioni era già stato evidenziato da ARPAT anche nel precedente contributo, quando si sosteneva la necessità di “*presentare adeguate valutazioni idonee a supportare l'idoneità dell'impianto proposto*”.

Per quanto di competenza si ritiene quindi che il Proponente non abbia ottemperato a quanto richiesto, non essendo stata sviluppato l'aspetto valutativo degli inquinanti potenzialmente prodotti ed emessi dai rifiuti trattati. A livello progettuale, anche considerato il livello di dettaglio proposto nella fase di verifica di VIA, risulta non comprensibile la scelta dei due diversi trattamenti in relazione alla tipologia di inquinanti attesi e quindi, in ultima analisi, alle diverse tipologie di CER gestiti.

A tale proposito si sottolinea che in nessuno dei documenti presentati sono riportate indicazioni relative alla specifica ubicazione dei diversi CER nelle sei baie disponibili.

Infine si sottolinea come il trattamento di filtrazione proposti sia assolutamente inefficace nel caso di emissioni odorigene, mentre il trattamento con filtrazione-adsorbimento-scrubber potrebbe risultare insufficiente a tal scopo se non adeguatamente progettato e privo di biofiltrazione: a tale proposito delle quali si rimanda a quanto richiesto al punto c) di questa stessa BAT

f) *la qualità dell'aria a livello del sito di Orti Bottagone non dovrà deteriorarsi rispetto alle condizioni attuali e non dovranno realizzarsi disturbi di tipo odorigeno.*

Il Proponente risponde richiamando il paragrafo 4.6 del PMC, che riguarda le emissioni odorigene e chiarisce che sarà effettuato uno studio specifico in seguito alla messa in esercizio dell'impianto.

Si ritiene che il Proponente risponda solo in modo parziale a quanto richiesto, poiché la qualità dell'aria non è influenzata esclusivamente dall'impatto odorigeno.

In merito alla matrice atmosfera, si ritiene pertanto che il Proponente non abbia ancora risposto completamente alla richiesta formulata nel Decreto di compatibilità ambientale.

6. Rumore

Il proponente dovrà svolgere i monitoraggi ambientali con le modalità e le tempistiche indicate nel piano proposto: un monitoraggio all'avvio delle attività e, successivamente, ogni tre anni.

Il proponente rimanda al capitolo 7, Allegato 2- Piano di monitoraggio e controllo (PMC).

E' stato presentato all'interno del PMC il Piano di monitoraggio già valutato favorevolmente in fase di verifica di assoggettabilità a VIA

7. Suolo e sottosuolo

a) *Il Proponente dovrà eseguire la redazione dei protocolli, ai quali si fa riferimento nella documentazione integrativa, finalizzati ad impedire sversamenti di inquinanti nel sottosuolo, nonché di prevedere azioni di difesa locale dell'impianto rispetto alla possibilità di alluvionamento dell'area,*

anche connessa a difficoltà di deflusso e a criticità sia della rete di drenaggio artificiale sia del reticolo drenante secondario.

Il proponente rimanda al capitolo 8, Allegato 1 – Relazione Tecnica. Il capitolo 8 citato riporta la verifica di conformità alle BAT del 2006 ed alle BATc del 2017: tra queste ultime, si richiama il gestore alla conformità alle BAT19 (lettere d e h) e 21 al fine di minimizzare il rischio di contaminazione di suolo e sottosuolo.

Bonifica area

[...] anche con riferimento alle previsioni di cui all'allegato 4 del vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche (criteri localizzativi), è necessario che sia portato a termine il procedimento di bonifica / messa in sicurezza avviato, per l'area interessata dal sito produttivo previsto, presso il Ministero dell'Ambiente;
Il proponente rimanda al Capitolo 6, Allegato 1 – Relazione Tecnica. A tale proposito si osserva quanto segue.

La ricostruzione del procedimento amministrativo è corretta. Il decreto del MATTM del 14 aprile 2018 ha concluso ai sensi dell'Art. 242 del Dlgs. 152/2006 e smi il procedimento per la matrice suolo. Per la matrice acque sotterranee il MATTM prescrive il monitoraggio con cadenza semestrale per due anni fino al settembre 2019, prevedendo al termine di tale periodo l'eventuale rimodulazione di frequenze e parametri previa valutazione di ARPAT. Dalla documentazione trasmessa si rileva che l'attività proposta non dovrebbe interessare il suolo saturo. Si ricorda comunque che qualunque intervento sul sito non dovrà essere di ostacolo ed impedimento ad eventuali interventi di bonifica o messa in sicurezza della falda che saranno valutati al termine del periodo di monitoraggio.

Di seguito si riportano inoltre le osservazioni tecniche di competenza relative alle singole matrici al fine della definizione della disciplina autorizzativa AIA

Incidenti rilevanti

A pag.49 della Relazione tecnica, il proponente afferma che, in relazione alle soglie individuate dalla normativa Seveso III (D.Lgs.105/2015), sarà approntato un monitoraggio delle quantità di rifiuti pericolosi in ingresso allo scopo di non superare in nessun caso la soglia inferiore. A tale scopo si richiede che il Proponente individui e adotti un idoneo sistema di registrazione e contabilizzazione delle quantità dei rifiuti pericolosi in ingresso in funzione delle loro caratteristiche di pericolosità, in modo da non superare in nessun caso, giorno per giorno, le soglie.

E' necessario inoltre che il proponente fornisca i riferimenti normativi utilizzati per determinare la correlazione tra i criteri HP dei rifiuti, determinati secondo i Regolamenti UE n. 357/14 e n. 997/17, e le caratteristiche di pericolosità delle sostanze ai sensi del CLP Reg 1272/2008/UE.

In merito all'argomento questa Agenzia si riserva pertanto una valutazione più approfondita a seguito dell'acquisizione delle informazioni richieste

Scarichi

L'azienda produce scarichi domestici provenienti dai servizi igienici, le cui modalità di gestione sono preesistenti alla cessione del capannone da parte della Redi a Wecologicistic e autorizzate alla prima azienda dalla Regione Toscana con AUA del Comune di Piombino n.64/15 A: i reflui prodotti da Wecologicistic risultano pertanto una parte scorporata dello scarico della Società Redi e si riuniscono ad esso nel tratto finale che conduce lo scarico al recettore.

Quest'ultimo è rappresentato dalla canaletta di scolo sul lato sud della via della Base Geodetica, canaletta che, attraverso il reticolo dei fossi di bonifica, recapita nel tratto finale del Fiume Cornia; tale dichiarazione risulta non condivisibile in considerazione dell'arginatura del fiume, si ritiene pertanto che il proponente debba fornire chiarimenti in merito.

Essendo il recettore un fossetto adibito prevalentemente al drenaggio delle acque meteoriche, è presumibile che lo scarico, di portata limitata, nei periodi di assenza di precipitazioni, si infiltri nel terreno prima di giungere al recettore finale.

Il proponente, nella nota tecnica di lettura del progetto riportata nella Tavola 16, afferma inoltre che la rete di collettamento e i due impianti di trattamento presenti sono compatibili con il numero di abitanti equivalenti previsto.

Per quanto riguarda invece altre tipologie di scarichi, l'azienda dichiara di non produrne: le acque di eventuale percolazione e le acque di lavaggio dei piazzali interni del capannone saranno infatti gestite come rifiuti liquidi. In considerazione del precedente utilizzo del capannone, il gestore dovrà dimostrare che non sono presenti al suo interno caditoie o griglie di raccolta che possano convogliare in ambiente eventuali reflui prodotti, che in tal caso pertanto si configurerebbero come scarichi.

L'azienda inoltre produce reflui dall'utilizzo dello scrubber indicati dal proponente come rifiuto costituito da acqua di lavaggio satura. Il richiamo al paragrafo di "Gestione rifiuti prodotti" non consente di individuare con esattezza il CER assegnato a questo rifiuto, né le quantità che si prevede di produrre.

E' pertanto necessario che la tabella 4-4 a pag.44 della Relazione Tecnica venga integrata con la descrizione, per ciascun rifiuto prodotto, del suo stato fisico, nonché con le quantità che si prevede di produrre nell'esercizio annuale dell'attività.

Emissioni in atmosfera

La relazione tecnica (All.1) e la relazione specialistica (All.4) forniscono alcuni ulteriori dettagli progettuali rispetto alla versione esaminata durante il procedimento di VIA, senza tuttavia raggiungere quel livello di approfondimento e dettaglio già richiesto durante la fase istruttoria di VIA e nella quale il Proponente aveva spesso soddisfatto alle richieste di chiarimento ARPAT proprio rinviando alla successiva fase autorizzativa.

Si ritiene necessario che siano esplicitati con maggior dettaglio i criteri progettuali che stanno alla base del dimensionamento dell'impianto di trattamento aria.

Piano di monitoraggio e controllo (PMC)

Si osserva che il PMC è stato redatto in analogia con il format ARPAT, sviluppando nella parte iniziale le tematiche specifiche dell'attività in esame.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera:

- I parametri e la frequenza di monitoraggio in corrispondenza dei due punti di emissione sono correttamente indicati dal Proponente al paragrafo 4.2 della proposta di PMC. In relazione ai metodi di misura, si ritiene possibile rimandare, in prima istanza, alla BAT n.8 delle BATC-WT, sebbene ad oggi non siano fornite indicazioni per NH₃ e H₂S.
- Al paragrafo 4.6, il Proponente manifesta la volontà di verificare l'impatto massimo delle emissioni odorigene attraverso uno studio specifico, in seguito all'esercizio dell'impianto, senza tuttavia fornire ulteriori indicazioni in merito a tempistica e modalità.

A questo proposito, si richiamano le valutazioni già espresse in relazione all'applicazione delle BAT n. 10 e 12 delle BATC-WT.

Per quanto riguarda le emissioni in acqua:

- Al paragrafo 5.2 manca la previsione del monitoraggio delle acque superficiali interessate dall'attività

Per quanto riguarda rumore e amianto, si rimanda a quanto già osservato nei paragrafi dedicati a queste matrici.

Il PMC dovrà inoltre prevedere la restituzione dei dati relativi alle quantità di rifiuti pericolosi gestiti in relazione alle diverse caratteristiche di pericolosità allo scopo di verificare l'esclusione dell'azienda dall'assoggettabilità alla normativa Seveso di cui al D.Lgs.125/2015.

L'esame approfondito del PMC sarà in ogni caso svolto a chiusura del percorso autorizzativo, anche in considerazione della necessità di disporre della documentazione completa delle informazioni sopra richieste per eventuali ulteriori valutazioni/integrazioni.

CONCLUSIONI

In merito alla richiesta di rilascio di AIA in oggetto, sulla base dell'istruttoria del funzionario incaricato e concordando con essa, **si ritiene necessario che l'azienda integri la documentazione presentata con le seguenti informazioni richieste nel presente parere e di cui si riportano di seguito le principali:**

- 1 (BAT1) il proponente dovrà prevedere e illustrare, oltre alle procedure di controllo, la tracciabilità delle verifiche e delle manutenzioni svolte attraverso idonea registrazione. Quanto sopra con particolare riferimento agli impianti di trattamento emissioni.
- 2 (BAT3) nei flussogrammi semplificati, dovranno essere inserite indicazioni sulle fasi in cui possono potenzialmente originarsi emissioni in atmosfera e/o odorigene.
- 3 (BAT3) dovranno essere forniti ulteriori approfondimenti in relazione alle emissioni caratteristiche in corrispondenza delle sorgenti, ossia le emissioni presenti in relazione ai diversi rifiuti che potranno essere gestiti (ingresso nel diagramma/inventario dei flussi gassosi).
- 4 (BAT4) dovrà essere fornito un riscontro oggettivo del rispetto di quanto indicato alle lettere c) *funzionamento sicuro del deposito* e d) *spazio separato per il deposito e la movimentazione di rifiuti pericolosi imballati*.
- 5 (BAT10) il monitoraggio degli odori dovrà essere effettuato in coerenza con le norme indicate nella BAT10.
- 6 (BAT12) il Gestore dovrà predisporre il Piano di gestione degli odori, con particolare riferimento al protocollo di risposta di eventi odorigeni identificati (anche avvalendosi della possibilità di emettere comunicati attraverso il proprio sito web aziendale) e al programma di prevenzione e riduzione degli odori.
- 7 (BAT13) dovrà essere giustificata sulla base di considerazioni oggettive la valutazione di inapplicabilità della tecnica a) di riduzione degli odori secondo quanto riportato nel corpo del parere.
- 8 (BAT14) dovrà essere valutata la volumetria massima dei rifiuti che possono essere gestiti dall'impianto all'interno dell'edificio (in relazione all'applicabilità della tecnica d) e i controlli previsti per verificare regolarmente il buon funzionamento delle attrezzature di protezione quali, ad esempio, tende lamellari, porte ad azione rapida.
- 9 (BAT14) lettera g) le procedure aziendali dovranno prevedere chiaramente l'attività di pulizia delle superfici interessate dall'attività mediante spazzatrici meccaniche e mezzi ad acqua
- 10 Si richiama il gestore alla conformità alle BAT19 (lettere d e h) e 21 al fine di minimizzare il rischio di contaminazione di suolo e sottosuolo.
- 11 Dovrà essere dichiarata la fonte di approvvigionamento di acqua industriale diversa da quella potabile, oltre alle acque meteoriche raccolte dai pluviali
- 12 Dovrà essere dimostrata oggettivamente l'assenza di contaminazione delle Acque Meteoriche che dilavano le aree esterne all'impianto, presentando il Piano di Gestione e un piano di monitoraggio delle stesse.
- 13 Dovranno essere descritte le modalità con le quali l'operatore presente in accettazione

- verifica che il rifiuto in ingresso sia effettivamente quello che risulta dalla documentazione di accompagnamento.
- 14 La planimetria delle aree interessate dall'attività dovrà indicare chiaramente quelle individuate per la sosta dei rifiuti sottoposti a controllo e per rifiuti già controllati e non conformi.
- 15 Dovranno essere definiti nel dettaglio gli aspetti sito specifici relativi alla tipologia impiantistica, ai rifiuti miscelati e al destino della miscela, in particolare:
- i criteri di miscelazione, con specificazione che si tratti di miscelazione in deroga o non in deroga al comma 1 dell'art. 187 e con indicazione della tipologia del successivo impianto di destino e dello specifico trattamento (ad es. miscelazione non in deroga finalizzata alla produzione di miscele per l'incenerimento D10 con diverse tecnologie);
 - le tipologie di rifiuti oggetto di miscelazione, relativi codici CER, eventuali sostanze/materiali e ragioni tecniche del loro utilizzo in funzione del destino del gruppo di miscelazione;
 - la potenzialità, espressa in tonnellate/giorno e in t/anno, dell'operazione di miscelazione (suddivisa tra R e D) con specificazione della quota parte attribuibile ai rifiuti pericolosi;
 - le attrezzature, aree e modalità operative che si intendono utilizzare in funzione dei gruppi di miscelazione, da inserire in una specifica sezione del Piano di Gestione Operativa;
 - le modalità di caratterizzazione delle miscele (frequenza di caratterizzazione, dimensione dei lotti, ricorso ad analisi, ecc.).
- 16 In merito alla capacità di contenimento delle baie, ritenendo che le valutazioni fatte non siano sufficientemente cautelative, il gestore dovrà confermare l'esistenza della capacità di stoccaggio necessaria per contenere le quantità richieste sulla base dei dati di peso specifico riferibili ai diversi CER.
- Quanto sopra anche in considerazione della necessità di disporre degli spazi utili all'impiego delle attrezzature e dei macchinari necessari alle attività di gestione (tramogge, escavatori, ecc.).
- 17 Il programma di monitoraggio delle fibre di amianto dovrà essere rivisto alla luce delle indicazioni contenute nel parere al par.4.
- Inoltre dovranno essere presentati il Piano di Gestione Operativa e il Piano di Emergenza contenenti gli approfondimenti richiesti in fase di esclusione dalla VIA in merito a questa matrice.
- 18 Per quanto riguarda eventuali emissioni odorigene prodotte dall'attività, in considerazione dei rifiuti gestiti, che comprendono tipologie a contenuto organico /biodegradabile, nonché della necessità di stabilizzazione di alcuni richiamata nella relazione, dovrà essere approfondita la questione già in fase progettuale, come già evidenziato in relazione alle BAT 10 e 12 (Elaborazione del "Piano Gestione Odori") delle BATC-WT.
- Di conseguenza il proponente dovrà rivalutare l'idoneità del sistema di trattamento emissioni con valutazione della modellistica degli impatti attesi, in riferimento alle emissioni odorigene nonché alle altre sorgenti presenti sul territorio.
- 19 In relazione alle emissioni diffuse dovute al traffico, si chiede di descrivere più chiaramente quanto è stato previsto in risposta alla prescrizione 5d).
- 20 Dovrà essere adeguatamente sviluppato l'aspetto valutativo degli inquinanti potenzialmente prodotti ed emessi dai rifiuti trattati. A livello progettuale dovrà essere giustificata con

maggior dettaglio la descrizione della scelta dei due diversi trattamenti in relazione alla tipologia di inquinanti attesi e quindi, in ultima analisi, alle diverse tipologie di CER gestiti. A tale proposito si sottolinea che in nessuno dei documenti presentati sono riportate indicazioni relative alla specifica ubicazione dei diversi CER nelle sei baie disponibili. Si ritiene necessario infine che siano esplicitati con maggior dettaglio i criteri progettuali che stanno alla base del dimensionamento dell'impianto di trattamento aria.

- 21 In merito all'applicabilità della normativa Seveso si richiede che il Proponente individui e adotti un idoneo sistema di registrazione e contabilizzazione delle quantità dei rifiuti pericolosi in ingresso in funzione delle loro caratteristiche di pericolosità, in modo da non superare in nessun caso le soglie.
E' necessario inoltre che il proponente fornisca i riferimenti normativi utilizzati per determinare la correlazione tra i criteri HP dei rifiuti, determinati secondo i Regolamenti UE n. 357/14 e n. 997/17, e le caratteristiche di pericolosità delle sostanze ai sensi del CLP Reg 1272/2008/UE.
- 22 E' necessario che il proponente verifichi l'effettivo recapito della fossetta perimetrale recettore dello scarico domestico, in considerazione di quanto espresso nel corpo del testo
- 23 In considerazione del precedente utilizzo del capannone, il gestore dovrà dimostrare che non sono presenti al suo interno caditoie o griglie di raccolta che possano convogliare in ambiente eventuali reflui prodotti, che in tal caso pertanto si configurerebbero come scarichi.
- 24 Anche allo scopo di verificare la sostenibilità della scelta dell'azienda di trattare i reflui prodotti come rifiuti liquidi, è necessario che la tabella 4-4 a pag.44 della Relazione Tecnica venga integrata con la descrizione, per ciascun rifiuto prodotto, del suo stato fisico, nonché con le quantità che si prevede di produrre nell'esercizio annuale dell'attività.

A disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario

Distinti saluti

Responsabile del Dipartimento
dott. Giancarlo Sbrilli ⁵

⁵ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art.71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993

Prot n°

Rif. to

Piombino, 18/10/2018

Al RESPONSABILE SUAP
COMUNE DI PIOMBINO

REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Bonifiche e Aut.Rifiuti
FIRENZE

Azienda USL Toscana nord ovest



Azienda USL Toscana Nord Ovest 23 ottobre 2018
Prot: 20180004510EN00000PREV19498



Parere Gruppo Nuovi Insediamenti Produttivi
Azienda: WECOLOGISTIC Srl
Oggetto: AIA art. 29-quater D.Lgs 152/2006 e s.m.i. - Installazione IPPC 5.1
Piattaforma logistica per lo smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi
Ubicazione: Loc. Ischia di Crociano - Piombino

Vista la documentazione in margine, il Gruppo ritiene utile inviare copia del parere già espresso al comune di Piombino, valutato che quanto presentato non si riferisce alle richieste di dettaglio a suo tempo richieste, compresa l'identificazione del corpo recettore

Dipartimento di Prevenzione
Livorno
GRUPPO NUOVI
INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI

Zona Val di Cornia

Via Forlanini n. 26
57025 - Piombino (LI)
Tel. 0565.67570
Segreteria tecnica:
manuela.moranduzzo@uslnordovest.toscana.it

PEC: prevenzionevdc.asl6@postacert.toscana.it

Coordinatore: ing. Alessandro Musmeci

U.F. Igiene Pubblica

U.F. Prevenzione, Igiene e Sicurezza
Luoghi di lavoro

dott. Alessandro Barbieri

ing. Alessandro Musmeci

Certificato UNI EN ISO 9001:2008
DNV / n° 170003-2014-AQ-ITA-ACCREDIA

Azienda Usi
Toscana nord ovest
sede legale
via Cocchi, 7
56121 - Pisa
P.IVA: 02198590503

Prot n° 129614

del 7/8/2018

Piombino, 03/08/2018

AI RESPONSABILE SUAP
COMUNE di PIOMBINO

Azienda USL Toscana nord ovest

Parere Gruppo Nuovi Insediamenti Produttivi
Azienda: WECOLOGIST
Oggetto: AIA di cui all'art. 29 bis e ss del D.Lgs 152/2006 per l'impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi
Ubicazione: Loc. Ischia di Crociano



Azienda USL Toscana Nord Ovest 23 ottobre 2018
Prot: 2018/018845/LCEN/0000/PRE/VP/PS

Esaminato il progetto in margine, si osserva quanto segue

IN AMBITO DI IGIENE PUBBLICA

Valutato che la progettazione ha ottenuto il parere regionale relativo all'assoggettabilità a VIA, e che la nuova documentazione risponde anche ai quesiti/prescrizioni posti in quella sede valutativa da questa U.F. di Igiene Pubblica in particolare circa la coerenza della capacità di stoccaggio rapportata alla quantità di rifiuti che si intendono lavorare, e la creazione di stoccaggi inappropriati, specialmente se ubicati all'esterno;

vista la dichiarazione che gli scarichi previsti riguarderanno solo reflui civili provenienti dai servizi (5/6 a.e.), non essendovi necessità di acqua nelle lavorazioni

per quanto di competenza, si richiede quale sia il recettore finale dello scarico trattato da Imhoff e depuratore, stoccato in serbatoio e poi avviato "all'unità di pompaggio"

IN AMBITO DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Dalla documentazione presentata non si individuano chiaramente i seguenti elementi utili alla valutazione:

- stima numero addetti diviso per genere MF
- dettagli di progettazione dell'impianto di aspirazione. Nello specifico: l'inquinante da evacuare, le lavorazioni su cui insistono i punti di captazione, la durata media delle lavorazioni, la distanza degli operatori dalla sorgente, la velocità di cattura, le temperature di ingresso in cappa, uno schema di impianto quotato (dimensionamento)
- descrizione sintetica del ciclo lavorativo con evidenziazione delle singole fasi e degli impianti e macchine usate per ciascuna fase

Dipartimento della
Prevenzione

Gruppo NIP
Val Di Cornia

Via Forlanini n. 26
57025 - Piombino (LI)
Tel. 0565.67570

PEC: direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

Coordinatore
Ing. Alessandro Mismeci

Certificato UNI EN ISO 9001:2008
DNV / n° 170003-2014-AQ-ITA-ACCREDIA

Azienda Usi
Toscana nord ovest
sede legale
via Cocchi, 7
56121 - Pisa
P.IVA: 02198590503

- un'individuazione delle nocività e degli interventi previsti per la loro eliminazione (polveri, fumi e nebbie, gas, vapori, rumore, alte/basse temperature, umidità)
- apparecchi di sollevamento e trasporto
- RAI del capannone
- invio di una modifica progettuale che preveda un collegamento diretto tra docce e spogliatoio

NOTA

Le informazioni sopra elencate sono parzialmente presenti nelle varie relazioni ma citate in modo generico e non esaustivo.



Responsabile istruttoria tecnica: Manuela Moranduzzo

U.F. Igiene Pubblica
dott. Alessandro Barbieri

Coordinatore NIP
U.F. Prevenzione, Igiene e Sicurezza
Alessandro Musmeci

Dipartimento della
Prevenzione

Gruppo NIP
Val Di Cornia

Via Forlanini n. 26
57025 - Piombino (LI)
Tel. 0565.67570

PEC: direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

Coordinatore
Ing. Alessandro Musmeci

Livorno, 12/10/2018
Prot. n. 0018246/18

Spett.le REGIONE TOSCANA
Settore Bonifiche e Autorizzazione Rifiuti
U.O. Autorizzazione Rifiuti
Presidio Zona Centro Costa
Via G. Galilei, 40
57122 - Livorno

OGGETTO: WECOLOGISTIC Srl - Installazione IPPC 5.1, allegato VIII parte seconda: "Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: ..omissis". Piattaforma logistica per lo smaltimento e/o recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi", da ubicare in loc. Ischia di Crociano nel Comune di Piombino (LI) Articolo 29-quater del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. - Rilascio *dell'autorizzazione integrata ambientale* (AIA) ai fini della realizzazione ed esercizio dell'installazione da ubicare loc. Ischia di Crociano nel Comune di Piombino (LI). Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e s.m.i. - **contributi tecnici istruttori** -

In merito alla Vs. richiesta, relativa all'ottenimento del parere di competenza per i servizi gestiti da ASA del progetto in oggetto, quest'Azienda conferma il *Parere preventivo favorevole* espresso con prot. 19274 in data 21/09/2017 di cui si allega copia.

Restiamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale chiarimento ed informazione.

Distinti saluti

Il Dirigente
Programmazione
e Gest. Investimenti
Fabrizio Pacini
Il presente documento è conforme all'originale
allegato al verbale di cui è stato redatto il presente
documento firmato digitalmente e conservato negli Archivi di
ASA SPA ed è stato sottoscritto digitalmente
da Fabrizio Pacini il 12/10/2018

A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A

Capitale sociale interamente versato € 28.613.406,93
C.F. e P.I. Registro Imprese della Maremma e del Tirreno n. 01177760491 - R.E.A. n. 103940
Sede Legale: Via del Gazometro, 9 - 57122 Livorno

Fax +39 0586 246515 - Commerciale: da rete fissa e mobile 800 010 303
Pronto Intervento da rete fissa e mobile: servizio idrico e fognatura 800 139 139 - servizio gas 800 417 417

www.asaspa.it - PEC: asaspa.protocollo@legalmail.it - Sportello on-line per le operazioni commerciali: www.asaspa.it/web/asasi
twitter @ASA_SpA - facebook ASA spa



Livorno, 21/09/2017

Prot. n. 0019274/17

Spett.le

REGIONE TOSCANA

Direzione Ambiente ed Energia

Settore Valutazione Impatto Ambientale

Valutazione Ambientale Strategica

OO.PP. di interesse strategico regionale

Piazza Unità italiana, 1

50123 Firenze

OGGETTO: Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, relativo al progetto di **realizzazione di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in località Ischia di Crociano, Piombino (LI)**. Proponente: Wecologic S.r.l. - **Richiesta di contributi tecnici istruttori** -

In merito alla Vs. richiesta, relativa all'ottenimento di "contributi tecnici istruttori", si trasmette il parere di competenza per i servizi di acquedotto e fognatura nera relativi al progetto in oggetto. **Parere preventivo favorevole** con le seguenti osservazioni e prescrizioni:

Acquedotto:

Dalla stima desunta dall'elaborato tecnico "Progetto Preliminare", si deduce che a pieno regime le persone che orbiteranno nel sito (dirette e indirette causate dall'indotto) sarà di 25 unità (tabella n.5 pag. 30). Per detta stima non riscontriamo problemi nell'approvvigionare la struttura per un uso potabile e sanitario pur consigliando l'installazione di un autoclave. Tuttavia si precisa che non sarà ammesso l'uso di acqua potabile per scopi non pertinenti; in particolare ci riferiamo al punto 6.2.4 dello "Studio Preliminare Ambientale" relativamente al lavaggio dei piazzali e delle cosiddette "baie". Per tale attività dovrà essere trovata una soluzione alternativa.

Fognatura nera

Per il recapito dei reflui civili, considerando la tipologia di attività e il dato relativo agli abitanti equivalenti (12/13 AE) riteniamo ammissibile ma non obbligatorio il recapito in fognatura della struttura. Ciò in quanto la distanza tra l'area d'impianto e la rete pubblica di fognatura più vicina è molto elevata. Dalla documentazione presentata non risulta che il Proponente abbia indicato come intenda smaltire i reflui in questione ovvero tramite un proprio impianto di trattamento o con l'allaccio alla rete pubblica. In quest'ultimo caso si fa presente che la

A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A

Capitale sociale interamente versato € 28.613.406,93

C.F. e P.I. Registro Imprese della Maremma e del Tirreno n. 01177760491 - R.E.A. n. 103940

Sede Legale: Via del Gazometro, 9 - 57122 Livorno



Fax +39 0586 246515 - Commerciale: da rete fissa e mobile 800 010 303

Pronto Intervento da rete fissa e mobile: servizio idrico e fognatura 800 139 139 - servizio gas 800 417 417

www.asaspa.it - PEC: asaspa.protocollo@legalmail.it - Sportello on-line per le operazioni commerciali: www.asaspa.it/web/asasi

@ASA_SpA -  ASA spa



realizzazione delle canalizzazioni e dell'eventuale impianto di sollevamento per l'allaccio alla pubblica fognatura saranno interamente a carico del Proponente. In sede di progetto definitivo il Proponente dovrà presentare la soluzione prescelta con adeguata documentazione tecnica. Nel caso di allaccio alla rete pubblica la Scrivente fornirà le prescrizioni del caso.

Si ricorda che la realizzazione degli allacci ai servizi Acquedotto e Fognatura nera, per la parte posta su suolo pubblico (comunale, provinciale ecc.) rimane subordinata al rilascio dei pareri da parte degli Enti proprietari delle strade ed al pagamento dei relativi oneri.

Sempre in sede di progetto definitivo, il Proponente dovrà fornire insieme agli elaborati della rete di acquedotto e fognatura interna all'area d'impianto, i seguenti dati minimi:

1. volume idropotabile relativo al fabbisogno giornaliero e annuo della struttura.
2. Qualora si chiedesse di recapitarli in pubblica fognatura, volume giornaliero dei liquami civili scaricati.

Restiamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale chiarimento ed informazione.

Distinti saluti

Il Dirigente
Programmazione
e Gest. Investimenti
L'originale è conservato presso l'Archivio
della Scrivente ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.
82/2011 e il corrispondente documento firmato
digitalmente è conservato negli Archivi di
ASA SPA ed è stato sottoscritto digitalmente
da Fabrizio Pacini il 21/09/2017



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Toscana e Umbria

Trasmesso via PEC
Non segue originale

Livorno, 17.11.2018

Prot. n. 2018/16557/DRTU

Alla
REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE Bonifiche, autorizzazioni rifiuti
regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: WECOLOGISTIC Srl

Piattaforma logistica per lo smaltimento e/o recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, da ubicare in loc. Ischia di Crociano nel Comune di Piombino (LI).

Articolo 29-quater del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. - Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai fini della realizzazione ed esercizio dell'installazione da ubicare loc. Ischia di Crociano nel Comune di Piombino (LI).

Convocazione I seduta Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 e 14 ter della Legge 241/1990.

Con nota prot. n. 50573 del 05.11.2018, codesta Amministrazione ha chiesto alla Scrivente Agenzia di partecipare alla Conferenza di Servizi indetta per il giorno 20 Novembre 2018 alle ore 10,00 relativamente alla realizzazione ed esercizio del progetto proposto da Wecologistic srl denominato: "Piattaforma logistica per lo smaltimento e/o recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi", da ubicare in loc. Ischia di Crociano nel Comune di Piombino (LI) , riferito all'installazione IPPC 5.1.

La Scrivente esaminata la documentazione depositata, pur ritenendo di non dover partecipare alla conferenza di servizi, esprime parere favorevole, esclusivamente sotto l'aspetto dominicale, al progetto di cui trattasi da ubicare su aree di Demanio Pubblico dello Stato Ramo Bonifica, non rilevando motivi ostativi.

Per ogni esigenza e qualsiasi chiarimento, potrà essere contattato il referente dell'istruttoria Claudio Tommasini al numero telefonico 055.200.71.327 o all'indirizzo di posta elettronica claudio.tommasini@agenziademesio.it.

Cordiali saluti

Il Responsabile
Alessandro Pasqualetti



Via Lampredi 45 - 57121 - Livorno - Tel. 055.200.711 - Faxmail 06 50516066

e-mail: dre.ToscanaUmbria_STLI@agenziademesio.it

PEC: dre_toscanaumbria@pce.agenziademesio.it



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Prot. n. del 0009137 10 DIC, 2018

A:

Regione Toscana

Direzione Ambiente ed Energia

Settore Bonifiche ed Autorizzazione Rifiuti

regionetoscana@postacert.toscana.it

alla c.a. Ing. A. Rafanelli

Ns. rif. Prot. n. 8368 del 14/11/2018

Vs. rif. Prot. n. 521467 del 14/11/2018

Oggetto: WECOLOGISTIC Srl - Procedura di rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai fini della realizzazione ed esercizio di una piattaforma logistica per lo smaltimento e/o recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi" da ubicarsi in loc. Ischia di Crociano, nel Comune di Piombino (LI).

Premesso che:

- Con Vs nota prot. num. 37990 del 05/11/2018 (Ns prot. num. 8069 del 06/11/2018) è stato trasmesso il materiale relativo alla procedura di cui all'oggetto.
- Con Vs nota prot. num. 521467 del 14/11/2018 (Ns prot. num. 8368 del 14/11/2018) è stata comunicata l'indizione della relativa Conferenza dei Servizi per il giorno 11/12/2018.
- Questo Ente si era già espresso nella fase di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale del progetto (contributi Ns prot. num. 4485 del 28/09/2017 e num. 6445 del 19/12/2018).

Preso atto che l'intervento è stato escluso, con prescrizioni, dalla Procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale (Decr. Dirig. num. 682 del 24/01/2018).

Visto il materiale trasmesso, si evidenzia quanto segue.

Relativamente alle competenze della Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale il quadro pianificatorio di riferimento è il seguente:

Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGRA). Approvato con D.P.C.M. del 27 ottobre 2016 e consultabile all'indirizzo http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=55, rappresenta lo strumento di pianificazione di riferimento per la pericolosità ed il rischio da alluvioni e sostituisce, tra gli altri, il Piano di Assetto Idrogeologico per il bacino regionale Toscana Costa (approvato con deliberazione num. 13 del 25 gennaio 2005) per quanto riguarda la pericolosità idraulica.

In detto PGRA l'area oggetto di intervento risulta interessata da livelli di pericolosità P1 (pericolosità da alluvione bassa), pertanto trova applicazione l'art. 11 della Disciplina di piano e non è prevista espressione di parere da parte di questa Autorità.

Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) per la pericolosità ed il rischio da frana.

Il PAI (deliberazione num. 13 del 25 gennaio 2005, 'Approvazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino di rilievo regionale Toscana Costa') mantiene i propri contenuti per quanto riguarda la pericolosità ed il rischio da frana.

Con riferimento alle problematiche connesse con la pericolosità geomorfologica, il progetto ricade in un'area non classificata a pericolosità nelle mappe di detto PAI.

Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PdG). Il PdG (approvato con D.P.C.M. del 27 ottobre 2016 e consultabile all'indirizzo http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=57), rappresenta lo strumento di pianificazione e gestione della risorsa idrica previsto dalla direttiva 2000/60/CE. Finalità del Piano è il raggiungimento del buono stato ambientale per tutti corpi idrici, superficiali e sotterranei. Le nuove previsioni non dovranno quindi produrre deterioramento dei corpi idrici eventualmente interessati né essere causa del non raggiungimento dei relativi obiettivi di qualità previsti dal Piano. Con riferimento al quadro conoscitivo del suddetto PdG, si segnala che l'area del progetto è prossima ai seguenti corpi idrici:

Corpo idrico superficiale "*Fosso Carnia vecchia*" (IT09C1_ROOOTC174CA), classificato in stato ecologico "*sufficiente*" (3) e chimico "*buona*" (2) e con l'obiettivo di raggiungere uno stato ecologico meno stringente del buono e il mantenimento di quello chimico.

Corpo idrico superficiale "*Fosso Carnia valle*" (IT09CI_R000TC092CA), classificato in stato ecologico "*sufficiente*" (3) e chimico "*buona*" (2) e con l'obiettivo di raggiungere uno stato ecologico buono al 2027 ed il mantenimento di quello chimico.

Corpo idrico costiero "*Costa di Follonica*" (IT09CI_ROOOTC008AC), classificato in stato ecologico "*buono*" (2) e chimico "*non buona*" (3) e con l'obiettivo di raggiungere lo stato chimico "*buono*" nel 2021 e il mantenimento di quello ecologico.


Corpo idrico sotterraneo "*Corpo idrico della pianura del fiume Cornia*" (IT0932CT020), classificato in stato quantitativo "*non buona*" (3) per intrusione salina o bilancio idrico e chimico "*non buona*" (3) e con l'obiettivo di raggiungere uno stato quantitativo e chimico buono nel 2027.

Il dettaglio degli stati qualitativi e degli obiettivi ambientali è disponibile sul sito web di questo Ente all'indirizzo http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/task00_elenco_ci.php?reg=9&lingua=ITA. In relazione al PdG non è prevista espressione di parere da parte di questa Autorità, tuttavia dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari affinché la realizzazione degli interventi non produca il deterioramento dei corpi idrici interessati, né sia causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano.

Restano valide, quali raccomandazioni, le indicazioni di cui ai Ns precedenti contributi di cui alla fase di valutazione di assoggettabilità a VIA (Ns prot. num. 4485 del 28/09/2017 e num. 6445 del 19/12/2018).

Disponibili ad eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Ing. Massimo Lucchesi



ib/adg 06.12.2018

All'attenzione del responsabile del procedimento Ing. Andrea Rafanelli
RegioneToscana Direzione Ambiente ed Energia Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti
posta elettronica certificata PEC : regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto:

Osservazioni in merito aggiornamento dell'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (art. 29-quater, comma 3, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) a seguito di istanza AIA vigente per la realizzazione ed esercizio del progetto denominato: "Piattaforma logistica per lo smaltimento e/o recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi", da ubicare in loc. Ischia di Crociano nel Comune di Piombino (LI) , riferito all'installazione IPPC 5.1

Proponente : Wecologic Srl

Il progetto, proponente Wecologic Srl, è descritto nella "Sintesi non Tecnica" ,
pubblicato congiuntamente al presente avviso al seguente indirizzo:

<http://www.regione.toscana.it/-/conferenze-di-servizi-per-aia-autorizzazioneintegrata-ambientale>

al link Conferenze di Servizi per AIA - Autorizzazione Integrata Ambientale

A seguito dell' AVVISO PUBBLICO DI AVVENUTO DEPOSITO DI ISTANZA PER IL RILASCIO dell'
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (art. 29-quater, comma 3, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) a seguito di
istanza AIA vigente per la realizzazione ed esercizio del progetto denominato: "Piattaforma logistica per lo
smaltimento e/o recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi", da ubicare in loc. Ischia di Crociano nel
Comune di Piombino (LI) , riferito all'installazione IPPC 5.1 Proponente Wecologic Srl (Pubblicato sul sito
regionale in data 26/09/2018), i sottoscritti cittadini:



DEGANI ROBERTA nata a Taranto il 23/07/1963 residente a Piombino Località Colmata 17 codice fiscale DGNRRT63L63L049T;

DANZI LUIGI nato a Lovere (BG) il 20/09/1962 residente a Piombino Via Grandi 4 codice fiscale DNZLGU62P20E704M

TRIFIRO' ANTONINO nato a Santa Lucia della Mela (ME) il 20/07/1946 residente a Piombino Località Bocca di Cornia 2 codice fiscale TRFNNN46L20I220Y;

REGINI MARIACRISTINA nata a Piombino il 24/11/1963 residente a Piombino Loc. Fiorentina 52C codice fiscale RGNMCR63S64G687D;

MATTEONI GIANCARLO nato a Piombino il 15/06/1949 residente in località Colmata 18 codice fiscale MTTGCR49H15G687S;

DERVISHI ALESSANDRO nato a Piombino il 26/01/1952 residente in località Bocca di Cornia 6 codice fiscale DRVLSN52A26G687T

PREZIOSI UGO nato a LIVORNO il 09/11/1957 residente a Piombino in via Landino Landi 62 cod. fiscale PRZGUO57S09E625K

CARLETTI RENZO nato a PIOMBINO il 14/04/1952 residente a Piombino in via Torino 34 cod. fiscale CRLRNZ52D14G687K

CRISTINA QUOCHI nata a PIOMBINO il 27/03/1967 residente a Piombino Lungomare Marconi 59 cod. fiscale QCHCST67C67G687Y

AURORA FINOCCHIARO nata a PISTOIA 09/06/1990 residente a Piombino in via Buozzi 11/A cod. fiscale FNCRRA90H49G713V

NIDE DA MOMMIO nato a Piombino il 12/09/1951 residente a Piombino in via Sicilia 8 cod. fiscale DMMNDI51P52G687I

MUTI SABINA nato a Portoferraio 30/06/1975 residente a Piombino in via G.Bruno
cod. fiscale MTUSBN75H70G912I

MEINI LUCA nato a PIOMBINO 05/12/1973 residente a Piombino in via G.Bruno 8
cod. fiscale MNELCU73T05G687N

DELLA SCHIAVA ERIKA nato a PIOMBINO 15/02/1964 residente a Piombino in via LUNGOMARE MARCONI 140 cod. fiscale DLLRCE64B55G687B

MARIELLA CAIETTI nato a ROSIGNANO MARITTIMO 01/02/1958 residente a Piombino in via DELLA MARINA 15 cod. fiscale CTTMLL58B41H570O

MARIA CATERNELO nato a 10/03/1966 residente a Piombino in via DE NICOLA 22
cod. fiscale CTRMRA66C50L331R

ENRICO CASINI FIDANZA nato a PIOMBINO 02 /01/1993 residente a Piombino in via BUOZZI 11/A
cod. fiscale CSNNRC93A02G687M

CINZIA MUROLO nato a PIOMBINO 10/06/1966 residente a Piombino in via DALMAZIA 4
cod. fiscale MRLCNZ66H5CG687U

FEDERICA BALZANO nato a PISA 29/02/1984 residente a Piombino in via AMENDOLA 23
cod. fiscale BLZFRC84B69G702X

SIMONA CAPRA nato a TORINO 18/06/1970 residente a Piombino in via SAN FRANCESCO 12
cod. fiscale CPRSMN70H58L219R

GUERRA CATIA nato a PIOMBINO 22/01/1966 residente a Piombino in LOCALITA' GUINZANE 16
cod. fiscale GRRCTA66A62G687P

FABRIZIO FILIPPINI nato a Portoferraio 15/03/1962 residente a Piombino in Loc.Ghiaccioni29/1R

Cod. fiscale FLPFRZ62C15G912E

- 1) FORMACION GIULIO DANAS 19-04-1957 CASTEL GIORGIO
RESIDENTE VIA ILIO BARONINI 18
SEMERARO MARIA GRAZIA (19-07-1948) POMBINO
RESIDENTE A POMBINO, VIA CAVOUR, 24
- 2) DEGANI MARIA TERESA - NATA A TARANTO (TA) IL 5/2/1958
RESIDENTE A VENTURINA (LI) - VIA PIETRO SANCI LUZZANELLA, 19
- 3 CLAUDIA RETALI POMBINO (LI) VIA GRANDI 26. 30-02-65
- 4 BETTINI TOMMASO POMBINO (LI) CROCIATA 147 - 08-12-1960 POMBINO
- 5 LUCA CURLI ~~POMBINO~~ VENTURINA VIA DEZ BOTACCIO 22
NATO A POMBINO IL 16/11/1977
- 6 GIARDINO TOMMASO POMBINO C/LOTTA 147 via a Livorno 08/9/73
- 7 NEPI GIOVANNI VENTURINA VIA CALSANELLE 78 NATO A POMBINO 23-06-53
- 8 SUICH SONIA VENTURINA VIA DELLE CALSANELLE 78 NATA LIVORNO 27-12-57
- 9 BACCI SABRINA POMBINO VIA CAVOUR 24 via a POMBINO 7/4/67
- 10 TRIFIRÒ ELISA POMBINO LOC. BIRCA DI UENIAC via a Pomb
26/01/76
- 11 ADAMI FRANCESCO POMBINO LOC. BIRCA DI UENIAC via a Pomb
11/12/73
- 12 LISA ROVINI POMBINO VIA DEZIMIZ via a Pombino 23-8-69
- 13 LEONARDO MCCI VIA DEI CAVALLETTI 3 - POMBINO 6/11/1982
- 14 VIA SILVIA RINA 74 POMBINO (LI) 28/09/1968
- 15 PREZIOSI UGO 9-11-1957 LIVORNO

- 33 PAOLA PAMPI NATA A PIOMBINO IL 22/02/73
RESIDENTE A PIOMBINO VIA NOMELLINI, 5
- 34 STEFANO IACOPUCCI NATO A PIOMBINO IL 24/12/69
RESIDENTE A PIOMBINO VIA NOMELLINI, 5
- 35 MANUELA CAPPELLINI NATA A CAMPIGUA H. MA IL 12/07/64
RESIDENTE A PIOMBINO - VIA SALIVOLI, 42
- 36 CIURLI JURCA NATA A PIOMBINO IL 27/08/20
RESIDENTE A PIOMBINO LOC FIORENTINA 12/12
- 37 CONSOLA ANDREA NATO A PIOMBINO IL 06-03-76
RESIDENTE A PIOMBINO LOC. FIORENTINA 12/12
- 38 Corrado Via Valle e Treguardo sr 7/7/51
Abit. - / Via P. Nume 9.
- 39 ALFARANO MASSIMO NATO AD ALISEI (LE) 10/03/72
RES. PIOMBINO VIA LUCCA, 8
- 40 SUICH VALTER NATO A LIJORNO (LI) 27/10/1951
RES PIOMBINO VIA MONTECRISTO, 3
- 41 COSIMI MARIAELENA NATA A PIOMBINO (LI) IL 21/03/1984
RES PIOMBINO, VIA GUIDO ROSSA, 15.
- 42 MASSIMO SACCA DORI, NATO A PIOMBINO IL 12/11/65
RESIDENTE IN PIOMBINO IN VIA FRANCESCO DE' AULIS 22
- 43 VANESSA GUERARDINI NATA A PIOMBINO IL 02/08/1973
RESIDENTE IN PIOMBINO VIA BOCCIONI 28
- 44 GIANLUCA CHILLO NATO A PIOMBINO IL 24/2/1984
RESIDENTE A PIOMBINO VIA SANQUIRICO 3/6
- 45 MARTINI NIKOLAS NATO A PIOMBINO IL 08/01/2002
RESIDENTE A PIOMBINO IN VIA GUIDO ROSSA, 15

OSSERVAZIONE N.1 SUI MOTIVI DELL'INSEDIAMENTO

Il proponente scrive:

“La scelta dell’insediamento dell’impianto in oggetto a Piombino deriva dall’evidenza della necessità di un polo di razionalizzazione, gestione e trattamento di rifiuti speciali ad oggi mancante e necessario in una zona dove esistono ed operano Aziende dedite a molteplici campi di attività, dall’agricoltura alla siderurgia.

La prospettiva di recupero del comparto Ex Lucchini, le attività di bonifica che tale processo implicherà, l’esistenza di un SIN, di cui l’area in studio fa parte e che sarà oggetto di bonifica a sua volta, ed il fondamentale aspetto dell’esistenza in area prospiciente quella in studio di un porto commerciale in fase di espansione, hanno indotto all’individuazione del sito in oggetto quale il maggiormente idoneo alla realizzazione

dell'insediamento.”

A nostro avviso nella zona scelta non esiste la necessità di un'azienda che tratti rifiuti pericolosi e non per i seguenti motivi:

-non sarebbe né a servizio dell'agricoltura della zona né dell'industria locale che non ne ha mai avuto bisogno quando lavorava a pieno ritmo figuriamoci ora che lavora a bassissimo regime o è addirittura in chiusura;

-l'area SIN alla quale si fa riferimento potrà forse essere bonificata ma a tutt'oggi mancano sia i progetti che i finanziamenti per effettuare le bonifiche.

In ogni caso una parte dei rifiuti derivanti dalle bonifiche verranno riciclati, una parte troverebbe collocazione nella confinante società RiMateria nata proprio per occuparsi delle bonifiche del SIN di Piombino.

I rifiuti pericolosi saranno inviati in apposite discariche dalla ditta che farà le bonifiche.

OSSERVAZIONE N. 2 LE INFRASTRUTTURE

Il proponente scrive:

“La necessità di un Impianto con le caratteristiche che di seguito descriveremo, risulta tuttavia manifesta su ampia parte del territorio toscano, sicuramente per i territori e le Aziende operanti in ambito delle città di Livorno, Grosseto, Siena e Pisa, senza escludere che la poliedricità logistica conduca all'opportunità di rivolgersi al bacino nazionale.

L'impianto è strutturato per giungere a regime a seguito di fasi incrementalmente di ottimizzazione della gestione logistica che porteranno alla movimentazione dei rifiuti in entrata ed in uscita sia su gomma, mediante autocarri di varie tipologie e dimensioni, su rotaia, quindi su vagoni merci, con collegamento sia sulla rete nazionale sia interno all'area interportuale ad oggi in fase di strutturazione e naturalmente via nave, con interesse particolare in questo caso per le spedizioni transfrontaliere.”

Riguardo le infrastrutture necessarie per lo svolgimento della attività della Wecologic a pieno regime ricordiamo che il porto non ha una strada di accesso dedicata. Piombino ha ancora una sola ed unica strada di accesso decisamente già congestionata soprattutto nei mesi estivi, incrementarne il traffico comporterebbe un ulteriore peggioramento a una situazione già molto critica, basti pensare per esempio all'urgenza di dover ricorrere agli ospedali di Piombino e della provincia.

Il proponente dichiara inoltre che, per i territori e le aziende operanti nelle città di Livorno Grosseto Pisa e Siena , senza escludere l'opportunità di rivolgersi al bacino nazionale, il miglior sito dove installare un impianto di trattamento e smistamento di rifiuti speciali pericolosi e non sia sulla costa tirrenica della Toscana. Tutto ciò in contrapposizione al PRB della Regione intasando l'unica arteria tirrenica toscana con automezzi carichi di rifiuti pericolosi in entrata e in uscita.

OSSERVAZIONE N.3 L'AREA DI INSEDIAMENTO

L'area di insediamento non è un'area idonea al trattamento e spedizione di rifiuti pericolosi in quanto:

- dista meno di un chilometro dall'Oasi WWF Orti Bottagone un'area che ha avuto numerosi riconoscimenti fra i quali quello di "zona di Protezione speciale e zona Ramsar";
- vicinissima a campi coltivati a grano, girasoli, erba medica;
- a 500 metri da abitazioni civili;
- a meno di 100 metri da altre aziende dove è presente personale in zona;
- dista 100 metri dalla strada provinciale SP40 che collega Piombino alle spiagge della costa Est , frequentata soprattutto d'estate da decine di migliaia di automezzi;
- i rifiuti in entrata comporteranno inevitabilmente l'aumento del traffico verso l'unica strada che conduce a Piombino , al porto e all'azienda, la SP398 e SP40 citata prima;
- sempre sulle stesse strade transitano mezzi che trasportano i rifiuti industriali verso la confinante RIMateria e che incrementano, oltre al traffico, le emissioni di gas di scarico di gasolio e di CO2, in contrapposizione al PRB della Regione Toscana che parla del principio di "Prossimità" delle aziende;
- il trasporto via nave dei rifiuti in uscita, come previsto dal richiedente, andrebbe a incrementare ulteriormente il traffico portuale già congestionato per le partenze e gli arrivi da e per le isole (Elba, Corsica, Sardegna), indicativamente di 150 navi tra partenze e arrivi giornalieri.

OSSERVAZIONE N.4 IMPATTO SOCIO ECONOMICO

In realtà non riusciamo a capire quale impatto socio economico positivo l'azienda in questione possa dare:

- dal punto di vista occupazionale con l'indotto , quando sarà a regime, prevedrebbe 25 occupati;
- dal punto di vista ambientale è un'azienda che tratta rifiuti pericolosi, compreso l'amianto friabile, vicinissima ad altre aziende con personale che inevitabilmente verrebbe esposto a eventuali fughe di fibre ed altre sostanze nocive;
- da considerare la totalità delle aziende potenzialmente inquinanti già presenti nella zona come RIMateria, Creo, Tyrebirth, Ecoline confinanti con le zone abitate di Colmata, Fiorentina e Bocca di Cornia.

OSSERVAZIONE N.5 MODALITA' DI INVIO RIFIUTI PERICOLOSI VIA NAVE

Il proponente scrive:

"All'arrivo presso i terminali portuali, in relazione alla tipologia di rifiuto e della tipologia

d'imballaggio, esistono diverse modalità di imbarco possibili:

Il rifiuto potrebbe dover essere trasferito in appositi contenitori T.E.U., quindi caricato su nave container, in alcuni casi gli automezzi scaricheranno a terra in apposite aree attrezzate alla manovra e dal cumulo realizzato la gru di banchina di tipo semovente e/o a cavalletto provvederà a prelevare i rifiuti direttamente da terra tramite benna idraulica. La benna utilizzata avrà una chiusura ermetica che impedisce la fuoriuscita del materiale prelevato durante la movimentazione. Una volta trasferiti nella stiva della nave, i rifiuti è previsto che siano spianati e ottimizzati per il massimo sfruttamento del volume utile al carico."

Per quanto riguarda la possibilità di movimentare rifiuti pericolosi presso la banchina del porto si fa presente che:

-l'area di manovra attrezzata, nella quale verrà scaricato dagli automezzi il rifiuto da trasferire nella nave container, non risulta sufficientemente descritta, si ritiene infatti debba trattarsi di un'area anch'essa stagna. Risulta difficile immaginare una situazione come quella descritta nel progetto preliminare che non comporti pericoli sia per la salute degli operatori che di tutte le persone presenti nelle vicinanze della banchina. Basti immaginare a tutte le persone presenti nei piazzali del porto intente a lavorare o quelle in attesa di imbarcare per le isole o quelle arrivate con le navi da crociera. Per non parlare del pericolo per l'ambiente sia terrestre che marino;

-con il trasferimento dei contenitori T.E.U. , il proponente non descrive dettagliatamente come verranno trasferiti su nave portacontainer e dove questa stazionerà per le operazioni di carico;

-lo svuotamento della benna "ermetica" all'interno della nave non è sufficientemente descritto: si presume che le paratie della nave restino aperte per tutto il periodo del carico così come l'area attrezzata in banchina ,con conseguente dispersione nell'ambiente non solo di sostanze odorigene ma anche di potenzialmente tossiche;

- non viene considerato oltre al pericolo per la salute sopra descritto anche l'impatto odorigeno e visivo che avrebbe una tale operazione in un porto di piccole dimensioni da cui partono centinaia di traghetti passeggeri. Inoltre il porto di Piombino negli ultimi anni è divenuto porto di attracco per le piccole navi da crociera con migliaia di turisti che scendono a terra attraverso quelle stesse banchine per visitare i dintorni archeologici del promontorio di Piombino. Si ravvisa oltremodo un rischio sanitario nei confronti dei lavoratori portuali e della popolazione di Piombino in condizioni climatiche avverse. Dal momento che tale metodologia di trasporto ci sembra poco rispettosa delle normative riguardanti i rifiuti speciali pericolosi, riteniamo che il trasporto preferenziale in uscita sarà sempre quello su ruote con conseguente ulteriore peggioramento della viabilità.

OSSERVAZIONE N.6 MODALITA' DI INVIO RIFIUTI PERICOLOSI VIA ROTAIE

Il proponente scrive:

"Nel caso, di spedizione via convoglio ferroviario del rifiuto per raggiungere l'impianto di

destinazione finale all'estero, anche in questo caso identificato nella procedura transfrontaliera avviata da WecoLogistic in qualità di notificatore, i rifiuti verranno caricati tramite pala gommata su cassa per materiali sfusi, mentre per i rifiuti imballati si utilizzerà il carrello elevatore (muletto dotato di forche) per il carico su casse o container. Per facilitare queste operazioni senza uscire dal perimetro dell'impianto è stata prevista una banchina di carico interamente coperta sul lato ovest del capannone.

Una volta riempiti i carri questi saranno portati allo scambio in località Fiorentina e successivamente inviati alla destinazione finale."

Questa procedura ci preoccupa perché non è ben specificato per quanto tempo i carri carichi di rifiuti speciali pericolosi sostino alla stazione ferroviaria di Fiorentina per poi essere successivamente inviati alla destinazione finale.

La stazione di Fiorentina è vicinissima ad un centro abitato, non riteniamo opportuno che vi stazionino carri pieni di rifiuti pericolosi pronti per l'invio. Chiediamo che i carri una volta pronti per la spedizione non debbano sostare nello scambio di Fiorentina, visto che l'azienda si è dotata di una centralina di monitoraggio dei flussi di rifiuti, può anche prevedere l'invio senza stazionamento a Fiorentina.

OSSERVAZIONE N.7 SCARICHI IDRICI

Il proponente scrive:

" Piano di prevenzione e gestione delle AMD

Tutte le attività vengono effettuate al coperto pertanto si ritiene pertinente affermare che non vi siano acque meteoriche dilavanti derivanti da questa attività che necessitino di gestione. "

"Le acque destinate al lavaggio di superfici carrabili esterne ed interne al capannone assimilabili ad industriali (definite dal Reg. 61/R del 2016 da produzione di beni e servizi) associate alle attività di pulizia delle aree dell'impianto, raccolta di percolato liquido, filtrazione dell'aria (scrubber), non vengono scaricate come reflui ma sono gestite come rifiuti e smaltite come tali."

Non è spiegato come saranno gestite le acque reflue sia interne che esterne. In caso di lavaggio dell'area interna dovrebbero spiegare come l'acqua di lavaggio contaminata da eventuali sversamenti e percolato venga raccolta e smaltita. Nel caso di lavaggi dell'area esterna anche qui dovrebbero specificare come venga raccolta l'acqua contaminata e smaltita.

Infine , in caso di eventi atmosferici come pioggia, che lava gli spazi esterni ,dovrebbero specificare come viene raccolta e smaltita l'acqua piovana ormai contaminata .

Hanno previsto dei contenitori di raccolta per acqua piovana che cade su una superficie di 26000 metri quadri? Se non è stato fatto ,come si prevede di non contaminare tutta la zona limitrofa compresa la falda?

OSSERVAZIONE N.8 EMISSIONI

Il proponente scrive:

"Interventi di contenimento delle emissioni diffuse in atmosfera

Tutte le attività vengono effettuate al chiuso sotto il controllo di idoneo sistema di aspirazione e trattamento, pertanto si ritiene pertinente affermare che non vi siano emissioni di tipo diffuso all'esterno del capannone."

Come abbiamo esposto nell'osservazione n.5 riguardo le criticità della modalità di carico con la benna "ermetica" e la zona di carico attrezzata e scarico nella stiva con le paratie aperte, non tutte le attività sono svolte all'interno del capannone, quindi esistono rischi concreti di contaminazioni anche all'esterno del capannone in particolare su un piccolo porto soprattutto turistico, molto frequentato.

OSSERVAZIONE N.9 IMPIANTO DI ASPIRAZIONE

Il proponente scrive:

"L'impianto prevede una portata massima di aspirazione pari a 30.000 m³/h, ridotta nelle ore di non operatività al fine di limitare l'emissione acustica prodotta dalle ventole di aspirazione; l'aria captata è inviata al trattamento, costituito da un dispositivo con filtro a maniche, carboni attivi e lavaggio finale con scrubber situato nel retro del capannone stesso, che permette l'abbattimento del particolato solido e degrada le sostanze organiche con il fine di limitare l'impatto esterno, anche in termini di odori."

L'impianto di aspirazione come descritto non abbatte completamente gli odori che tale tipo di attività inevitabilmente produce ma si dichiara che ne limita l'impatto esterno anche in termini di odori.

Si ricorda che la Wecologic si sorgerà in una zona già altamente congestionata da particelle odorigene derivanti dalle attività produttive di RIMateria, della Creo, della Tyrebirth, dalla discarica di Poggio ai Venti, dall'allevamento di polli in località Asca. Ne deriva che si avrà sicuramente un incremento di produzione di biogas, quindi è opportuno tenere presente che il TUA è stato recentemente modificato dal D.Lgs.

183/2017 (in vigore dal 19/12/2017) con l'introduzione dell'art.272 bis che riconosce alla Regione

e all'Autorità competente all'autorizzazione il potere di prevedere misure di prevenzione e di limitazione,

che possono anche includere, ove opportuno alla luce delle caratteristiche dell'impianto e della zona interessata, anche prescrizioni impiantistiche e gestionali (incluso l'obbligo di attuare piani di contenimento), nonché ulteriori criteri e procedure per definire concentrazioni massime di emissione.

Ricordiamo che il disturbo olfattivo, allo stato delle conoscenze attuali, pur essendo di difficile valutazione in quanto è regolato, oltre che da aspetti di carattere oggettivo anche da valutazioni di carattere soggettivo, come l'età della popolazione esposta, le capacità sensoriali e l'assuefazione a certi odori, caratteristiche individuali, ecc., è ormai verificato che alcune regioni e realtà territoriali (es. Provincia autonoma di Trento, Regione Lombardia) hanno individuato delle Linee Guida che possono essere adottate per determinare l'entità dell'inquinamento olfattivo e stabilire se questo raggiunge livelli inaccettabili.

OSSERVAZIONE N. 11 RICADUTA OCCUPAZIONALE

Il proponente scrive:

"E' stato stimato che la nuova attività in progetto possa assorbire, a completo regime, fino a 25 persone, considerando sia il personale direttamente operante in Azienda sia il personale operante in attività lavorative indotte e connesse."

Ci sembra che il progetto miri a trasformare sempre più il territorio di Piombino in un riciclo nazionale di rifiuti. Queste attività non sono né economicamente e né socialmente utili al territorio. Al contrario impediscono la crescita e lo sviluppo di altre attività che il territorio potrebbe accogliere visto le sue bellezze naturali uniche in Toscana.

OSSERVAZIONE N. 12 REGOLAMENTO URBANISTICO

Lo stato del sito di ubicazione dell'installazione al paragrafo 5.3 cita il Regolamento Urbanistico del Comune di Piombino che descrive l'area di ubicazione dell'azienda in oggetto come D2 "ambiti industriali di espansione per l'industria siderurgica" - art. 63 delle Norme Tecniche di Attuazione; In questi ambiti è ammessa la realizzazione di

nuovi impianti industriali, la rilocalizzazione di quelli da trasferire e la diversificazione produttiva di tipo industriale, la costruzione di nuovi impianti ed edifici industriali, e/o l'ampliamento/ristrutturazione di quelli esistenti, dovrà osservare il rapporto di copertura (R.C.) di 0,5 mq/mq riferito alle aree di pertinenza di ciascun stabilimento industriale, adeguatamente individuate e perimetrare negli elaborati di progetto. Tali costruzioni possono essere integrative o sostitutive dei cicli produttivi esistenti, oppure tali da configurarsi come nuovi stabilimenti industriali. In questi ambiti sono altresì ammessi impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili o connesse al ciclo produttivo siderurgico, qualora compatibili con la logistica ed il funzionamento degli stabilimenti siderurgici."

Risulta chiaro che quell'area è adibita a espansione per l'industria siderurgica, niente a che vedere con una industria che tratta rifiuti speciali pericolosi e non.

Per potersi insediare il Comune dovrà cambiare il Regolamento Urbanistico per l'area in oggetto da D2 a F6, area adibita a trattamento rifiuti e discariche.

OSSERVAZIONE N.13 PERICOLO IDRAULICO

La zona dove la Wecologicistic vuole gestire rifiuti pericolosi è classificata come zona a pericolo idraulico medio ed una parte ricade in zona a pericolo idraulico molto elevato(lato Nord), comunque è confinante con zona a pericolo idraulico elevato.

Riteniamo gli accorgimenti che sono stati programmati per prevenire gli evidenti pericoli idraulici a cui tale impianto si espone del tutto insufficienti. Accorgimenti che devono essere incrementati e maggiormente dettagliati e certamente non devono riguardare il solo capannone ma anche le aree esterne circostanti facenti parte integrante dell'impianto.


Comune di Piombino
 Provincia di Livorno

Comune di Piombino - Piombino Garofano

REGOLAMENTO URBANISTICO D'AREA

Comune di Piombino
Pericolosità idraulica
 ai sensi del D.P.G.R. 53/r - 25 ottobre 2011

P8.4a
 scala 1:10.000



Comune di Piombino

Pericolosità idraulica
 ai sensi del D.P.G.R. 53/r - 25 ottobre 2011

P8.4a

scala 1:10.000

Pericolosità idraulica

- 1 - Pericolosità idraulica bassa
- 2 - Pericolosità idraulica media
- 3 - Pericolosità idraulica elevata (in attesa di studi idrogeologici)
- 4 - Pericolosità idraulica molto elevata (a seguito di studi idrogeologici)



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE Bonifiche e autorizzazioni rifiuti

Via di Novoli, 26 50127 Firenze
PEC regionetoscana@postacert.toscana.it

Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti
Verbale della Conferenza di Servizi
Seduta del 18/03/2019

Oggetto: Verbale della conferenza di servizi relativo procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al titolo III bis del D.lgs 152/2006 e s.m.i per installazione IPPC 5.1 "Piattaforma logistica per lo smaltimento e/o recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi", da ubicare in loc. Ischia di Crociano nel Comune di Piombino (LI)".

II Seduta della CdS ai convocata ai sensi dell'art. 14 e 14 ter della L. 241/90 e s.m.i.

Proponente: WECOLOGISTIC Srl.

PREMESSO CHE

- la società WECOLOGISTIC Srl in data 08.06.2018 e 11.06.2018 ha depositato, presso il SUAP del comune di Piombino, istanza di AIA ai sensi dell'articolo 29-quater del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai fini della realizzazione ed esercizio dell'installazione da ubicare loc. Ischia di Crociano nel Comune di Piombino (LI) denominata Piattaforma logistica per lo smaltimento e/o recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi";
- con nota in atti Regione Toscana prot. n. 364418 del 17.07.2018 il SUAP del comune di Piombino ha trasmesso la documentazione relativa all'istanza per il rilascio dell'AIA di cui trattasi;
- la Regione Toscana con nota prot. n. 414696 del 31.08.2018 ha richiesto un documento di confronto con le BAT di settore, pubblicate sulla Gue del 17 Agosto 2018 numero L208;
- con nota in atti Regione Toscana prot. n. 431454 del 14.09.2018 il SUAP del comune di Piombino ha trasmesso il documento di confronto con le BAT predisposto dalla Soc. Wecologicistic Srl;
- con Decreto Dirigenziale n. 682 del 24/01/2018 il progetto di "Realizzazione di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi) presentato dalla Soc. Wecologicistic Srl è stato escluso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs 152/06 e s.m.i, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa nell'atto stesso;
- in data 26/09/2018, ai sensi del comma 3, dell'art. 29-quater, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. è stato pubblicato sul sito della Regione Toscana l'avviso di avvenuto deposito dell'istanza congiuntamente alla Sintesi non tecnica del progetto ai fini dell'accessibilità al pubblico e della presentazione di eventuali osservazioni, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione;
- in data 25/10/2018 – atti regionali prot. 493250 - sono pervenute alla Regione Toscana osservazioni in merito al progetto presentato dalla Soc. Wecologicistic Srl da parte di un gruppo di

cittadini;

- in data 11/12/2018 si è svolta la Conferenza di Servizi al termine della quale sono state richieste integrazioni alla Società;

- con note prot. 2952, 2955, 2957 e 2958 del 25.01.2019 – atti Regione Toscana prot. n. 35969, 35970, 35972, 35973 del 25.01.2019 – è stata trasmessa dal SUAP del Comune di Piombino a tutti gli enti coinvolti dal procedimento la documentazione integrativa richiesta alla Società a seguito degli esiti della CdS tenutasi il 11.12.2018, costituita da:

- Relazione tecnica rev.1 del 20/05/2018;
- Relazione tecnica rev.0 del 15/01/2019 “Risposte alle richieste presentate dalle Autorità competenti in sede di C.d.S. del 11 Dicembre 2018”;
- Allegati alla relazione da I a XII,
- Tav.24 rev.01 Planimetria generale degli immobili e delle aree esterne oggetto di intervento – Stato di progetto rev.01 del 07/01/2019;
- Risposta alle osservazioni del pubblico;

-con nota del 01.03.2019 – atti Regione Toscana prot. n. 101096 del 04.03.2019 – è stata trasmessa dal SUAP del Comune di Piombino a tutti gli enti coinvolti dal procedimento la documentazione inviata dalla Soc. e costituita dal documento:

- “Studio meteo diffusionale: Valutazione numerica della dispersione di odore”;

- Preso atto della documentazione che è già stata oggetto della precedente conferenza di servizi del 11.12.2018 e costituita dai seguenti documenti informatici :

- Elaborato tecnico 1 Relazione tecnica *Vedi Allegato 1 – Relazione Tecnica*
- Elaborato tecnico 2.1 Estratto topografico in scala adeguata *Vedi allegato 6 – Edilizia e SUAP, Tav. 01 “Inquadramento Urbanistico”*
- Elaborato tecnico 2.2 Stralcio dello Strumento Urbanistico Comunale *Vedi allegato 6 – Edilizia e SUAP, Capitolo 10 “Istanza per il rilascio di variante urbanistica”*
- Elaborato tecnico 2.3 Lay-out dell’installazione in scala *Vedi allegato 6 – Edilizia e SUAP, Tav. 11-12-13-14*
- Elaborato tecnico 3.1 Planimetria dell’installazione (emissioni in atmosfera) *Vedi allegato 6 – Edilizia e SUAP, Tav. 11-12*
- Elaborato tecnico 3.2 Planimetria dell’installazione (rete idrica) *Vedi allegato 6 – Edilizia e SUAP, Tav. 11-12*
- Elaborato tecnico 3.3 Valutazione impatto acustica *Vedi Allegato 1 – Relazione Tecnica, Capitolo 12 “Schede allegate, Scheda D”*
- Elaborato tecnico 3.4 Planimetria aree di deposito temporaneo/stoccag./trattam. Rifiuti *Vedi allegato 6 – Edilizia e SUAP, Tav. 11*
- Elaborato tecnico 4 Sintesi non tecnica *Vedi Allegato 8 – Sintesi non tecnica*
- Elaborato tecnico 5 Piano di gestione acque meteoriche dilavanti (art.43, DPGRT 46/R/2008 e smi) *Non è stato redatto un piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti*
- Elaborato tecnico 6 Ricevuta di versamento della tariffa istruttoria *Allegato a Modulo Domanda*
- Elaborato tecnico 7 Dichiarazione di asseverazione del versamento *Allegato a Modulo domanda*
- Elaborato tecnico 8 Piano di monitoraggio e controllo *Vedi Allegato 2 – Piano di monitoraggio e controllo*
- Elaborato tecnico 9 Piano per il ripristino dell’area (dopo cessazione attività) *Vedi allegato 3 – Piano di Ripristino*
- SCHEDE (A, B, C, D, E, F, G, H) *Vedi Allegato 0 – Schede riassuntive per la Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale ;*
- Comunicazione in merito alla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA

COMMISSIONE del 10 agosto 2018;

dato atto che l'odierna Conferenza di servizi da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter l. 241/9 risulta regolarmente convocata con nota del 05/03/2019 prot. n. 104129 e successiva nota prot. 111264 del 11/03/2019.

- Dato atto che il Responsabile del procedimento è l'ing. Andrea Rafanelli, Dirigente del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI DA' ATTO DI QUANTO SEGUE:

L'anno 2019 il giorno 18 marzo alle ore 10.00 presso i locali Regionali di Via Galilei, 40 a Livorno è convocata la II riunione della Conferenza di servizi con il seguente ordine del giorno:

1. valutazione delle osservazioni da parte del pubblico acquisite agli atti del procedimento;
2. acquisizione pareri e atti di assenso delle Amministrazioni/Enti interessati;
3. varie ed eventuali;

Sono stati convocati con nota prot. n. del 05/03/2019 prot. n. 104129 e successiva nota prot. 111264 del 11/03/2019 i seguenti Enti:

- Comune di Piombino;
- ARPAT Dipartimento di Piombino Elba;
- Azienda USL Toscana Nord Ovest;
- ATO Rifiuti Toscana Sud;
- ASA SpA;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale;
- VVFF;
- Agenzia del Demanio Direzione Regionale Toscana Umbria;
- Soc. Wecologic Srl;

Partecipano alla Cds:

Nome e Cognome	Ente	Funzione
Andrea Rafanelli	Regione Toscana	Dirigente
Camilla Cerrina Feroni	Comune di Piombino	Dirigente
Sbrilli Giancarlo	Arpat Dip. Piombino – Elba	Dirigente

In rappresentanza del proponente: Francesco Frosali in qualità di procuratore della Società Wecologic Srl.

Sono pervenuti i seguenti pareri/contributi allegati al presente verbale:

- ARPAT Dipartimento di Piombino - Elba ha trasmesso parere prot. 2019/20878 del 18.03.2019, in atti regionali prot. 121834 del 18.03.2019;

- Comune di Piombino nota prot. 2019/9557 del 15.03.2019, in atti regionali prot. 120866 del 15.03.2019 con al quale è stato trasmesso l'accertamento di conformità urbanistica-edilizia SUAP n. U/2018/168 del 15.03.201.

Il presidente della Cds, preso atto delle presenze dà avvio alla riunione ed espone l'odg dell'odierna riunione che consiste nella :

1. valutazione delle osservazioni da parte del pubblico acquisite agli atti del procedimento
2. acquisizione pareri e atti di assenso delle Amministrazioni/Enti interessati;
3. varie ed eventuali;

Si dà lettura delle valutazioni e dei pareri pervenute dai soggetti coinvolti nel procedimento:

- contributo Arpat – Dipartimento di Piombino – Elba;
- accertamento di conformità urbanistica/edilizia SUAP da parte del Comune di Piombino.
- Dato atto del contributo tecnico istruttorio dell'ufficio regionale competente le cui conclusioni sono riassunte di seguito:

Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti:

Il progetto presentato è già stato oggetto di valutazione nella precedente Conferenza di Servizi del 11.12.2018. Dall'istruttoria dell'Ufficio era emersa la necessità di acquisire documentazione integrativa ed in particolare era stato richiesto al Gestore quanto segue:

1. *si chiede di precisare la modalità di gestione dei rifiuti prodotti dall'attività di trattamento degli stessi (deposito temporaneo o deposito preliminare);*

Risposta 1:

I rifiuti derivanti dalle attività di trattamento degli stessi saranno gestiti in deposito temporaneo con il criterio temporale permettendo lo stoccaggio fino a due mesi per i rifiuti pericolosi e fino a tre mesi per i rifiuti non pericolosi.

Commento: La richiesta si ritiene soddisfatta.

2. *si rileva che il proponente ha indicato come attività IPPC solo quella relativa al punto 5.1 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs 152/06 e s.m.i, mentre si ritiene che l'attività come descritta ricomprenda anche l'accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi di cui al punto 5.5 del sopracitato allegato. Si rileva, altresì, che deve essere verificata da parte del proponente se le attività proposte siano riconducibili anche al punto 5.3 del medesimo allegato;*
3. *si rileva che il proponente ha indicato come attività IPPC solo quella relativa al punto 5.1 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs 152/06 e s.m.i, mentre si ritiene che l'attività come descritta ricomprenda anche l'accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi di cui al punto 5.5 del sopracitato allegato;*

Risposta 2-3:

E' da ritenersi modificata la tabella 2-3 a pag. 13 dell'Allegato 1 – Relazione Tecnica presentata in fase di richiesta di AIA, aggiungendo le attività 5.3 e 5.5 in accordo a quanto evidenziato dalla Regione.

Commento : risposta esaustiva

4. *si ritiene necessario anche ai fini del calcolo della garanzia finanziaria che il proponente individui i quantitativi massimi di rifiuti da sottoporre alle operazioni D15 – R13 come operazione esclusiva;*

Risposta 4:

Si riporta quanto indicato alla Relazione Tecnica presentata in fase di richiesta di AIA:

Le quantità massime autorizzate per le operazioni di smaltimento D13, D14 e D15 dell'Allegato B al D.Lgs. 152/06 saranno complessivamente le seguenti:

- Rifiuti speciali non pericolosi < 50.000 t/a
- Rifiuti speciali pericolosi < 50.000 t/a

Per le attività di smaltimento D si richiede l'applicazione della garanzia finanziaria più elevata in modo da poter utilizzare l'intero quantitativo autorizzato per le operazioni di trattamento D13 e D14, oltre che a quelle di mero stoccaggio D15.

Le quantità massime autorizzate per le operazioni di recupero R12 e R13 dell'Allegato C al D.Lgs. 152/06 saranno complessivamente le seguenti:

- Rifiuti speciali non pericolosi < 600 t/giorno < 130.000 t/a
- Rifiuti speciali pericolosi < 600 t/giorno < 130.000 t/a

Per le attività di recupero R si richiede l'applicazione della garanzia finanziaria ripartendo le quantità nel seguente modo:

- Rifiuti speciali non pericolosi < 600 t/giorno < 130.000 t/a di cui almeno 80.000 t/a in R13 e al massimo 50.000 t/a in R12 ($R13 > 80.000 \text{ t/a} + R12 < 50.000 \text{ t/a}$)
- Rifiuti speciali pericolosi < 600 t/giorno < 130.000 t/a di cui almeno 80.000 t/a in R13 e al massimo 50.000 t/a in R12 ($R13 > 80.000 \text{ t/a} + R12 < 50.000 \text{ t/a}$)

Commento: Non risulta esaustiva in quanto il Gestore non ha specificato il quantitativo massimo di rifiuti stoccati nell'impianto e quelli gestiti in modo esclusivo in D15/R13.

5. *per tutti i CER di cui alla scheda A delle Relazione tecnica è necessario che vengano individuate le operazioni richieste e l'ubicazione nelle varie baie;*

Risposta 5:

È stata aggiornata la procedura relativa ai codici CER di Wecologic. Nella nuova procedura sono presenti le informazioni relative a:

- Stato fisico del rifiuto
- Stato di sfuso/imballato
- Attività relativa svolta
- Baia di conferimento

La procedura la riportiamo per completezza in Allegato I al presente documento

Commento: risposta esaustiva.

6. *Si ribadisce quanto già richiesto in fase di VIA miscelazione prendendo anche a riferimento come normativa tecnica anche il Documento Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 22.11.2012;*

Risposta 6:

Si rimanda alla lettura della Procedura sulla miscelazione riportata in Allegato II.

Commento: risposta esaustiva.

7. *si ritiene che le operazioni di miscelazione richieste siano più dettagliate e che venga meglio motivata la necessità degli accorpamenti richiesti;*

Risposta 7:

Si rimanda alla lettura della procedura sulla miscelazione riportata in Allegato II.

Commento: risposta esaustiva.

8. *deve essere chiarita la modalità di raccolta e gestione del percolato generato dalla baia;*

Risposta 8:

Ogni baia sarà dotata, come indicato in figura, di una griglia di raccolta del percolato con 2 pozzetti (evidenziati in viola nella Figura 1) i quali saranno monitorati giornalmente e gestiti tramite autospurgo.

Commento: risposta esaustiva.

9. *si ritiene che i rifiuti già oggetto di miscelazione (operazione D13 o similare) presso altri impianti di gestione di rifiuti non possono essere sottoposti presso l'impianto Wecologic Srl a nuova operazione di miscelazione;*

Risposta 9:

Si prende atto della presente prescrizione la quale è riportata nella specifica procedura di miscelazione dei rifiuti riportata in Allegato II e alla procedura elenco codici CER in Allegati I.

Commento: risposta esaustiva.

10. *per quanto concerne i reflui domestici è necessario che venga meglio chiarito il corpo ricettore dello scarico,*

Risposta 10:

Il ricettore finale già individuato per l'allontanamento dei reflui depurati è il contro-fosso che corre parallelamente a Sud della Sp 40, Via della Base Geodetica, indicato nella CTR scala 1:2000 con Codice Layer CTR n. 303 "canaletta di scolo".

Tale controfosso insiste sulla particella catastale n. 98 del Foglio 51 di Piombino. Si genera sulla destra della sede stradale SP 40, percorsa in direzione Follonica, immediatamente dopo lo svincolo di ingresso allo stabilimento Tenaris Dalmine Spa - Redi Spa - Wecologic Srl e procede sino al raggiungimento del fiume Cornia.

Si vedano in proposito:

- l'allegato AIA: n. 215-TAV.15 - PROGETTO - GENERALE SCARICO IN AMBIENTE_2018-05-16;

- l'allegato AIA: n. 216-TAV.16 - PROGETTO - DETTAGLI SCARICHI IN AMBIENTE_2018-05-16;

Tale ricettore è attualmente utilizzato dalla Soc. Redi Spa (che ha ceduto un ramo d'azienda alla Wecologic Srl subentrata poi in una porzione di concessione demaniale) che vi recapita i propri scarichi in forza dell'A.U.Suap 64/15 A del 16 Ottobre 2015.

Commento: risposta esaustiva.

11. *si rileva, come già emerso in sede di procedimento di verifica di impatto ambientale che l'area interessata dall'intervento, non è coerente con le previsioni urbanistiche comunali. La Soc. Wecologic S.r.l. a tal fine ha richiesto apposita variante allo strumento urbanistico stesso.*

Risposta II:

Su questo aspetto specifico si rimanda alle valutazioni del competente Comune di Piombino, precisando che la coerenza con lo strumento urbanistico è condizione necessaria per il completamento dell'iter istruttorio e pertanto i lavori della Conferenza di Servizi non potranno concludersi in assenza nulla osta alla variante urbanistica da parte del Comune di Piombino.

Commento: risposta esaustiva.

A tal fine si rileva che il Comune di Piombino ha trasmesso la delibera del C.C. n. 17 del 5.02.2019 e l'accertamento di conformità urbanistica-edilizia SUAP n. U/2018/168 del 15.03.2019.

Criticità rilevate:

1. In riferimento alle operazioni di miscelazione si evidenzia quanto segue:
 - l'operazione di miscelazione su rifiuti che hanno già subito tale operazione presso altri impianti di gestione rifiuti non può essere svolta;
 - Si chiedono chiarimenti in merito ai CER della famiglia 19 che si prevede di miscelare riportati nel documento "Procedure e istruzioni impianto- Codici CER impianto Wecologic";

2. In riferimento a quanto riportato a pag.5 dell'elaborato "Procedure e istruzioni impianto Wecologic – criteri di raggruppamento e miscelazione (D13 e R12) impianto Wecologic" si rileva che per miscele destinate a discarica, il contenuto di residuo secco dei singoli flussi di rifiuti prima di essere miscelati deve essere già conforme ai limiti di accettazione di cui al D.Lgs 36/2003 e s.m.i., compreso il residuo secco.

Discussione:

Il Presidente della Conferenza di Servizi riepiloga l'iter procedurale e riassume le criticità evidenziate e la Conferenza rileva quanto di seguito riassunto:

1. In merito alla Risposta n. 4 di cui sopra il Gestore precisa che invierà un documento di aggiornamento al fine di meglio dettagliare quanto richiesto.

2. Nell'ambito della Cds vengono richiesti al Gestore dettagli in merito all'operazione di miscelazione.

Il Gestore esplicita le motivazioni tecnico/operative sulla base delle quali reputa necessario lo svolgimento dell'operazione di miscelazione. Tali motivazioni dovranno essere meglio dettagliate in una documentazione specifica.

Il Gestore dichiara l'intenzione di effettuare le seguenti miscelazioni in deroga all'art.187 D.Lgs.152/06 e s.m.i.:

- rifiuti pericolosi con diverse caratteristiche di pericolosità, per i quali ha presentato una proposta di criteri di miscelazione (Allegato I pag.21);
- rifiuti pericolosi con non pericolosi aventi caratteristiche non conformi allo smaltimento in discarica: tale possibilità viene considerata residuale ed è propedeutica all'ottimizzazione dei carichi destinati ad impianti di incenerimento.

Inoltre la Cds ritiene necessario, anche al fine della redazione del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC), sulla base del quale verrà redatto l'Allegato Tecnico all'AIA, che venga aggiornato il documento relativo alle operazioni di miscelazione nell'ambito del raggruppamento di rifiuti. La Cds prende atto che il Gestore possa effettuare l'operazione di miscelazione al fine di rendere il rifiuto omogeneo per il successivo trasporto e conferimento a impianti di recupero/smaltimento finali, ma si ritiene di non poter procedere ad autorizzare attività di miscelazione propedeutica all'invio della miscela ad impianti terzi che non effettuano l'operazione di recupero/smaltimento finale. Sulla base di tali principi dovranno essere rimodulate le formulazioni delle miscele privilegiando il raggruppamento dei rifiuti merceologicamente omogenei.

3. Inoltre deve essere trasmessa da parte del Gestore, sulla base di quanto emerso in Conferenza, la revisione della seguente documentazione:

- documento di dettaglio con relativa planimetria sulla modalità di stoccaggio all'interno delle baie in cui vengano dettagliate le geometrie delle stesse. Ciò al fine di consentire l'ispezione visiva del rifiuto stoccato, garantendo delle vie di accesso per campionamenti ed eventuali interventi di emergenza.
- una planimetria di dettaglio dell'impianto di aspirazione che meglio evidenzia la distribuzione dei punti di aspirazione rispetto ai rifiuti stoccati;

4. La Conferenza precisa inoltre quanto segue:

- Si chiedono chiarimenti in merito ai CER della famiglia 19 che si prevede di miscelare riportati nel documento "Procedure e istruzioni impianto- Codici CER impianto Wecologicistic";

- A tal fine si specifica che l'operazione di miscelazione su rifiuti che hanno già subito tale operazione presso altri impianti di gestione rifiuti non può essere svolta. Pertanto rifiuti identificati da CER quali per esempio 190203, 190305, 190211*, 190304*, 190306*, 191211* non potranno essere oggetto di operazione di miscelazione né come D13 né come R12.

- In riferimento a quanto riportato a pag.5 dell'elaborato "Procedure e istruzioni impianto Wecologicistic – criteri di raggruppamento e miscelazione (D13 e R12) impianto Wecologicistic" si rileva che per miscele destinate a discarica, il contenuto di residuo secco dei singoli flussi di rifiuti prima di essere miscelati deve essere già conforme ai limiti di accettazione di cui al D.Lgs 36/2003 e s.m.i., compreso il residuo secco.

5. La Cds prende atto della delibera del C.C. del Comune di Piombino n. 17 del 5.02.2019, con cui è stato espresso nulla-osta alla variante urbanistica e del conseguente Accertamento di conformità urbanistico-edilizia SUAP n. U/2018/168 del 15.03.2019 che viene recepito dalla Regione Toscana al fine della variante allo strumento urbanistico e dichiarazione di pubblica utilità che verrà rilasciata con l'AIA considerato che tale autorizzazione ricomprende tra l'altro anche l'autorizzazione alla realizzazione di cui ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

6. Relativamente alle osservazioni pervenute dal pubblico, la Conferenza approva il documento, allegato parte integrante del presente verbale, avente oggetto: "Trattazione delle osservazioni", in cui è riportata la trattazione delle osservazioni agli esiti dei lavori della conferenza, con allegate le osservazioni del pubblico, in atti reg.li prot. 493250 del 25/10/2018, le controdeduzioni del gestore in atti reg.li prot. ..35969 del 25.01.2019.

Per quanto sopra esposto, esaminata la documentazione trasmessa al fine del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, la Conferenza

DETERMINA

1. di concludere in maniera favorevole il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis del D.Lgs 152/06 e smi approvando il progetto presentato dalla Soc. WECOLOGISTIC Srl con le prescrizioni contenute nel presente verbale e in quello relativo alla Cds del 11.12.2018;
2. di dare mandato agli uffici competenti della Regione Toscana - Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti, affinché procedano alla redazione del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) che avrà valenza di allegato Tecnico all'AIA secondo quanto emerso nell'odierna Conferenza di Servizi;
3. al fine della redazione del PIC deve essere trasmessa, sulla base di quanto emerso in Conferenza, da parte del Gestore la revisione della seguente documentazione:
 - documento di dettaglio con relativa planimetria sulla modalità di stoccaggio all'interno delle baie in cui vengano dettagliate le geometrie delle stesse. Ciò al fine di consentire l'ispezione visiva del rifiuto stoccato, garantendo delle vie di accesso per campionamenti ed eventuali interventi di emergenza.
 - planimetria di dettaglio dell'impianto di aspirazione che meglio evidenzi la distribuzione dei punti di aspirazione rispetto ai rifiuti stoccati;
 - aggiornamento del documento relativo alle operazioni di miscelazione nell'ambito di raggruppamento di rifiuti con il fine di ottenere un materiale omogeneo e stabilizzato da conferire ad impianti di recupero/smaltimento finale, rimodulando le formulazioni delle miscele in modo che venga privilegiato il raggruppamento dei rifiuti merceologicamente omogenei.
4. il Gestore deve ricalibrare il PMeC sulla base delle indicazioni di Arpat emerse nell'ambito dell'odierna CdS;
5. In riferimento alle emissioni nei punti E1 ed E2 si precisa che le unità odorimetriche saranno fissate in in 300 u.o.
6. La documentazione di cui sopra dovrà essere trasmessa entro 15 giorni dalla data odierna al Suap del Comune di Piombino;
7. Relativamente alle osservazioni pervenute dal pubblico, la Conferenza approva il documento, allegato parte integrante del presente verbale, avente oggetto: "Trattazione delle osservazioni", in cui è riportata la trattazione delle osservazioni agli esiti dei lavori della conferenza, con allegate le osservazioni del pubblico, in atti reg.li prot.. regionali prot. 493250 del 25.10.2018, le controdeduzioni del gestore Wecologistic Srl, in atti reg.li prot.35969 del 25.01.2019;
8. l'approvazione del PIC e il PMeC saranno oggetto di successiva apposita seduta della CdS che si terrà a seguito della presentazione da parte del Gestore della documentazione sopra richiesta.

Al presente verbale vengono allegati i pareri di Arpat e del Comune di Piombino citati in premessa, di cui sono parte integrante e sostanziale.

Alle ore 13,30 la CdS chiude i lavori.

Letto, confermato, sottoscritto dagli Enti sotto riportati in modalità di firma digitale

- Regione Toscana - Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti

Il Dirigente

Andrea Rafanelli

- Comune di Piombino

Il Dirigente

Camilla Cerrina Feroni

- ARPAT Area Vasta Costa Dipartimento di Piombino – Elba

Il Dirigente

Giancarlo Sbrilli

- per presa visione

Il Rappresentante del proponente

Francesco Frosali

Trattazione delle osservazioni

Allegati:

- osservazioni del pubblico, in atti reg.li prot. 480487 del 17/10/2018 relativamente al documento “Sintesi non tecnica” pubblicato sul sito web della Regione Toscana
- controdeduzioni WECOLOGISTIC Srl, in atti reg.li prot. 35969 del 25.01.2019.

Osservazione N. 1: Sui motivi dell'insediamento

“ Il proponente scrive:

La scelta dell'insediamento dell'Impianto in oggetto a Piombino deriva dall'evidenza della necessità di un polo di razionalizzazione, gestione e trattamento di rifiuti speciali ad oggi mancante e necessario in una zona dove esistono ed operano Aziende dedite a molteplici campi di attività, dall'agricoltura alla siderurgia.

La prospettiva di recupero del comparto Ex Lucchini, le attività di bonifica che tale processo implicherà, l'esistenza di un SIN, di cui l'area in studio fa parte e che sarà oggetto di bonifica a sua volta, ed il fondamentale aspetto dell'esistenza in area prospiciente quella in studio di un porto commerciale in fase di espansione, hanno indotto all'individuazione del sito in oggetto quale il maggiormente idoneo alla realizzazione”

A nostro avviso nella zona scelta non esiste la necessità di un'azienda che tratti rifiuti pericolosi e non per i seguenti motivi:

- 1. non sarebbe né a servizio dell'agricoltura della zona né dell'industria locale che non ne ha mai avuto bisogno quando lavorava a pieno ritmo figuriamoci ora che lavora a bassissimo regime o è addirittura in chiusura;*
- 2. l'area SIN alla quale si fa riferimento potrà forse essere bonificata ma a tutt'oggi mancano sia i progetti che i finanziamenti per effettuare le bonifiche.*
- 3. In ogni caso una parte dei rifiuti derivanti dalle bonifiche verranno riciclati, una parte troverebbe collocazione nella confinante società RiMateria nata proprio per occuparsi delle bonifiche del SIN di Piombino.*
- 4. I rifiuti pericolosi saranno inviati in apposite discariche dalla ditta che farà le bonifiche.*

RISPOSTA di WECOLOGISTIC

1. L'impianto darà non solo una risposta in termini di servizi sui rifiuti dell'agricoltura e dell'industria, ma costituirà una opportunità nel pieno rispetto della legge e delle normative e con le migliori tecnologie disponibili per la gestione dei rifiuti. Ricordiamo che l'area industriale di Piombino è stata perimetrata ed inserita nei SIN in quanto inquinata probabilmente per la gestione che veniva fatta in passato dei residui di produzione e lavorazione dell'industria: quindi prima “non ne hanno mai avuto bisogno” e “figuriamoci ora” perché tali attività venivano svolte con modalità non conformi ed in linea con i presidi ambientali dovuti e la legislazione in materia attualmente vigente.

2. Come citato in premessa l'area SIN Wecologicistic è stata BONIFICATA a proprie spese, in prospettiva della futura attività (si allega atto di bonifica pubblicato in gazzetta). Preme sottolineare che è l'unico lotto del SIN ad essere bonificato e quindi oggetto di ripermetrazione.

3. Nelle operazioni di bonifica saranno prodotti rifiuti pericolosi, contenenti amianto, materiali da riciclare/recuperare con possibile vendita/valorizzazione estera, tutti da stoccare prima della

spedizione (evitando accumuli di rifiuti in aree non controllate o esposte ad agenti atmosferici o addirittura fermi sulle banchine portuali)

4. Obiettivo è dare un servizio alle ditte o alle aziende del comparto industriale stesse che si faranno carico delle attività di bonifica, una struttura logistica che permetta la gestione dei rifiuti prodotti attraverso un terminal che abbia gli spazi e la viabilità utile a tali servizi

Trattazione

Gli aspetti realizzativi sono stati valutati nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

Osservazione N. 2: Le infrastrutture

Riguardo le infrastrutture necessarie per lo svolgimento dell'attività della Wecologicistic a pieno regime ricordiamo che il porto non ha una strada di accesso dedicata. Piombino ha ancora una sola ed unica strada di accesso decisamente già congestionata soprattutto nei mesi estivi, incrementarne il traffico comporterebbe un ulteriore peggioramento a una situazione già molto critica, basti pensare per esempio all'urgenza di dover ricorrere agli ospedali di Piombino e della provincia.

Il proponente dichiara inoltre che, per i territori e le aziende operanti nelle città di Livorno Grosseto Pisa e Siena, senza escludere l'opportunità di rivolgersi al bacino nazionale, il miglior sito dove installare un impianto di trattamento e smistamento di rifiuti speciali pericolosi e non sia sulla costa tirrenica della Toscana. Tutto ciò in contrapposizione al PRB della Regione intasando l'unica arteria tirrenica toscana con automezzi carichi di rifiuti pericolosi in entrata e in uscita.

RISPOSTA di WECOLOGISTIC

Già oggi Wecologicistic ha in essere un protocollo di intesa con Piombino Logistics e AFERPI per l'utilizzo di detta viabilità; del resto il progetto prevede che almeno il 90% dei rifiuti in uscita siano caricati su treno e nave; per il restante 10% il trasporto su gomma si svolgerà sulla Via della Base Geodetica per un tratto ridottissimo quindi sulle S.G.C. non interferendo minimamente con la viabilità cittadina. L'aggravio del carico di mezzi/giorno indotto dall'attività di Wecologicistic è da ritenersi ininfluenza per le caratteristiche della viabilità di collegamento da e per l'impianto.

L'opportunità di rivolgersi al bacino nazionale ed internazionale risulta necessario ed imprescindibile oggi nel campo dei rifiuti come in qualsiasi altro campo commerciale; l'attività di gestione dei rifiuti ha per propria natura intrinseca l'obbligo di rivolgersi primariamente alle necessità locali ma allo stesso modo non è ipotizzabile purtroppo ad oggi che il nostro comprensorio possa gestire "a ciclo chiuso" i rifiuti speciali che produce.

Riteniamo oggi sia anacronistico e da rifuggire il principio che gli impianti di gestione dei rifiuti siano la causa della produzione di rifiuti; teniamo ben presente che se agricoltura, industria ed artigianato non producessero scarti che devono essere gestiti per il loro corretto e sostenibile recupero e smaltimento significherebbe che tali attività non esisterebbero più.

Trattazione

Tali aspetti realizzativi sono stati valutati nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

Osservazione N. 3 - L'area di insediamento

L'area di insediamento non è un'area idonea al trattamento e spedizione di rifiuti pericolosi in quanto:

– dista meno di un chilometro dall'Oasi WWF Orti Bottagone un'area che ha avuto numerosi riconoscimenti fra i quali quello di "zona di Protezione speciale e zona Ramsar";

- vicinissima a campi coltivati a grano, girasoli, erba medica;
- a 500 metri da abitazioni civili;
- a meno di 100 metri da altre aziende dove è presente personale in zona;
- dista 100 metri dalla strada provinciale SP40 che collega Piombino alle spiagge della costa Est, frequentata soprattutto d'estate da decine di migliaia di automezzi;
- i rifiuti in entrata comporteranno inevitabilmente l'aumento del traffico verso l'unica strada che conduce a Piombino, al porto e all'azienda, la SP398 e SP40 citata prima;
- Sempre sulle stesse strade transitano mezzi che trasportano i rifiuti industriali verso la confinante RIMateria e che incrementano, oltre al traffico, le emissioni di gas di scarico di gasolio e di CO2, in contrapposizione al PRB della Regione Toscana che parla del principio di "Prossimità" delle aziende;
- il trasporto via nave dei rifiuti in uscita, come previsto dal richiedente, andrebbe a incrementare ulteriormente il traffico portuale già congestionato per le partenze e gli arrivi da e per le isole (Elba, Corsica, Sardegna), indicativamente di 150 navi tra partenze e arrivi giornalieri.

RISPOSTA di WECOLOGISTIC

Si ritiene significativo evidenziare che l'area in studio ricade al di fuori di qualsiasi fascia di tutela e di rispetto, come si evince dalla Carta delle fasce di rispetto e di tutela del Piano Strutturale del Comune di Piombino.

Sulla base della cartografia disponibile sul portale dei dati geografici della Regione Toscana e di quella allegata alla delibera di approvazione del PCCA, si rileva che il sito di intervento è interamente compreso nella Classe VI. Secondo quanto riportato nel D.P.C.M. del 14 Novembre 1997 (art.1), in Classe VI sono comprese le "aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi."

Facendo riferimento all'allegato 1 – Relazione tecnica la paragrafo 1.3 e successivi si legge quanto segue:

ESTRATTO TOPOGRAFICO LA PRESENZA	<i>Si</i>	<i>No</i>
ENTRO 1 KM DAL PERIMETRO DELL'IMPIANTO		
Tipologia		
Attività produttive	X	
Case di civile abitazione		X
Scuole, ospedali, ecc.		X
Impianti sportivi e/o ricreativi		X
Infrastrutture di grande comunicazione		X
Opere di presa idrica destinate al consumo umano		X
Corsi d'acqua, laghi, mare, etc.		X
Riserve naturali, parchi, zone agricole		X
Pubblica fognatura		X
Metanodotti, gasdotti, acquedotti, oleodotti	X	
Elettrodi di potenza maggiore o uguale a 15 kV	X	
Altro (specificare)		X

Come precedentemente indicato, l'area di intervento confina con lo stabilimento Dalmine, con l'area in concessione a REDI S.p.a. e con Aferpi Steel Company - ex Lucchini Spa -; risulta entro 1 Km dal sito in oggetto la ex A.S.I.U. discarica comprensoriale per RSU Spa, oggi convertita in discarica per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi della Rimateria Spa.

Case di civile abitazione

Come evidenziato anche in sede di analisi del contesto acustico, non sono state rilevate civili abitazioni nel raggio di 1 Km. Le uniche individuate si trovano a circa 1.2 Km ad Ovest dell'area di intervento

Scuole, ospedali, impianti sportivi e/o ricreativi

Nel raggio di 1 Km non sono presenti scuole, ospedali, impianti sportivi e/o ricreativi.

Infrastrutture di grande comunicazione

L'unica infrastruttura di grande comunicazione è la S.S. 1 Aurelia, che però dista oltre 5 Km.

Opere di presa idrica destinate al consumo umano

Nel raggio di 1 Km non sono presenti opere di presa idrica destinate al consumo umano.

Corsi d'acqua, laghi, mare, etc.

L'area di intervento dista circa 1.100 m dalla linea di costa e circa 800 m dall'inizio della fascia di rispetto.

Inoltre il sito dista circa 1.1 Km, da un breve tratto del Fiume Cornia.

Riserve naturali, parchi, zone agricole

All'interno dell'area vasta non sono presenti zone umide. La più vicina è quella denominata "Padule Orti-Bottagone", che dista circa 2 Km dall'area di intervento (**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**). Per questa è stato emanato il Decreto Ministeriale (DM del 21/10/2013), ma al momento è ancora in corso la procedura per il riconoscimento internazionale (situazione aggiornata al 11/04/2017, secondo quanto riportato dal portale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare).

Pubblica fognatura

Non sono presenti condotte di pubblica fognatura nera nel raggio di 1 km.

Metanodotti, gasdotti, acquedotti, oleodotti

Nel raggio di 1 Km risulta presente la rete acquedottistica ed il metanodotto, situati lungo il percorso di Via della Base Geodetica.

Elettrodotti di potenza maggiore o uguale a 15 kV

Nel raggio di un km sono presenti elettrodotti di tale voltaggio per l'alimentazione del comparto industriale in cui l'Impianto ricade.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE PRESENTI SUL TERRITORIO NEL RAGGIO DI 1 KM

Le ditte presenti nel raggio di 1 Km dall'area di intervento, sono:

Lo stabilimento Dalmine

si occupa di prima lavorazione di profilatura di laminati metallici per la produzione e commercio di tubi, tubazioni e altri profilati.

La REDI S.p.a.

Si occupa di produzione e commercio di tubi e tubazioni in materiale plastico per utilizzo idraulico/sanitario
Aferpi Steel Company - ex Lucchini Spa

La ditta Aferpi Steel Company ha rilevato le acciaierie Lucchini Spa, acquisendo le conoscenze ed i macchinari, con i quali ancora oggi porta avanti la lavorazione dell'acciaio. In particolare è una delle ditte principali nel campo dei prodotti per le linee ferroviarie, barre e vergelle.

ex **A.S.I.U.** discarica comprensoriale per RSU Spa, oggi convertita in discarica per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi della **Rimateria Spa**.

Tutto quanto sopra riportato è già stato valutato in fase di Verifica di Assoggettabilità a VIA (in allegato atto autorizzativo) conclusasi con un Decreto di non necessità di ulteriore esecuzione di V.I.A. non avendo il Procedimento di competenza regionale evidenziato alcune criticità o non conformità legislativa.

Corre l'obbligo di far notare come oggi il traffico commerciale sul porto di Piombino sia quasi azzerato rispetto alle reali capacità delle strutture esistenti; considerando che l'infrastruttura rappresenta la vita stessa della Città di Piombino e che è in via di esecuzione un Progetto di potenziamento delle aree industriali del Porto stesso, riteniamo l'osservazione della congestione delle banchine portuali da parte dell'attività Wecologic non attinente all'effettiva realtà.

Trattazione

Tali aspetti realizzativi sono stati valutati nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

Osservazione N.4 - Impatto socio economico

In realtà non riusciamo a capire quale impatto socio economico positivo l'azienda in questione possa dare:

- dal punto di vista occupazionale con l'indotto, quando sarà a regime, prevedrebbe 25 occupati;*
- dal punto di vista ambientale è un'azienda che tratta rifiuti pericolosi, compreso l'amianto friabile, vicinissima ad altre aziende con personale che inevitabilmente verrebbe esposto a eventuali fughe di fibre ed altre sostanze nocive;*
- da considerare la totalità delle aziende potenzialmente inquinanti già presenti nella zona come RIMateria, Creo, Tyrebirth, Ecoline confinanti con le zone abitate di Colmata, Fiorentina e Bocca di Cornia.*

RISPOSTA di WECOLOGISTIC

Partendo dal presupposto che la creazione di 25 posti di lavoro riteniamo siano fattore importante e non così trascurabile come sembra l'osservazione voglia indicare, si dovrebbe tenere conto anche del fatto che rappresenterebbero per operai, tecnici ed impiegati l'opportunità di specializzarsi in un ambito lavorativo importante nel presente ma con sempre maggior aspettativa e prospettiva per il futuro. Sarebbe cospicuo il numero dei posti di lavoro e sarebbero posti di lavoro comunque validi per prospettive di crescita e specializzazione a qualsiasi livello d'impiego.

Dal punto di vista ambientale l'azienda è previsto che gestisca anche rifiuti pericolosi oltre ai non pericolosi, tra cui l'amianto friabile debitamente incapsulato dalle aziende specializzate che lo lavorano a favore della comunità e che Wecologicistic tratterà esclusivamente quale attività di raggruppamento finalizzato all'avvio a smaltimento.

Fermo restando il fatto che Wecologicistic si situa in ambito protetto da varco custodito come Tenaris – Dalmine, la ex Lucchini e Rimateria Srl, non è chiaro quale incidente potrebbe attendersi perché ci fossero fughe di fibre. Si ricorda che l'Impianto Wecologicistic opererà all'interno di un capannone con tutti i presidi ambientali per il contenimento di emissioni di qualsiasi tipo, se pure accidentali, ricordiamo che l'amianto non brucia, non è esplosivo, che il trasporto viene eseguito con mezzi dotati di presidi di sicurezza previsti dalla legge.

Veramente pericoloso è l'amianto in opera su coperture ed altri manufatti esposti alle intemperie che con difficoltà si riesce ad eliminare a causa dei costi abnormi di gestione, proprio quei costi che Wecologicistic ha l'obiettivo di concorrere a contenere accorciando la filiera locale in modo considerevole.

L'impianto di Wecologicistic non confina con alcuna area abitata, come già asserito e come verificabile facilmente e come già esposto nell'ambito del Procedimento di valutazione di impatto ambientale svolto, di competenza della Regione Toscana.

Trattazione

Tali aspetti sono stati valutati nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

Osservazione N.5 - Modalità di invio rifiuti pericolosi via Nave

Per quanto riguarda la possibilità di movimentare rifiuti pericolosi presso la banchina del porto si fa presente che:

- l'area di manovra attrezzata, nella quale verrà scaricato dagli automezzi il rifiuto da trasferire nella nave container, non risulta sufficientemente descritta, si ritiene infatti debba trattarsi di un'area anch'essa stagna. Risulta difficile immaginare una situazione come quella descritta nel progetto preliminare che non comporti pericoli sia per la salute degli operatori che di tutte le persone presenti nelle vicinanze della banchina. Basti immaginare a tutte le persone presenti nei*

piazzali del porto intente a lavorare o quelle in attesa di imbarcare per le isole o quelle arrivate con le navi da crociera. Per non parlare del pericolo per l'ambiente sia terrestre che marino;

- con il trasferimento dei contenitori T.E.U. , il proponente non descrive dettagliatamente come verranno trasferiti su nave portacontainer e dove questa stazionerà per le operazioni di carico;*
- lo svuotamento della benna “ermetica” all’interno della nave non è sufficientemente descritto: si presume che le paratie della nave restino aperte per tutto il periodo del carico così come l’area attrezzata in banchina, con conseguente dispersione nell’ambiente non solo di sostanze odorigene ma anche di potenzialmente tossiche;*
- non viene considerato oltre al pericolo per la salute sopra descritto anche l’impatto odorigeno e visivo che avrebbe una tale operazione in un porto di piccole dimensioni da cui partono centinaia di traghetti passeggeri. Inoltre il porto di Piombino negli ultimi anni è divenuto porto di attracco per le piccole navi da crociera con migliaia di turisti che scendono a terra attraverso quelle stesse banchine per visitare i dintorni archeologici del promontorio di Piombino. Si ravvisa oltremodo un rischio sanitario nei confronti dei lavoratori portuali e della popolazione di Piombino in condizioni climatiche avverse. Dal momento che tale metodologia di trasporto ci sembra poco rispettosa delle normative riguardanti i rifiuti speciali pericolosi, riteniamo che il trasporto preferenziale in uscita sarà sempre quello su ruote con conseguente ulteriore peggioramento della viabilità.*

RISPOSTA di WECOLOGISTIC

Tutte le attività di imbarco dei rifiuti saranno gestite dalla Piombino Logisitcs, o altra azienda all'uopo autorizzata e dotata di tutti i presidi di sicurezza per l'ambiente e le persone richiesti, tramite attrezzature specifiche e su banchine dedicate, esattamente come accade oggi.

Si ricorda che tutti i rifiuti pericolosi gestiti da Wecologicistic saranno sempre imballati con contenitori conformi alla normativa e legislazione vigente, a maggior ragione in fase d'imbarco sulle banchine portuali non sarebbe ipotizzabile in alcun modo la movimentazione di rifiuti pericolosi sfusi.

Inoltre non è previsto che Wecologicistic tratti rifiuti deperibili che possano dare vita ad emissioni odorigene apprezzabili

Osservazione N.6 - Modalità di invio rifiuti pericolosi via rotaie

Questa procedura ci preoccupa perché non è ben specificato per quanto tempo i carri carichi di rifiuti speciali pericolosi sostino alla stazione ferroviaria di Fiorentina per poi essere successivamente inviati alla destinazione finale.

La stazione di Fiorentina è vicinissima ad un centro abitato, non riteniamo opportuno che vi stazionino carri

pieni di rifiuti pericolosi pronti per l'invio. Chiediamo che i carri una volta pronti per la spedizione non debbano sostare nello scambio di Fiorentina, visto che l'azienda si è dotata di una centralina di monitoraggio dei flussi di rifiuti, può anche prevedere l'invio senza stazionamento a Fiorentina.

RISPOSTA di WECOLOGISTIC

La logistica provvederà a minimizzare le soste nell'area di “Fiorentina” compatibilmente con il traffico ferroviario presente in quel momento; di ci preme ricordare che il trasporto dei rifiuti avviene in appositi imballaggi omologati e conformemente alla regolamentazione del trasporto via ferrovia. Il caricamento dei carri non avverrà presso la stazione ma il convoglio stazionerà presso di essa solo per il cambio di locomotore

Trattazione

Tali aspetti sono stati valutati nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

Osservazione N.7 - Scarichi idrici

Non è spiegato come saranno gestite le acque reflue sia interne che esterne. In caso di lavaggio dell'area interna dovrebbero spiegare come l'acqua di lavaggio contaminata da eventuali sversamenti e percolato venga raccolta e smaltita. Nel caso di lavaggi dell'area esterna anche qui dovrebbero specificare come venga raccolta l'acqua contaminata e smaltita.

Infine, in caso di eventi atmosferici come pioggia, che lava gli spazi esterni, dovrebbero specificare come viene raccolta e smaltita l'acqua piovana ormai contaminata.

Hanno previsto dei contenitori di raccolta per acqua piovana che cade su una superficie di 26000 metri quadri? Se non è stato fatto, come si prevede di non contaminare tutta la zona limitrofa compresa la falda?

RISPOSTA di WECOLOGISTIC

Gli scarichi idrici sono legati esclusivamente allo scarico di reflue domestiche fuori dalla pubblica fognatura, la cui trattazione completa, in conformità a quanto previsto al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed a quanto previsto dal Titolo II, Capo I del D.P.G.R.T. 46/R del 08.09.08 e s.m.i. per la relativa Richiesta di Autorizzazione agli scarichi idrici, è proposta in ALLEGATO 5 alla presente Relazione tecnica.

Preventivamente alla trattazione tecnica degli scarichi in oggetto, risulta rilevante far presente che i medesimi fino al marzo 2018 facevano parte del sistema di gestione delle acque reflue dell'Impianto REDI S.p.a. di cui all'Autorizzazione Unica del Comune di Piombino n. 64/15 A.

A seguito della Cessione del ramo d'Azienda a favore di WecoLogistic S.r.l., con relativo subentro di quest'ultima nella Concessione demaniale, la Soc. REDI ha escluso e diviso dalle proprie competenze la parte del sistema ricadente nell'area in concessione a WecoLogistic con specifico Procedimento di Variante all'A.U.A. trasmesso agli Atti del S.U.A.P. del Comune di Piombino, del 21 marzo 2018.

In conseguenza di ciò, il sistema di gestione, trattamento e scarico di acque reflue assimilabili a domestiche che sarà di seguito descritto, altro non è che la parte dismessa e scorporata dal sistema della REDI S.p.a. adattato alle esigenze della WecoLogistic S.r.l., e le condotte di veicolazione delle acque reflue trattate al ricettore finale delle 2 Società rappresenteranno il frazionamento del refluo complessivo originariamente autorizzato alla Soc. REDI stessa.

Le acque destinate al lavaggio di superfici carrabili esterne ed interne al capannone assimilabili ad industriali (definite dal Reg. 61/R del 2016 da produzione di beni e servizi) associate alle attività di pulizia delle aree dell'impianto, raccolta di percolato liquido, filtrazione dell'aria (scrubber), non vengono scaricate come reflui ma sono gestite come rifiuti e smaltite come tali; per la trattazione dell'argomento si rimanda alla seguente tabella:

Tabella 4-4: Elenco dei rifiuti prodotti dalla gestione dell'impianto

Attività	Codice CER	Destinazione smaltimento/recupero	Modalità di analisi	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Manutenzione impianto carboni attivi	06 13 02	Smaltimento	Parametri ai sensi della Dec. 2000/352/CE secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 205/2010	Annuale	Informatica
Manutenzione mezzi e macchine operatrici	13 02 08*	Recupero	Nessuna	NA	Informatica
Attività ufficio	15 01 01	Recupero	Nessuna	NA	Informatica
Operazioni disimballo materie prime	15 01 01	Recupero	Nessuna	NA	Informatica
Manutenzione mezzi e macchine operatrici	15 01 10*	Smaltimento/recupero	Nessuna	NA	Informatica
Riconfezionamento rifiuti	15 01 10*	Smaltimento/recupero	Nessuna	NA	Informatica
Manutenzione mezzi e macchine operatrici	15 02 02*	Smaltimento	Nessuna	NA	Informatica
Manutenzione impianti e movimentazione rifiuti	15 02 02*	Smaltimento	Nessuna	NA	Informatica
Sistema filtrazione polveri	15 02 02*	Smaltimento	Parametri ai sensi della Dec. 2000/352/CE secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 205/2010	NA	Informatica
Manutenzione sistemi abbattimento	15 02 03	Smaltimento	Nessuna	Annuale	Informatica

Attività	Codice CER	Destinazione smaltimento/recupero	Modalità di analisi	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Sistema filtrazione polveri	15 02 03	Smaltimento	Parametri ai sensi della Dec. 2000/352/CE secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 205/2010	NA	Informatica
Manutenzione mezzi e macchine operatrici	16 01 07*	Recupero/Smaltimento	Nessuna	NA	Informatica
Attività di ufficio	16 02 13*	Recupero	Nessuna	NA	Informatica
Attività di ufficio	16 02 14	Recupero	Nessuna	NA	Informatica
Manutenzione mezzi e macchine operatrici	16 06 01	Recupero	Nessuna	NA	Informatica
Manutenzione impianto scrubber	16 10 01*	Trattamento	Parametri ai sensi della Dec. 2000/352/CE secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 205/2010	Annuale	Informatica
Pulizia strade	16 10 01*	Trattamento	Parametri ai sensi della Dec. 2000/352/CE secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 205/2010	Annuale	Informatica
Pulizia delle strade	16 10 02	Trattamento	Parametri ai sensi della Dec. 2000/352/CE secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 205/2010	Annuale	Informatica
Manutenzione impianto scrubber	16 10 02	Trattamento	Parametri ai sensi della Dec. 2000/352/CE secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 205/2010	Annuale	Informatica
Raccolta percolati nelle aree adibite al deposito rifiuti	19 07 02*	Trattamento	Parametri ai sensi della Dec. 2000/352/CE secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 205/2010	NA	Informatica
Raccolta percolati nelle aree adibite al deposito rifiuti	19 07 03	Trattamento	Parametri ai sensi della Dec. 2000/352/CE secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 205/2010	NA	Informatica
Attività di ufficio	20 01 01	Recupero	Nessuna	NA	Informatica

Attività	Codice CER	Destinazione smaltimento/recupero	Modalità di analisi	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Attività di ufficio	20 03 01	Recupero	Nessuna	NA	Informatica
Pulizia strade	20 03 03	Trattamento/Smaltimento/Recupero	Parametri ai sensi della Dec. 2000/352/CE secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 205/2010	NA	Informatica

Le acque di percolazione saranno inviate a smaltimento così come le acque derivanti da operazioni di lavaggio delle aree interne. Per le aree esterne oggetto di viabilità rifiuti non si ravvede la necessità, salvo sversamenti derivanti da guasti o incidenti ai mezzi di trasporto, per i quali è previsto un piano di intervento a contenimento degli inquinanti e rimozione/bonifica delle aree contaminate.

Trattazione

Le lavorazioni saranno svolte all'interno del capannone. In sede di istruttoria tale aspetto comunque sarà valutato.

Osservazione N.8 - Emissioni

Come abbiamo esposto nell'osservazione n.5 riguardo le criticità della modalità di carico con la benna "ermetica" e la zona di carico attrezzata e scarico nella stiva con le paratie aperte, non tutte le attività sono svolte all'interno del capannone, quindi esistono rischi concreti di contaminazioni anche all'esterno del capannone in particolare su un piccolo porto soprattutto turistico, molto frequentato.

RISPOSTA di WECOLOGISTIC

In riferimento al punto n.5 ricorda che tutti i rifiuti pericolosi gestiti da Wecologicistic saranno sempre imballati con contenitori conformi alla normativa e legislazione vigente, a maggior ragione in fase d'imbarco sulle banchine portuali non sarebbe ipotizzabile in alcun modo la movimentazione di rifiuti pericolosi sfusi.

Pertanto l'imbarco dei rifiuti sarà effettuato conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente e con modalità tali da minimizzare l'impatto su le persone e sull'ambientale

Trattazione

Gli aspetti relativi alle modalità di carico in Porto non sono attinenti al procedimento in essere.

Osservazione N.9 - Impianto di aspirazione

L'impianto di aspirazione come descritto non abbatte completamente gli odori che tale tipo di attività inevitabilmente produce ma si dichiara che ne limita l'impatto esterno anche in termini di odori.

Si ricorda che la Wecologicistic sorgerà in una zona già altamente congestionata da particelle odorigene derivanti dalle attività produttive di RIMateria, della Creo, della Tyrebirth, dalla discarica di Poggio ai Venti, dall'allevamento di polli in località Asca. Ne deriva che si avrà sicuramente un incremento di produzione di biogas, quindi è opportuno tenere presente che il TUA è stato recentemente modificato dal D.Lgs. 183/2017 (in vigore dal 19/12/2017) con l'introduzione dell'art.272 bis che riconosce alla Regione e all'Autorità competente all'autorizzazione il potere di prevedere misure di prevenzione e di limitazione, che possono anche includere, ove opportuno alla luce delle caratteristiche dell'impianto e della zona interessata, anche prescrizioni impiantistiche e gestionali (incluso l'obbligo di attuare piani di contenimento), nonché ulteriori criteri e procedure per definire concentrazioni massime di emissione.

Ricordiamo che il disturbo olfattivo, allo stato delle conoscenze attuali, pur essendo di difficile valutazione in quanto è regolato, oltre che da aspetti di carattere oggettivo anche da valutazioni di carattere soggettivo, come l'età della popolazione esposta, le capacità sensoriali e l'assuefazione a certi odori, caratteristiche individuali, ecc., è ormai verificato che alcune regioni e realtà

territoriali (es. Provincia autonoma di Trento, Regione Lombardia) hanno individuato delle Linee Guida che possono essere adottate per determinare l'entità dell'inquinamento olfattivo e stabilire se questo raggiunge livelli inaccettabili.

RISPOSTA di WECOLOGISTIC

Premesso che l'impianto è dotato di un sistema di abbattimento a scrubber e carboni attivi, in grado di intercettare anche odorigeni, nell'impianto non vengono trattate sostanze organiche degradabili che possano dar luogo a emissioni odorogene impattanti. In linea con le prescrizioni della Regione, verrà verificato in seguito all'esercizio dell'impianto, l'impatto massimo delle emissioni odorogene attraverso uno studio specifico.

Trattazione

In sede di istruttoria tale aspetto sarà valutato. L'impianto dovrà adottare quanto previsto dalle Bat conclusioni in merito ai sistemi di aspirazione.

Osservazione N.10 – Non presente nel documento pervenuto dagli osservanti.

Osservazione N.11 - Ricaduta occupazionale

Ci sembra che il progetto miri a trasformare sempre più il territorio di Piombino in un riciclo nazionale di rifiuti. Queste attività non sono né economicamente e né socialmente utili al territorio. Al contrario impediscono la crescita e lo sviluppo di altre attività che il territorio potrebbe accogliere visto le sue bellezze naturali uniche in Toscana.

RISPOSTA di WECOLOGISTIC

In un sito interno al SIN confinante con RiMateria, le zincherie della Tenaris Dalmine, le linee di produzione di tubazioni coibentate della REDi, e la futura installazione dei nuovi forni elettrici AFERPI, riteniamo il nostro progetto in linea con le altre attività del perimetro industriale. Inoltre sarà un'attività che porterà un'utilità sia economica che sociale producendo ricadute economiche positive sulle aziende portuali, di logistica ferroviaria e di servizio all'industria.

Trattazione

Tali aspetti non afferiscono al procedimento in essere.

Osservazione N. 12 - Regolamento urbanistico

Risulta chiaro che quell'area è adibita a espansione per l'industria siderurgica, niente a che vedere con una industria che tratta rifiuti speciali pericolosi e non. Per potersi insediare il Comune dovrà cambiare il regolamento Urbanistico per l'area in oggetto da D2 a F6, area adibita a trattamento rifiuti e discariche.

RISPOSTA di WECOLOGISTIC

In fase di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata richiesta la modifica al regolamento urbanistico.

Il regolamento urbanistico del Comune resta lo stesso: sarà l'AIA che costituirà Variante Urbanistica solo per la durata dell'atto, al termine del quale il sito tornerà ad essere individuato come da Regolamento Urbanistico in essere.

Trattazione

La Cds prende atto della delibera del C.C. del Comune di Piombino n. 17 del 5.02.2019, con cui è stato espresso nulla-osta alla variante urbanistica e del conseguente Accertamento di conformità urbanistico-edilizia SUAP n. U/2018/168 del 15.03.2019, che viene recepito dalla Regione Toscana

al fine della variante allo strumento urbanistico e dichiarazione di pubblica utilità che verrà rilasciata con l'AIA considerato che tale autorizzazione ricomprende tra l'altro anche l'autorizzazione alla realizzazione di cui ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

ARPAT – Area Vasta Costa – Dipartimento Piombino Elba
Via Adige, 12 – località Montegemoli – 57025 Piombino (LI)

N. Prot Vedi segnatura informatica cl. PB.01.11.07/44.3 del 15/03/2019 a mezzo: PEC

Alla Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti ed
Energetiche
regionetoscana@postacert.toscana.it
c.a Ing. Andrea Rafanelli

Oggetto: **WECOLOGISTIC Srl - Installazione IPPC 5.1, allegato VIII parte seconda Piattaforma logistica per lo smaltimento e/o recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi". Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai fini della realizzazione ed esercizio dell'installazione da ubicare loc. Ischia di Crociano nel Comune di Piombino (LI). Convocazione II CdS. Parere di competenza.**

Premessa

In riferimento alla richiesta della Regione Toscana n.prot. 104129 del 05/03/2019, agli atti ARPAT con prot.n. 17720 del 06/03/2019, esaminata la seguente documentazione:

- Verbale CdS del 11/12/2019 trasmesso con prot. n.564339 del 12/12/2018 (agli atti con prot. n.88947 del 12/12/2018)
- Relazione tecnica rev.1 del 20/05/2018
- Relazione tecnica rev.0 del 15/01/2019 "Risposte alle richieste presentate dalle Autorità competenti in sede di C.d.S. del 11 Dicembre 2018"
- Allegati alla relazione da I a XII
- Tav.24 rev.01 Planimetria generale degli immobili e delle aree esterne oggetto di intervento – Stato di progetto rev.01 del 07/01/2019.

Considerate le conclusioni della prima Conferenza di Servizi del 11/12/2018, si riportano di seguito le valutazioni circa le integrazioni fornite dal proponente in relazione alle singole richieste del precedente parere ARPAT, allegato al suddetto verbale.

1. (BAT1) il proponente dovrà prevedere e illustrare, oltre alle procedure di controllo, la tracciabilità delle verifiche e delle manutenzioni svolte attraverso idonea registrazione. Quanto sopra con particolare riferimento agli impianti di trattamento emissioni.

Il Proponente rimanda a documenti che attestano la presenza, nelle procedure operative relative alla manutenzione delle apparecchiature, dell'obbligo di registrazione delle operazioni svolte. La richiesta si intende ottemperata.

2. (BAT3) nei flussogrammi semplificati, dovranno essere inserite indicazioni sulle fasi in cui possono potenzialmente originarsi emissioni in atmosfera e/o odorigene.

Il Proponente sintetizza brevemente lo schema di progetto dell'impianto e, come da noi richiesto, riporta negli schemi di flusso già predisposti nella Relazione Tecnica i punti che possono essere potenzialmente considerati fonti di emissioni in aria e/o odorigene. Si prende atto della valutazione svolta e per quanto di competenza la richiesta si ritiene ottemperata.

3. (BAT3) dovranno essere forniti ulteriori approfondimenti in relazione alle emissioni caratteristiche in corrispondenza delle sorgenti, ossia le emissioni presenti in relazione ai diversi rifiuti che potranno essere gestiti (ingresso nel diagramma/inventario dei flussi gassosi).

Il Proponente richiama la tabella dei potenziali inquinanti già individuata al capitolo 4 della relazione tecnica, evidenziando anche la flessibilità dell'impianto proposto nel trattare vari tipi di emissioni inquinanti, in considerazione della variabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto.

In altre parole sono stati confermati i criteri progettuali adottati, che hanno portato il progettista a prevedere due distinte linee di trattamento in aria, corrispondenti ai due punti di emissione E1 ed E2.

Inoltre il Progettista evidenzia di aver svolto un ulteriore approfondimento sui cicli di lavoro dello scrubber (Allegato III: "Valutazione Impatto odorigeno e Piano di monitoraggio odori").

Si prende atto della valutazione svolta e per quanto di competenza la richiesta si ritiene ottemperata.

4. (BAT4) dovrà essere fornito un riscontro oggettivo del rispetto di quanto indicato alle lettere c) funzionamento sicuro del deposito e d) spazio separato per il deposito e la movimentazione di rifiuti pericolosi imballati.

Il Proponente ha fornito un elenco identificativo dei mezzi impiegati, dichiarando che gli stessi sono tutti nuovi e che verranno mantenuti come da indicazioni del costruttore. Ha fornito inoltre risposta ai successivi punti 2 e 3 della lettera c), la cui verifica di conformità si rimanda al controllo che verrà eseguito in fase di esercizio.

Per quanto riguarda la lettera d) il proponente dichiara che dedicherà una delle baie tra le 6 previste alle attività digestione dei rifiuti pericolosi. Tale area dovrà essere adeguatamente segnalata ed i contenitori dovranno riportare l'etichettatura necessaria all'identificazione dei pericoli associati al rifiuto.

5. (BAT10) il monitoraggio degli odori dovrà essere effettuato in coerenza con le norme indicate nella BAT10.

Per rispondere alla richiesta, il Proponente rimanda alla specifica relazione "Valutazione Impatto odorigeno e Piano di monitoraggio odori", prodotta come Allegato III delle integrazioni.

Poiché tra i rifiuti accettati possono essere presenti sostanze a bassa soglia di percezione, anche sgradevoli, "quali ad esempio ammoniaca, acido solfidrico e alcuni composti organici volatili", al paragrafo 5 della Relazione il Proponente prevede, nell'ambito del Piano di Monitoraggio, anche il monitoraggio delle emissioni odorigene durante l'esercizio dell'impianto.

In particolare viene prevista un programma di monitoraggio degli odori per la stima, il controllo e l'analisi degli impatti olfattivi indotti dalle operazioni nell'impianto, con frequenza annuale, svolto in corrispondenza del punto di emissione E1 e ricerca di Metilmercaptano, Etilmercaptano, NH₃ e ammine espresse come NH₃, H₂S e Odori, questi ultimi attraverso l'olfattometria dinamica (UNI EN 13725:2004).

Si prende atto della valutazione svolta e per quanto di competenza la richiesta si ritiene ottemperata.

6. (BAT12) il Gestore dovrà predisporre il Piano di gestione degli odori, con particolare riferimento al protocollo di risposta di eventi odorigeni identificati (anche avvalendosi della possibilità di emettere comunicati attraverso il proprio sito web aziendale) e al programma di prevenzione e riduzione degli odori.

Per rispondere alla richiesta, il Proponente rimanda alla specifica relazione prodotta come Allegato III delle integrazioni.

La relazione è una valutazione qualitativa relativa al rischio di disturbo olfattivo. In particolare, nell'Allegato I, i rifiuti in ingresso sono divisi in 3 gruppi, in base al codice CER di assegnazione, allo stato fisico e alla modalità di confezionamento e in base al livello di potenziale disturbo olfattivo (basso, medio, alto). Alla luce delle valutazioni svolte il Proponente evidenzia che i rifiuti con codici CER¹ relativi ad un potenziale di emissione odorigena elevata sono stati eliminati dalla richiesta AIA. I rifiuti

¹ ossia i CER: 190503, 200108, 200138, 200139, 200301, 200201, 200304, 190801, 191206.

trattati dal Gestore che sono associati ad un rischio di emissione odorigena media risultano pertanto i seguenti:

- 030302 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
- 030305 fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
- 030307 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
- 030308 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
- 030310 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
- 030311 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 030310
- 190801 vaglio
- 190802 rifiuti dell'eliminazione della sabbia

Dopo aver descritto l'impiantistica prevista per il trattamento, il Proponente individua il trattamento più appropriato per i principali composti odorigeni potenzialmente presenti nei rifiuti trattati. Poiché tali trattamenti sono completamente svolti nella linea di trattamento relativa alle baie 1 e 2, ossia con punto emissivo E1, tali rifiuti dovranno essere gestiti esclusivamente in tali baie.

Come suggerito da ARPAT il Proponente ha previsto la possibilità di emettere comunicati attraverso il proprio sito web aziendale, al fine di informare la popolazione sulla gestione degli eventi odorigeni, contemplando anche eventuali casi di rilasci accidentali di emissioni odorigene.

Si prende atto della valutazione svolta e per quanto di competenza la richiesta si ritiene ottemperata.

7. (BAT13) dovrà essere giustificata sulla base di considerazioni oggettive la valutazione di inapplicabilità della tecnica a) di riduzione degli odori secondo quanto riportato nel corpo del parere.

Per rispondere alla richiesta, il Proponente rimanda ancora alla specifica relazione prodotta come Allegato III delle integrazioni. Come già espresso nel nostro precedente contributo, cautelativamente si ritiene infatti necessario che i tempi di permanenza dei rifiuti sino ridotti al minimo possibile, anche coerentemente con quanto previsto in ottemperanza alla BAT13 tecnica a (riduzione del tempo di permanenza dei rifiuti in ambienti aperti) e alla BAT13 tecnica b (uso di trattamenti chimici per la ridurre gli odori). In relazione alla tecnica b, si ritiene opportuno che il Proponente ne valuti l'applicabilità in relazione ai rifiuti che intende processare.

Per quanto di competenza la richiesta non appare completamente soddisfatta e dovrà essere chiarito in sede di CDS se sono state previste misure specifiche per l'effettuazione di quanto richiesto.

8. (BAT14) dovrà essere valutata la volumetria massima dei rifiuti che possono essere gestiti dall'impianto all'interno dell'edificio (in relazione all'applicabilità della tecnica d) e i controlli previsti per verificare regolarmente il buon funzionamento delle attrezzature di protezione quali, ad esempio, tende lamellari, porte ad azione rapida.

Il Proponente rimanda alla Planimetria 211 Rev.01 – Tav. 11 Generale Pianta (Allegato VIII) e alla risposta al successivo punto 16 e all'Istruzione Operativa “Gestione Impianti di aspirazione-porte-tende lamellari” (Allegato VI), per i controlli previsti.

In particolare nella planimetria richiamata sono evidenziate le aree e i volumi destinati ai diversi rifiuti e le vie di esodo e di fuga.

Anche in considerazione dei chiarimenti forniti al punto 16, si prende atto della valutazione svolta e per quanto di competenza la richiesta si ritiene ottemperata.

9. (BAT14) lettera g) le procedure aziendali dovranno prevedere chiaramente l'attività di pulizia delle superfici interessate dall'attività mediante spazzatrici meccaniche e mezzi ad acqua

L'attività è stata prevista nelle “Istruzioni operative per la pulizia delle aree Wecologic” (Allegato IX) e per quanto di competenza la richiesta si ritiene ottemperata.

10. Si richiama il gestore alla conformità alle BAT19 (lettere d e h) e 21 al fine di minimizzare il rischio di contaminazione di suolo e sottosuolo.

In merito alla BAT 15 il Proponente precisa che:

- le baie sono attrezzate con un sistema di raccolta del percolato del quale è previsto il monitoraggio di livello e la rimozione come rifiuto liquido;
- tale sistema di raccolta non ha possibilità di fuoriuscite all'esterno in grado di convogliare in ambiente le emissioni liquide dell'attività.

Per quanto riguarda la BAT 21, sono stati esaminati tutti i punti, in merito ai quali il Proponente ha fornito le informazioni richieste dimostrando il rispetto della BAT.

In particolare tuttavia, preme indicare al Proponente la necessità di verificare che il sistema rilevazione fumi e il sistema sprinkler risultino efficaci su tutta la superficie delle baie, si raccomanda inoltre l'installazione di telecamere di sorveglianza allo scopo di consentire il controllo in continuo delle baie, particolarmente utile quando le aree non sono presidiate.

Si prende inoltre atto dell'esistenza di un Piano di emergenza interno (rev.0 del 10/01/2019) e della predisposizione, nel sistema di gestione integrato, di una registrazione di tutti gli incidenti, gli inconvenienti, le modifiche alle procedure e i risultati delle ispezioni. Il sistema di gestione integrato dovrà inoltre prevedere l'analisi delle emergenze verificatesi come spunto di miglioramento continuo dell'organizzazione.

11. Dovrà essere dichiarata la fonte di approvvigionamento di acqua industriale diversa da quella potabile, oltre alle acque meteoriche raccolte dai pluviali.

Sulla base di quanto dichiarato, l'acqua industriale necessaria all'attività, oltre alle meteoriche recuperate, verrà fornita da ASA SpA.

12. Dovrà essere dimostrata oggettivamente l'assenza di contaminazione delle Acque Meteoriche che dilavano le aree esterne all'impianto, presentando il Piano di Gestione e un piano di monitoraggio delle stesse.

Il Proponente ha dichiarato fin dalla prima istanza che le acque meteoriche dilavanti la superficie aziendale ubicata all'aperto non risultano contaminate. Sulla base dell'art.39 del DPGRT n.46/R/08 e s.m.i. deve essere dato oggettivo riscontro di quanto dichiarato dal proponente.

In risposta a quanto sopra l'azienda afferma che è stata predisposta una istruzione operativa per la pulizia delle aree Wecologicistic, nella quale sono individuate, in funzione del transito mezzi, aree a pulizia settimanale o giornaliera, oltre alle modalità di attivazione della pulizia straordinaria in caso di incidente; le attività saranno registrate su apposita modulistica, che deve essere mantenuta a disposizione del controllo. Si concorda con quanto proposto.

Il proponente non recepisce l'indicazione di un monitoraggio delle acque dilavanti i piazzali come richiesto: tuttavia, nella planimetria "generale degli immobili e delle aree esterne oggetto di intervento" (tav.24), il proponente inserisce una breve descrizione della rete fognaria facente capo alla REDI SpA, prevedendo un controllo semestrale delle acque meteoriche prodotte dal dilavamento delle superfici esterne, compresi i tetti degli edifici. Si concorda con quanto previsto, ritenendo necessario che il monitoraggio riguardi non solo il pozzetto finale di immissione dello stabilimento ma anche punti intermedi della rete dove sia minimo il contributo dei pluviali e massimo quello dei piazzali esterni.

13. Dovranno essere descritte le modalità con le quali l'operatore presente in accettazione verifica che il rifiuto in ingresso sia effettivamente quello che risulta dalla documentazione di accompagnamento.

Il proponente rimanda alla Procedura dello stabilimento, nella revisione del gennaio 2019, nella quale sono descritte nel dettaglio le operazioni necessarie all'accettazione del rifiuto. La richiesta si ritiene soddisfatta.

14. La planimetria delle aree interessate dall'attività dovrà indicare chiaramente quelle individuate per la sosta dei rifiuti sottoposti a controllo e per rifiuti già controllati e non conformi.

Nella Planimetria di Tav.24, già citata, sono state individuate aree da 20 m², una per ciascuna baia, da adibire allo scarico e allo stoccaggio dei carichi soggetti al controllo, mentre è stata destinata al deposito temporaneo dei rifiuti non conformi una zona ad est del capannone, nella quale verranno installati scarrabili dedicati. La richiesta si intende ottemperata.

15. Dovranno essere definiti nel dettaglio gli aspetti sito specifici relativi alla tipologia impiantistica, ai rifiuti miscelati e al destino della miscela, in particolare:

- ***i criteri di miscelazione, con specificazione che si tratti di miscelazione in deroga o non in deroga al comma 1 dell'art. 187 e con indicazione della tipologia del successivo impianto di destino e dello specifico trattamento (ad es. miscelazione non in deroga finalizzata alla produzione di miscele per l'incenerimento D10 con diverse tecnologie);***
- ***le tipologie di rifiuti oggetto di miscelazione, relativi codici CER, eventuali sostanze/materiali e ragioni tecniche del loro utilizzo in funzione del destino del gruppo di miscelazione;***
- ***la potenzialità, espressa in tonnellate/giorno e in t/anno, dell'operazione di miscelazione (suddivisa tra R e D) con specificazione della quota parte attribuibile ai rifiuti pericolosi;***
- ***le attrezzature, aree e modalità operative che si intendono utilizzare in funzione dei gruppi di miscelazione, da inserire in una specifica sezione del Piano di Gestione Operativa;***
- ***le modalità di caratterizzazione delle miscele (frequenza di caratterizzazione, dimensione dei lotti, ricorso ad analisi, ecc.).***

In merito alla miscelazione il Proponente ha presentato i seguenti documenti:

- Allegato I – Procedura CODICI CER IMPIANTO WECOLOGISTIC rev. gennaio 2019
- Allegato II – Procedura CRITERI DI RAGGRUPPAMENTO E MISCELAZIONE D13_R12

Nell'Allegato II sono riportati i criteri in base ai quali verranno effettuate le operazioni di miscelazione D13 ed R12, richieste dal proponente per tutti i CER per i quali si chiede l'autorizzazione alla gestione.

Sono individuate due linee di miscelazione, come da Fig. 1 par.6.1 Allegato II:

- linea 1: le miscele sono avviate a discarica o a impianto di recupero; non si ha mai il mescolamento tra pericolosi e non pericolosi, ma solo i pericolosi tra loro e i non pericolosi tra loro, pertanto la miscelazione risulta non in deroga all'art.187 c.2, a condizione che i rifiuti pericolosi miscelati risultino possedere le medesime caratteristiche di pericolosità HP.
- linea 2: le miscele saranno costituite da rifiuti pericolosi e non pericolosi, non idonei allo smaltimento in discarica, e saranno destinate ad incenerimento. Tale tipo di miscelazione è da considerarsi in deroga.

Oltre alla pericolosità o meno del rifiuto, ulteriori condizioni sono riassunte al paragrafo 6.1: l'impianto accetterà sia rifiuti conformi ai criteri di ammissibilità in discarica sia rifiuti non conformi, la differenza comporterà una diversa gestione delle miscele. Tale distinzione riguarderà sia i rifiuti pericolosi che non pericolosi, con riferimento, per quanto riguarda i criteri di ammissibilità in discarica, agli art.6 e 8 del DM 27/09/2010 e s.m.i..

Il Proponente indica i seguenti flussi di miscelazione:

1. I rifiuti che risulteranno conformi sia sulla base delle analisi sul tal quale sia sull'eluato, potranno essere miscelati e quindi inviati allo smaltimento in discarica. Viene proposta la deroga alla conformità della percentuale del residuo a 105°C, che, secondo la norma, deve essere > del 25%. Tale aspetto si rimette alla discussione della CdS, pur ritenendo, sulla base delle seguenti considerazioni, che la proposta non sia sostenibile:
 - La presenza di residuo secco <25% viene, in genere, risolta con un trattamento di essiccazione²
 - La miscelazione risulta accettabile quale attività finalizzata all'ottimizzazione dei trasporti o a soddisfare necessità tecniche³ dell'impianto che effettua il recupero o lo smaltimento finale, pertanto non può essere considerata un trattamento chimico fisico⁴

Per il resto si concorda con quanto proposto.

2 Manuale ISPRA n.145/2016 "Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'art.48 della L. 28 dicembre 2015 n.221"

3 Par. 2.1.5 Bref WT 2006 e par.2.1.4 BREF WT Draft 2015

4 DGR Veneto 119/2018 Allegato A "Indirizzi tecnici in materia di miscelazione e gestione rifiuti"

2. Nel caso di non conformità, se questa sarà relativa all'eluato e al residuo secco a 105°C (cioè nel caso in cui questo sia <25%), il rifiuto potrà essere miscelato ma dovrà essere inviato ad impianto di recupero prima dello smaltimento.

Poiché, come sopra ricordato, la miscelazione non può costituire un trattamento chimico fisico e quindi non deve ridurre il livello di trattamento cui il singolo rifiuto dovrebbe essere sottoposto, quanto proposto è accettabile a condizione che i singoli rifiuti costituenti la miscela siano conformi ai requisiti di ingresso all'impianto di recupero di destino, definito a priori in sede di formulazione della composizione della miscela. In tali condizioni risulta pertanto rispettato anche il divieto di cui al D.Lgs.36/03 di miscelazione di rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica.

A tale proposito, in considerazione del fatto che i limiti previsti dal test di cessione contenuto all'All.3 del DM 5/2/98, risultano molto più restrittivi di quelli indicati alla Tab.5 art.6 del D.M. 27/09/2010, che nel caso specifico dovrebbero essere superati dai rifiuti oggetto di miscelazione, è chiaro che le miscele in uscita potranno essere sottoposte esclusivamente a quelle attività di recupero, di cui all'Allegato 1 del decreto sopra citato, che non contemplano il test di cessione tra i criteri di conformità del rifiuto in ingresso.

3. Se invece il rifiuto accettato sarà non conforme ai criteri di ammissibilità in discarica anche sul tal quale, sarà destinato all'incenerimento, anche dopo miscelazione.

In considerazione della necessità di rispettare la gerarchia nella gestione dei rifiuti, di cui all'art.179 c.1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., in base al quale il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso di rifiuti come fonte di energia, la destinazione ad incenerimento dovrà essere giustificata, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità⁵, a fronte della impossibilità di procedere a qualsiasi possibile operazione di recupero di materia dal rifiuto tal quale.

Inoltre la miscela/rifiuto destinato alla termovalorizzazione dovrà:

- essere priva di materiali non combustibili (vetro, metalli, inerti) o scarti alimentari (frazione umida dei RSU);
- essere conforme, sia come miscela, sia come singoli rifiuti componenti, alle caratteristiche in ingresso richieste dall'impianto di incenerimento di destino, definito a priori in sede di formulazione della composizione della miscela;
- essere compatibile con le dotazioni impiantistiche e le norme di sicurezza dell'impianto di destino.

Fatto salvo il rispetto di quanto sopra, la miscelazione viene consentita previa valutazione di fattibilità sulla base della compatibilità chimico fisica tra i rifiuti scelti come possibili componenti; i riferimenti utilizzati sono i seguenti:

- schema di compatibilità chimica tra i vari gruppi di sostanze contenuto nella tabella 2.7 del capitolo 2.3.2.7 Waste segregation del Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment. Lo schema è riportato in coda all'Allegato II.
- miscelazione in deroga - criteri di compatibilità tra caratteristiche di pericolo HP che escludono situazioni di possibile incremento dell'impatto negativo⁶:
 - miscelazione in deroga vietata tra rifiuti HP1(esplosivo), HP2 (comburente), HP9 (infettivo), HP12 (rifiuti che possono sviluppare successivamente una delle caratteristiche di pericolosità (Gruppo A));

5 Art.179 c.3 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. "Con riferimento a singoli flussi di rifiuti e' consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorit  di cui al comma 1 qualora cio' sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilit , in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilit  tecnica e la protezione delle risorse."

6 DGRL n.IX/3596 del 06/06/2012 Nuovi indirizzi tecnici per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attivit  di miscelazione dei rifiuti, anche in seguito all'emanazione del d.lgs. 205/2010, con contestuale revoca della d.g.r. 3 dicembre 2008, n. VIII/8571 recante: "Atto di indirizzo alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attivit  di miscelazione dei rifiuti", aggiornata con Decreto Dirigenziale n.1795 del 04/03/2014.

- i rifiuti appartenenti al Gruppo B, che comprende HP7 (cancerogeno), HP10 (reprotossico), HP11 (mutageno), possono essere miscelati solo tra di loro o con rifiuti contenenti almeno una delle medesime classi HP;
- I rifiuti appartenenti ai gruppi A e B non possono essere miscelati con rifiuti non pericolosi

In funzione dei criteri sopra indicati il Proponente indica un protocollo per l'accettazione e le prove di miscelazione dei rifiuti con il quale si concorda.

Il Proponente inoltre ha presentato in Allegato I le operazioni alle quali sono destinati i diversi CER autorizzati in ingresso; dall'elenco sono desumibili i codici che non verranno interessati dalla miscelazione:

RIFIUTI NON PERICOLOSI

- Rifiuti da agricoltura, silvicoltura, ecc: 020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) - 020110 rifiuti metallici
- Rifiuti della lavorazione del legno: 030101 scarti di corteccia e sughero - segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
- 030301 scarti di corteccia e legno
- Rifiuti dalla fusione di materiali ferrosi: 100906 Forme ed anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905 - 100908 Forme ed anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907
- Rifiuti dalla fusione di materiali non ferrosi: 101003 Scorie di fusione - 101008 Forme ed anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007
- 101206 Stampi di scarto
- Imballaggi: 150101 Imballaggi in carta e cartone - 150102 Imballaggi in plastica - 150103 Imballaggi in legno - 150104 Imballaggi metallici - 150105 Imballaggi in materiali compositi - 150107 Imballaggi in vetro - 150109 Imballaggi in materia tessile
- 160103 Pneumatici fuori uso
- 160216 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215
- Metalli da operazioni di costruzione e demolizione: 170401 Rame, bronzo, ottone - 170402 Alluminio - 170403 Piombo - 170404 Zinco - 170405 Ferro e Acciaio - 170406 Stagno - 170407 Metalli misti - 170411 Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
- 170604 Materiali isolanti da quelli di cui alle voci 170601 e 170603
- 190905 Resine a scambio ionico saturate o esaurite
- Rifiuti provenienti da operazioni di frantumazione rifiuti contenenti metallo: 191004 Fluff - frazione leggera e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 191005 - 191006 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 191005
- Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti non specificati altrimenti: 191201 carta e cartone - 191202 metalli ferrosi - 191203 metalli non ferrosi - 191204 plastica e gomma - 191205 vetro - 191207 legno diverso da quello di cui alla voce 191206 - 191208 prodotti tessili - 191210 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti) - 191210 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)
- 200307 Rifiuti ingombranti

RIFIUTI PERICOLOSI

- Rifiuti dalla fusione di materiali ferrosi: 100905 Forme ed anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose - 100907 Forme ed anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
- Rifiuti dalla fusione di materiali non ferrosi: 101005 Forme ed anime da fonderia non utilizzate contenenti sostanze pericolose 101007 Forme ed anime da fonderia non utilizzate contenenti sostanze pericolose

- 150111 imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
- Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche: 160209 trasformatori e condensatori contenenti PCB - 160210 apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209 - 160211 apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC - 160213 apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212
- 160506 sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
- Batterie ed accumulatori: 160601 batterie al piombo - 160602 batterie al nichel-cadmio - 160603 batterie contenenti mercurio - 160606 elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
- Catalizzatori esauriti: 160805 catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico - 160807 catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
- 170410 cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
- Materiali isolanti e da costruzione contenenti amianto: 170601 materiali isolanti contenenti amianto - 170603 altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose - 170605 materiali da costruzione contenenti amianto
- 190204 miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
- 190403 fase solida non vetrificata
- Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue: 190806 resine di scambio ionico saturate o esaurite - 190808 rifiuti prodotti da sistemi a membrana contenenti sostanze pericolose
- 200121 Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

Si osserva che tali esclusioni sono in accordo con quanto indicato sia dagli Indirizzi tecnici della Regione Lombardia in merito a particolari categorie di rifiuti, sia della Regione Veneto (Allegato A della DGRV n.119 del 7/02/2018); risultano infatti rispettati i seguenti criteri:

- mantenimento della separazione tra le diverse tipologie merceologiche in accordo con la priorità assegnata dal quadro normativo al recupero rispetto allo smaltimento, che rafforza il divieto di miscelazione di cui all'art.187 c.1 del Testo Unico. In tal caso la miscelazione è possibile solo in caso di frazioni non recuperabili
- divieto di miscelazione di rifiuti contenenti amianto
- divieto di miscelazione - stoccaggio separato tra diversi tipi di batterie
- divieto di miscelazione finalizzato allo smaltimento di rifiuti non ammissibili in discarica come il 160103 pneumatici fuori uso.

Si osserva tuttavia che rimangono soggetti a miscelazione altri CER appartenenti a capitoli e sottocapitoli costituiti anch'essi da scarti appartenenti a specifiche categorie merceologiche: per questi si ritiene opportuno che il proponente riveda la gestione, lasciando alla valutazione circostanziata caso per caso l'avvio alla miscelazione come frazione non recuperabile. Lo stesso si richiede per i rifiuti contenenti olio (es. CER 160708 CER 160107).

Nell'elenco i rifiuti sono inoltre stati contrassegnati mediante un colore diverso a seconda dell'impatto odorigeno associato; il Proponente afferma che tale valutazione, riportata nell'Allegato III ("Valutazione impatto odori e piano di monitoraggio") alla Relazione tecnica, deriva dall'esperienza pregressa e dalla conoscenza dei CER in ingresso all'impianto.

Si ritiene che quanto riportato non possa che essere considerata una mera stima, in riferimento alla quale si ritiene di poter obiettare ad alcune delle scelte del Proponente, tra le quali, in particolare, assegnare un impatto odorigeno basso ai rifiuti derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane e dal trattamento biologico e altri trattamenti delle acque reflue industriali, per i quali sembra più consono,

cautelativamente, un impatto odorigeno medio. Allo stesso modo alcuni dei rifiuti contrassegnati con il colore corrispondente ad un impatto odorigeno assente dovranno essere probabilmente rivalutati. Ad oggi, in ogni caso, il Proponente ha eliminato dalla gestione i CER ai quali ha assegnato un impatto odorigeno elevato (colore rosso) allo scopo di ridurre l'impatto odorigeno potenzialmente prodotto.

Il proponente infine ha riportato una ipotesi di massima di possibili miscele sulla cui formulazione si osserva quanto segue:

- sono state ipotizzate n° 5 miscele costituite da rifiuti non pericolosi e n°6 miscele costituite da rifiuti pericolosi, per ciascuna delle quali sono individuati rifiuti che ne costituiscono la componente principale e rifiuti in aggiunta a tale matrice primaria;
- si sottolinea che, salvo casi specifici debitamente documentati e riconducibili ad esigenze tecniche dell'impianto di destino, non sono ammissibili miscele di rifiuti molto eterogenei tra di loro;
- nella miscela non pericolosa a) ad esempio si osserva la presenza come matrice primaria del CER 190305 costituito da rifiuti stabilizzati dal trattamento dei reflui industriali. Tali rifiuti si distinguono dal resto dei CER appartenenti a tale miscela in quanto la stabilizzazione si riferisce per lo più all'immobilizzazione dei metalli, mentre la matrice organica se presente, risulta invariata e attribuisce al rifiuto caratteristiche ben diverse da quelle dei restanti CER scelti;
- nella miscela b), in aggiunta alla matrice primaria costituita da inerti, si nota la presenza del CER 030310, derivante dai processi di separazione meccanica dell'industria cartaria, che non può essere considerato inerte; a riprova di questo il proponente attribuisce al CER un impatto odorigeno medio. Sempre nella stessa miscela si osservano come matrici primarie CER costituiti da scarti appartenenti a specifiche categorie merceologiche, che, come già detto, possono essere miscelati solo in particolari condizioni;
- nella miscela e) che il Proponente individua come costituita da rifiuti provenienti da trattamenti, non si hanno solo CER del capitolo 19, ma anche rifiuti quali cemento, terre, rifiuti da costruzione e demolizione, il cui inserimento nella miscela dovrà essere giustificato in funzione dell'impianto di destinazione;
- allo stesso modo, tra le miscele pericolose, si osserva una grande variabilità nella composizione delle miscele, che dovrà in ogni caso, come già indicato sopra, essere giustificata tecnicamente, fatti salvi ovviamente i criteri già discussi.

Si ritiene pertanto necessario che il proponente modifichi quanto proposto individuando più miscele maggiormente omogenee in termini di composizione.

16. In merito alla capacità di contenimento delle baie, ritenendo che le valutazioni fatte non siano sufficientemente cautelative, il gestore dovrà confermare l'esistenza della capacità di stoccaggio necessaria per contenere le quantità richieste sulla base dei dati di peso specifico riferibili ai diversi CER.

Quanto sopra anche in considerazione della necessità di disporre degli spazi utili all'impiego delle attrezzature e dei macchinari necessari alle attività di gestione (tramogge, escavatori, ecc.).

Il proponente ha fornito una tabella nella quale viene indicata la volumetria disponibile per lo stoccaggio dei rifiuti fino a 5 metri di altezza, nonché l'intervallo di quantità in peso associate all'intervallo di peso specifico entro il quale tipicamente vanno a collocarsi i rifiuti gestiti dall'azienda.

La quantità complessiva massima di contenimento di rifiuti che ne deriva è pari a 28.050 t. In considerazione delle quantità di rifiuti per le quali si richiede l'autorizzazione alla gestione, poco più di 2.000 t, si ritiene che sussistano sia la capacità di stoccaggio necessaria a contenere le quantità richieste sia gli spazi utili per l'impiego dei macchinari.

17. Il programma di monitoraggio delle fibre di amianto dovrà essere rivisto alla luce delle indicazioni contenute nel parere al par.4.

Inoltre dovranno essere presentati il Piano di Gestione Operativa e il Piano di Emergenza contenenti gli approfondimenti richiesti in fase di esclusione dalla VIA in merito a questa matrice.

Si rimanda la valutazione delle integrazioni fornite a quanto indicato nel contributo specialistico predisposto dal UO Radioattività e Amianto dell'Area Vasta Centro di ARPAT, allegato al presente contributo.

In particolare si evidenzia che il Proponente dovrà presentare, nell'ambito del Piano di Monitoraggio e Controllo previsto dall'AIA, un Piano di monitoraggio delle fibre di amianto aerodisperse ante-operam e in corso d'opera con tecnica SEM, eseguito da un laboratorio qualificato per le analisi di amianto, ai sensi del DM 14/05/96 e che il monitoraggio ante-operam deve essere eseguito prima dell'inizio delle attività dell'impianto di gestione rifiuti.

Tale monitoraggio dovrà essere rappresentativo dell'area interessata con una scelta di punti di campionamento appropriati, dovrà essere rappresentativo delle variazioni stagionali e dovrà tenere conto dei venti prevalenti facendo riferimento a uno studio almeno quinquennale degli stessi.

18. Per quanto riguarda eventuali emissioni odorigene prodotte dall'attività, in considerazione dei rifiuti gestiti, che comprendono tipologie a contenuto organico /biodegradabile, nonché della necessità di stabilizzazione di alcuni richiamata nella relazione, dovrà essere approfondita la questione già in fase progettuale, come già evidenziato in relazione alle BAT 10 e 12 (Elaborazione del "Piano Gestione Odori") delle BATC-WT.

Di conseguenza il proponente dovrà rivalutare l'idoneità del sistema di trattamento emissioni con valutazione della modellistica degli impatti attesi, in riferimento alle emissioni odorigene nonché alle altre sorgenti presenti sul territorio.

Per rispondere alla richiesta, il Proponente rimanda ancora alla specifica relazione "Valutazione Impatto odorigeno e Piano di monitoraggio odori", prodotta come Allegato III delle integrazioni e già valutata favorevolmente ai punti 5 e 6 precedenti.

Con prot. n. 7574 del 01/03/2019 del Comune di Piombino (prot. ARPAT n. 2019/16612), il Proponente ha presentato, come integrazioni volontarie, uno Studio meteo diffusionale con valutazione numerica della dispersione di odore (Rev. 1 del 12/02/2019).

Dai risultati delle simulazioni effettuate si può verificare la trascurabilità dell'impatto in corrispondenza di tutti i recettori che sono stati individuati. A questo proposito si rimanda al contributo specialistico predisposto dal Settore UO Settore Modellistica Atmosferica dell'Area Vasta Centro di ARPAT, allegato al presente contributo.

E' opportuno rilevare, che alla luce delle considerazioni svolte appare consigliabile:

- fissare in autorizzazione un limite alle emissioni di odori pari a 300 ou/Nm³;
- adeguare l'altezza dei camini a quanto disposto nell'Allegato 2 al PRQA (Parte prima, capitolo 4);
- qualora si intenda fissare in autorizzazione un valore limite di emissione anche per altri inquinanti specifici che possono tuttavia dar luogo a disturbi olfattivi (quali ad esempio mercaptani o H₂S) sembra opportuno acquisire preliminarmente i risultati delle analisi alle emissioni effettuate nel periodo di marcia controllata (lettera h, comma 1, art. 237-sexies del D.Lgs. 152/2006), con le quali ottenere una caratterizzazione completa delle emissioni. Gli eventuali limiti potrebbero essere fissati successivamente all'esito di tale acquisizione.

19. In relazione alle emissioni diffuse dovute al traffico, si chiede di descrivere più chiaramente quanto è stato previsto in riposta alla prescrizione 5d).

Il Proponente evidenzia che il tragitto percorso dai mezzi è interamente pavimentato e che per mantenere tali percorsi puliti sono state redatte le Istruzione operative per la pulizia delle aree Wecologicistic (Allegato IX).

Si prende atto dei chiarimenti forniti e per quanto di competenza la richiesta può ritenersi ottemperata.

20. Dovrà essere adeguatamente sviluppato l'aspetto valutativo degli inquinanti potenzialmente prodotti ed emessi dai rifiuti trattati. A livello progettuale dovrà essere giustificata con

maggior dettaglio la descrizione della scelta dei due diversi trattamenti in relazione alla tipologia di inquinanti attesi e quindi, in ultima analisi, alle diverse tipologie di CER gestiti.

A tale proposito si sottolinea che in nessuno dei documenti presentati sono riportate indicazioni relative alla specifica ubicazione dei diversi CER nelle sei baie disponibili.

Si ritiene necessario infine che siano esplicitati con maggior dettaglio i criteri progettuali che stanno alla base del dimensionamento dell'impianto di trattamento aria.

Il Proponente rimanda ai punti 2 e 3 già valutati positivamente e per quanto di competenza la richiesta può ritenersi ottemperata.

21. In merito all'applicabilità della normativa Seveso si richiede che il Proponente individui e adotti un idoneo sistema di registrazione e contabilizzazione delle quantità dei rifiuti pericolosi in ingresso in funzione delle loro caratteristiche di pericolosità, in modo da non superare in nessun caso le soglie.

E' necessario inoltre che il proponente fornisca i riferimenti normativi utilizzati per determinare la correlazione tra i criteri HP dei rifiuti, determinati secondo i Regolamenti UE n. 357/14 e n. 997/17, e le caratteristiche di pericolosità delle sostanze ai sensi del CLP Reg 1272/2008/UE.

Il Proponente ha riportato nel dettaglio i criteri che intende adottare nell'implementazione del sistema di registrazione e contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, al fine di mantenere lo stoccaggio al di sotto delle soglie di assoggettabilità alla normativa Seveso. Si ritiene che tale software debba essere presentato e sottoposto a verifica da parte di ARPAT prima dell'entrata in esercizio dell'impianto.

Sono inoltre stati forniti i riferimenti per la determinazione della correlazione tra i criteri HP dei rifiuti, determinati secondo i Regolamenti UE vigenti, e le caratteristiche di pericolosità delle sostanze ai sensi del CLP.

Il Proponente afferma inoltre che sussiste la possibilità che rifiuti non classificati pericolosi ma contenenti sostanze esplosive per sostanze in classe 1.6 e sostanze EUH014 (Sostanze/Miscele che reagiscono violentemente con acqua) possano contribuire a superare le soglie di assoggettabilità al D.Lgs.105/2015. Il primo caso viene escluso dalle possibilità in quanto l'azienda non tratterà i rifiuti esplosivi; per il secondo caso, invece, il gestore dovrà richiedere in fase di omologa la conoscenza della composizione del rifiuto con particolare riferimento alla presenza di sostanze con caratteristica EUH014. Il gestore, in relazione a tale caratteristica, prende in considerazione l'ipotesi di gestire rifiuti a composizione non nota. Si ritiene in ogni caso indispensabile che siano accettati solo rifiuti a composizione nota, derivanti da attività industriali e processi conosciuti. L'accettazione di rifiuti a composizione e origine non nota dovrà essere esclusa.

22. E' necessario che il proponente verifichi l'effettivo recapito della fossa perimetrale recettore dello scarico domestico, in considerazione di quanto espresso nel corpo del testo.

Il Proponente ha risposto correggendo quanto precedentemente dichiarato nella documentazione ed individuando il recettore nel controfosso che corre parallelamente a Sud della Sp 40, Via della Base Geodetica, indicato nella CTR scala 1:2000 con Codice Layer CTR n. 303 "canaletta di scolo". La richiesta è stata soddisfatta.

23. In considerazione del precedente utilizzo del capannone, il gestore dovrà dimostrare che non sono presenti al suo interno caditoie o griglie di raccolta che possano convogliare in ambiente eventuali reflui prodotti, che in tal caso pertanto si configurerebbero come scarichi.

Il proponente ha ottemperato a quanto richiesto, verificando l'integrità della pavimentazione industriale e prevedendo ulteriori miglioramenti della stessa mediante stesura di un ulteriore trattamento protettivo impermeabilizzante che consentirà la completa raccolta delle acque di lavaggio, di eventuali colatici e percolato prodotto dai rifiuti. La richiesta è stata ottemperata.

24. Anche allo scopo di verificare la sostenibilità della scelta dell'azienda di trattare i reflui prodotti come rifiuti liquidi, è necessario che la tabella 4-4 a pag.44 della Relazione Tecnica

venga integrata con la descrizione, per ciascun rifiuto prodotto, del suo stato fisico, nonché con le quantità che si prevede di produrre nell'esercizio annuale dell'attività.

La Tabella è stata rivista come richiesto.

CONCLUSIONI

In merito alla richiesta di rilascio di AIA in oggetto, sulla base dell'istruttoria del funzionario incaricato e concordando con essa, **si esprime parere favorevole condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:**

- 1 Ai fini dello smaltimento in discarica non potranno essere miscelati rifiuti con una percentuale di sostanza secca minore del 25%.
- 2 La miscelazione ai fini del recupero è accettabile a condizione che i singoli rifiuti costituenti la miscela siano conformi ai requisiti di ingresso all'impianto di recupero di destino, definito a priori in sede di formulazione della composizione della miscela.
- 3 La destinazione ad incenerimento delle miscele costituite da rifiuti pericolosi e non pericolosi con caratteristiche non conformi ai requisiti per lo smaltimento in discarica, dovrà essere giustificata, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, a fronte della impossibilità di procedere a qualsiasi possibile operazione di recupero di materia dal rifiuto tal quale.
Inoltre la miscela/rifiuto destinato alla termovalorizzazione dovrà:
 - essere priva di materiali non combustibili (vetro, metalli, inerti) o scarti alimentari (frazione umida dei RSU);
 - essere conforme, sia come miscela, sia come singoli rifiuti componenti, alle caratteristiche in ingresso richieste dall'impianto di incenerimento di destino, definito a priori in sede di formulazione della composizione della miscela;
 - essere compatibile con le dotazioni impiantistiche e le norme di sicurezza dell'impianto di destino.
- 4 I rifiuti costituiti da scarti appartenenti a specifiche categorie merceologiche, per i quali è prevista la miscelazione, potranno essere oggetto di operazione D13 solo nel caso in cui costituiscano una frazione non recuperabile. Tale valutazione dovrà essere circostanziata caso per caso. Lo stesso si richiede per i rifiuti contenenti olio (es. CER 160708 CER 160107).
- 5 La valutazione dell'impatto odorigeno effettuata dal proponente dovrà essere rivista alla luce delle caratteristiche effettive possedute dai rifiuti gestiti dall'azienda.
- 6 Le miscele di rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi, molto eterogenei tra loro, non sono ammesse, salvo casi specifici debitamente documentati e riconducibili ad esigenze tecniche dell'impianto di destino, pertanto il Proponente dovrà rivedere in tal senso la formulazione proposta nell'Allegato I par.3.1, individuando un numero maggiore di miscele, ma maggiormente omogenee in termini di composizione.
- 7 Con riferimento alla precedente prescrizione, l'inserimento in miscele eterogenee di rifiuti quali cemento, terre, rifiuti da costruzione e demolizione dovrà essere giustificato in funzione dell'impianto di destinazione
- 8 Il sistema rilevazione fumi e il sistema sprinkler dovranno risultare efficaci su tutta la superficie delle baie; si raccomanda inoltre l'installazione di telecamere di sorveglianza allo scopo di consentire il controllo dell'insediamento durante le ore in cui esso non risulta presidiato. Il sistema di gestione integrato dovrà inoltre prevedere l'analisi delle emergenze

- verificatesi come spunto di miglioramento dell'organizzazione.
- 9 Allo scopo di verificare la qualità delle delle acque meteoriche prodotte dal dilavamento delle superfici esterne, ritenute dal proponente non contaminate, il controllo semestrale delle stesse dovrà riguardare non solo il pozzetto finale di immissione dello stabilimento ma anche punti intermedi della rete, dove sia minimo il contributo dei pluviali e massimo quello dei piazzali esterni.
 - 10 Il software di registrazione e contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, che il Gestore dovrà implementare al fine di mantenere lo stoccaggio al di sotto delle soglie di assoggettabilità alla normativa Seveso, dovrà essere presentato e sottoposto a verifica da parte di ARPAT prima dell'entrata in esercizio dell'impianto.
 - 11 Ai fini del mantenimento dell'attività di gestione rifiuti al di sotto dell'applicabilità della normativa Seveso, il gestore dovrà richiedere in fase di omologa la conoscenza della composizione del rifiuto, con particolare riferimento alla presenza di sostanze con caratteristica EUH014.
 - 12 L'accettazione di rifiuti a composizione e origine non nota dovrà essere esclusa.
 - 13 Chiarire (anche in sede di CDS):
 - le procedure adottate volte a ridurre i tempi di permanenza dei rifiuti in sistemi aperti (in ottemperanza alla BAT13 tecnica a);
 - se è stata valutata l'applicabilità di trattamenti chimici per la ridurre gli odori in relazione ai rifiuti che saranno processati (BAT13 tecnica b);
 - 14 Fissare in autorizzazione un limite alle emissioni di odori pari a 300 ou/Nm³.
 - 15 Adeguare l'altezza dei camini a quanto disposto nell'Allegato 2 al PRQA (Parte prima, capitolo 4).
 - 16 Il Proponente deve presentare, nell'ambito del Piano di Monitoraggio e Controllo previsto dall'AIA, un Piano di monitoraggio delle fibre di amianto aerodisperse ante-operam e in corso d'opera con tecnica SEM, eseguito da un laboratorio qualificato per le analisi di amianto, ai sensi del DM 14/05/96. Si ribadisce che il monitoraggio ante-operam deve essere eseguito prima dell'inizio delle attività dell'impianto di gestione rifiuti, secondo le indicazioni fornite nell'allegato contributo redatto dall'UO Radioattività e Amianto di ARPAT.

A disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario

Distinti saluti

Responsabile del Dipartimento

Dott. Giancarlo Sbrilli ⁷

ALLEGATI:

1. Contributo istruttorio specialistico predisposto dal UO Radioattività e Amianto dell'Area Vasta Centro di ARPAT.

⁷ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art.71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993

-
2. Contributo istruttorio specialistico predisposto dal UO Settore Modellistica Atmosferica dell'Area Vasta Centro di ARPAT.

Area Vasta Centro – Settore Laboratorio – UO Radioattività e Amianto
via Ponte alle Mosse 211 – 50144 – Firenze

cl. PB.01.11.07/44.3 del 6/3/2019 a mezzo: freedocs

Al Responsabile del Dipartimento di Piombino

Oggetto: Contributo istruttorio interno – WecoLogistic S.r.l., Ischia di Crociano - Piombino (LI) – Parere sulle integrazioni per gli aspetti riguardanti radioattività e amianto.

Riferimenti

Soggetto: WecoLogistic S.r.l., Ischia di Crociano - Piombino (LI)
Fascicolo: PB.01.17.07/44.3

Normativa applicabile

- *Decreto Ministero della Sanità 06 settembre 1994*
- *Decreto Ministero della Sanità 14/05/1996*
- *D.Lgs 152/2006*

Premessa

La società WecoLogistic S.r.l. chiede l'autorizzazione per realizzare un impianto destinato ad attività definite dagli Allegati B e C della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., quali operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, anche mediante l'ottimizzazione della logistica di gestione di spedizioni transfrontaliere da e per l'Italia.

Questa attività è stata esclusa dalla assoggettabilità alla VIA con prescrizioni.

Il Procedimento autorizzativo si riferisce all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), installazione IPPC 5.1 Allegato VIII Parte Seconda, del D.Lgs. 152/2006.

Nella presente istruttoria vengono valutati gli aspetti connessi alla gestione dei rifiuti contenenti amianto.

Esame della documentazione e osservazioni

Nel presente contributo istruttorio viene esaminata la documentazione integrativa predisposta dalla società Wecologic S.r.l. nel gennaio 2019 a seguito della Conferenza dei Servizi del 11/12/2018, i cui esiti sono verbalizzati nel verbale trasmesso dalla Regione Toscana prot. 0564339 del 12/12/2018.

Relativamente alla matrice amianto, nel parere ARPAT prot. n. 2018/88414 del 11/12/2018, al paragrafo 4) *Amianto e radioattività*, si valuta che non sia ottemperata la prescrizione relativa ad un programma di monitoraggio delle fibre di amianto in aria in prossimità dell'impianto di gestione rifiuti e nelle zone limitrofe in relazione ai venti prevalenti, che includa anche un valutazione ante-operam.

Nella documentazione integrativa presentata dal Proponente, Relazione Tecnica del 15/01/19 Rev. 0 al punto 17), si rimanda alla lettura dell'Allegato Piano di Emergenza e alla Procedura di gestione rifiuti contenenti amianto (Allegato IV).

Il “Piano di emergenza interno aziendale” del 10/01/19 Rev.0 contiene in allegato la Scheda n.10 relativa alla “Caduta a terra di materiale contenente amianto”. In questa scheda non ci sono riferimenti a monitoraggi.

La Procedura “Gestione rifiuti contenenti amianto CICLAT V.C. Soc.COOP” per l’impianto WecoLogistic del gennaio 2019 contiene al paragrafo 5) “Monitoraggi ambientali” la descrizione dei monitoraggi previsti per le fibre di amianto in aria. E’ previsto un monitoraggio semestrale all’interno del capannone con tecnica SEM, secondo il metodo del DM 6/9/94, e un monitoraggio trimestrale all’esterno del capannone in tre punti (si fa riferimento a una planimetria allegata non presente tra la documentazione) con tecnica MOCF, secondo il metodo del DM 6/9/94, eseguiti da un laboratorio qualificato dal Ministero della Salute per l’analisi dell’amianto.

Anche il campionamento è previsto in conformità al DM 6/9/94.

I campionamenti saranno eseguiti con le previste modalità anche prima e dopo le attività di conferimento dei rifiuti in MCA.

Si osserva che il Piano di monitoraggio proposto da Wecologic SrL non soddisfa la prescrizione emessa in fase di valutazione di assoggettabilità a VIA, che richiede il monitoraggio ante-operam con tecnica SEM in prossimità dell’impianto e nelle zone limitrofe, che tenga conto dei venti prevalenti.

Conclusioni

Il Proponente deve presentare, nell’ambito del Piano di Monitoraggio e Controllo previsto dall’AIA, un Piano di monitoraggio delle fibre di amianto aerodisperse ante-operam e in corso d’opera con tecnica SEM, eseguito da un laboratorio qualificato per le analisi di amianto, ai sensi del DM 14/05/96.

Si ribadisce che il monitoraggio ante-operam deve essere eseguito prima dell’inizio delle attività dell’impianto di gestione rifiuti.

Tale monitoraggio dovrà essere rappresentativo dell’area interessata con una scelta di punti di campionamento appropriati, dovrà essere rappresentativo delle variazioni stagionali e dovrà tenere conto dei venti prevalenti facendo riferimento a uno studio almeno quinquennale degli stessi.

Per quello che riguarda la matrice radioattività, è già stato osservato che effettuando la società solo attività di deposito RAEE senza trattamento degli stessi, ai sensi del D.Lgs.49/2014 risultano esenti dall’obbligo del controllo radiometrico in ingresso (v. parere ARPAT prot. n. 0089983 del 21/12/2017).

Firenze, 15/03/2019

La Responsabile U.O. Radioattività e Amianto
Dott.ssa Silvia Bucci (*)

(*) Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata così come definita all’art.1, co.1, lett. r) del D.Lgs 82/2005.

Wecologic Srl, impianto industriale di Isola di Crociano, Piombino (LI). Prescrizione 5c del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, D.D. Regione Toscana n. 682 del 24/1/2018. Valutazione studio di dispersione per impatto olfattivo (marzo 2019)

Documentazione esaminata

Sono stati esaminati i contenuti del documento: “Studio meteo diffusionale: valutazione numerica della dispersione di odore” Rev. 1 del 12/2/2019 (nel seguito “Studio di impatto olfattivo”). Inoltre sono state considerate le informazioni circa le emissioni in atmosfera contenute nel documento: “Allegato 1 – Relazione tecnica” Rev. 1 del 20/5/2018 (nel seguito “Relazione tecnica”) e nel documento “Relazione Tecnica – Valutazione impatto odorigeno – Piano di monitoraggio odori” (nel seguito “Relazione odori”).

Sintesi della documentazione

Lo “Studio di impatto olfattivo” contiene una serie di valutazioni modellistiche circa i presumibili livelli di odore prodotti sul territorio dalle emissioni ipotizzate dell'impianto Wecologic.

Le simulazioni modellistiche sono state effettuate impiegando il modello di dispersione CALPUFF a valle della ricostruzione dei campi meteorologici e micrometeorologici effettuata con il pre-processore CALMET. Questo è stato alimentato impiegando dati di superficie provenienti dalle misure delle stazioni meteo di Venturina (TOS11000004), San Vincenzo (TOS11000035), San Vincenzo Porto (TOS11000035), gestite dal Settore Idrologico della Regione Toscana; sono stati inoltre inseriti in *input* i dati di una stazione privata di Piombino (Meteo Italia Srl) ed impiegati i dati profilometrici prodotti dal modello meteorologico COSMO-LAMI di ARPAT relativi ad un punto del reticolo di calcolo prossimo all'area dello stabilimento.

La simulazione meteorologica copre il periodo di un anno con passo temporale orario, ed è estesa ad un dominio spaziale di 25 km x 25 km, sul quale è inserito un reticolo di calcolo avente passo di 500 m; le simulazioni della dispersione sono limitate ad un dominio di 4 km x 4 km su cui è impostato un reticolo di calcolo con passo 100 m. Vengono impiegati i dati orografici (fonte SRTM, con passo di circa 100 m) e di uso del suolo (di fonte US-GS, Global Land Cover Characterization - GLCC).

Nelle simulazioni viene tenuto conto dell'effetto *building downwash* dovuto agli edifici presenti in prossimità del punto di emissione (E1).

Vengono valutati i risultati prodotti con tre differenti altezze dell'emissione: 13.5 m come ipotizzato nel progetto, 15 m e 18 m come alternative.

Lo scenario emissivo simulato è riportato in tabella 6 pag. 25: come da progetto¹ viene inizialmente ipotizzata una concentrazione di odore al camino di 300 ou/Nm³, la quale comporta un rateo emissivo dell'ordine di 2700 ou/s. Oltre che sul reticolo di calcolo le stime di impatto sono eseguite su di un gruppo di recettori rappresentativi del territorio, 12 dei quali di tipo residenziale e 6 di tipo non residenziale, posti in vicinanza dell'impianto (quelli residenziali si trovano a distanze superiori di 1 km dalla sorgente); si veda la successiva Figura 1 che riproduce la figura 18 a pag. 27 in “Studio di impatto olfattivo”.

I risultati ottenuti in termini di massimo annuo tra i valori di picco orario di odore (ottenuto impiegando un fattore *peak-to-mean* pari a 2.3) risultano inferiori a 0.2 ou/m³ su tutti i recettori residenziali e per tutti gli scenari di altezza dell'emissione E1 ipotizzati. Sui recettori non residenziali viene raggiunta al più una stima di 0.9 ou/m³ nello scenario con altezza di E1 pari a 13.5 m, 0.8 ou/m³ per altezza di 15 m e 0.7 ou/m³ con altezza di 18 m. In termini di 98° percentile annuo dei valori di picco orari viene stimato un valore massimo sui recettori discreti di circa 0.5 ou/m³ (E1 con altezza 13.5 m), 0.4 ou/m³ (E1 con altezza

¹ I dati che caratterizzano l'emissione E1 corrispondono a quelli del quadro emissivo presentato nelle tabelle 4.2 e 4.3, pag. 41 della “Relazione tecnica”, seppure in queste non sia riportata una concentrazione di odore all'emissione espressa in ou/Nm³. Viceversa, la concentrazione di odore al camino E1 è indicata in 300 ou/Nm³ in “Relazione odori”, tabella a pag. 25. Si vedano anche le successive osservazioni.

15 m) e 0.3 ou/m³ (E1 con altezza 18 m). Le distribuzioni sul territorio dei valori delle stime di concentrazione di odore sono presentate mediante mappe di colore, relativamente al solo scenario con il camino E1 avente 13.5 m di altezza: il valore massimo di picco orario è indicato in 2 ou/m³, il 98° percentile annuo in 0.9 ou/m³.

In base a questi risultati viene quindi affermato che, pur mantenendo un'altezza di E1 pari a 13.5 m dal suolo, anche un'emissione circa 4 volte superiore, ovvero di 1000 ou/Nm³ non comporterebbe impatti significativi di disturbo in considerazione dei livelli indicati nelle Linee Guida della Provincia di Trento². Infatti il massimo valore sul territorio del 98° percentile annuo dei valori di picco orario risulta con tali ipotesi di circa 3 ou/m³ mentre per tutti i recettori discreti eccetto uno (non residenziale, cui corrisponde una concentrazione di 1.5 ou/m³) si mantiene inferiore a 1 ou/m³. Si ricorda che i livelli di disturbo olfattivo indicati nelle Linee Guida della Provincia di Trento variano con la distanza dalla sorgente e la tipologia del recettore: per recettori residenziali - come quelli qui interessati - corrispondono a 1 ou/m³ (distanze maggiori di 500 m dalla sorgente), mentre per quelli non residenziali variano tra 2 ou/m³ (distanza maggiore di 500 m) a 4 ou/m³ (distanza inferiori a 200 m).




Figura 1: posizione della sorgente e dei recettori discreti scelti come rappresentativi dell'area. (riproduzione della figura 18 di pag. 25 dello "Studio di impatto olfattivo").

Osservazioni

Dal punto di vista tecnico e metodologico si ritiene che le simulazioni oggetto dello "Studio di impatto olfattivo" siano sostanzialmente adeguate per perseguire agli obiettivi richiesti dalla prescrizione 5c del

2 D.G.P. Trento n. 1087/2016, "Linee guida per la caratterizzazione, l'analisi e la definizione dei criteri tecnici e gestionali per la mitigazione delle emissioni delle attività ad impatto odorigeno" (<https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/Le-nuove-linee-guida-sugli-odori>).

D.D. Regione Toscana n. 682/2018.

L'unico aspetto che introduce un ulteriore livello di incertezza nelle stime rispetto a quella tipica delle applicazioni modellistiche, riguarda la ricostruzione meteorologica: infatti poiché l'area interessata è in parte coperta dal mare e quindi si è in presenza di una vasta ed articolata interfaccia terra-mare, sarebbe stato opportuno che tra i dati impiegati in ingresso al processore CALMET fossero stati inseriti anche dati attribuibili al mare (stazione superficiale marina: file SEA.DAT in CALMET). Poiché non sono riportate informazioni a proposito e non sono disponibili i file di controllo delle simulazioni, si ritiene che tutte le stazioni meteorologiche siano state impiegate come superficiali terrestri. Si rileva comunque che l'impiego dei dati di varie stazioni superficiali, poste anche in prossimità della costa, abbia potuto favorire una ricostruzione sufficientemente conforme alla complessità dell'area, anche in assenza di dati specifici relativi al mare.

Lo "Studio di impatto olfattivo" deriva da una prescrizione del D.D. Regione Toscana n. 682/2018 nella quale viene indicato:

- *"Il proponente dovrà approfondire gli aspetti relativi agli impatti di tipo olfattivo, anche presentando uno studio finalizzato a valutare gli impatti massimi attesi in seguito all'esercizio dell'impianto (possono essere prese a riferimento le Linee guida adottata dalla Provincia Autonoma di Trento)"* (prescrizione 5c);

ed inoltre:

- *"la qualità dell'aria a livello del sito di Orti Bottagone non dovrà deteriorarsi rispetto alle condizioni attuali e non dovranno realizzarsi disturbi di tipo odorigeno"* (prescrizione 5f);

nonché dalla richiesta n.16 di ARPAT del verbale della Conferenza dei servizi (11/12/2018) in cui è indicato che:

- *"il proponente dovrà rivalutare l'idoneità del sistema di trattamento emissioni con valutazione della modellistica degli impatti attesi, in riferimento alle emissioni odorogene nonché alle altre sorgenti presenti sul territorio"*.

Rispetto a tali richieste si deve ritenere che lo studio presentato fornisca le opportune risposte e garanzie relativamente al contenimento dei livelli di odore nell'ambiente esterno.

I risultati relativi allo scenario con l'emissione E1 ad altezza 13.5 m (ovvero appena sopra l'altezza dell'edificio principale dello stabilimento) ed una emissione di odore di 300 ou/Nm³ corrispondono a stime degli indicatori da considerarsi prive di effetti di disturbo olfattivo, sia sui recettori costituiti da abitazioni civili, che sull'area espressamente individuata del sito di Orti Bottagone (posto ad oltre 2 km dalla sorgente); anche relativamente all'area più prossima (recettori non residenziali) i livelli stimati si mantengono modesti e tali da non prevedere condizioni conclamate di disturbo.

L'innalzamento del camino E1 non sembra comportare variazioni effettivamente significative.

Questi risultati sono confermati dalle verifiche effettuate autonomamente dal Settore Modellistica previsionale di ARPAT. Infatti mediante il modello semplificato SCREEN3 dell'US-EPA sono state valutate le concentrazioni massime orarie che può produrre un'emissione con le caratteristiche della E1 ed in presenza di effetto di *building downwash*³. Con altezza dell'emissione pari a 13.5 m dal suolo si ottengono valori massimi di 0.8 ou/m³ a 50 m, 0.6 ou/m³ a 100 m, 0.4 ou/m³ a 200 m di distanza; l'innalzamento del camino a 15 m non comporta variazioni significative di tali valori. Impiegando il fattore *peak-to-mean* pari a 2.3 si ottiene un valore massimo orario di picco inferiore a 2 ou/m³ in prossimità della sorgente, poco superiore a 1 ou/m³ fino a 100 m dalla sorgente, inferiore a 1 ou/m³ a 200 m e oltre.

Ciò detto occorre anche osservare che in prossimità dello stabilimento Wecologicistic sono presenti altri impianti produttivi che costituiscono o potrebbero costituire sorgenti di odore (ad esempio la discarica di RIMATERIA); è quindi necessario limitare le emissioni di odore affinché non si creino o si incrementino potenziali fenomeni di disturbo olfattivo. Infatti se è pur vero che in generale le concentrazioni di odore

³ Nella simulazione di verifica è stato considerato un edificio con dimensioni 200 m x 60 m x 13 m sostanzialmente corrispondente all'edificio principale dello stabilimento Wecologicistic.

provenienti da differenti sorgenti non si “sommano”, e la stessa sensazione olfattiva non risulta lineare con la concentrazione delle sostanze, tuttavia si sommano tra di loro gli eventi ed episodi di disturbo associati anche ad odori differenti e quindi il disagio che può essere percepito dai recettori.

Per tale motivo si ritiene che non sussistano le condizioni per adottare un limite di emissione superiore a 300 ou/Nm³, tenendo conto anche che l'impianto appare progettato e dimensionato con tutti gli ausili e dispositivi necessari per mantenere al minimo le quantità di odore emesse. Tuttavia si deve anche segnalare che nella tabella 4-3 pag. 41 della “Relazione Tecnica” viene ipotizzata un'emissione di H₂S con limite 5 mg/Nm³, mentre nella tabella a pag. 25 della “Relazione odori” viene ipotizzata una concentrazione di H₂S al camino E1 pari a 1 mg/Nm³.

Secondo i valori riportati in Allegato 3 “Caratterizzazione chimica delle emissioni odorigene” delle citate Linee Guida della Provincia di Trento, la soglia di percezione olfattiva per l'H₂S risulta pari a 0.00041 ppm. Considerando che 1 ppm è circa pari a 1393 µg/m³, tale soglia corrisponde a circa 0.57 µg/m³. Ne consegue che l'emissione di 5 mg/Nm³ corrisponde a circa 8755 ou/m³ mentre quella di 1 mg/Nm³ corrisponde a circa 1750 ou/m³. Questi valori quindi possono corrispondere ad un carico di odore assai più elevato di quello supposto nelle simulazioni.

A tale proposito può essere utile ricordare che:

- nelle “Linee guida per il monitoraggio delle emissioni gassose provenienti dagli impianti di compostaggio e bioessicazione” curata da ARTA Abruzzo⁴, per quanto non direttamente applicabili all'impianto in oggetto anche perché riferite a sistemi di abbattimento delle emissioni (biofiltro) diversi da quelli adottati da Wecologic, viene indicato un valore limite all'emissione pari a 3.5 mg/Nm³ per H₂S (par. 2.1);
- nelle recenti Conclusioni sulle BAT per gli impianti di trattamento rifiuti soggetti ad AIA⁵, che appaiono applicabili all'impianto in oggetto (come segnalato dalle note della Regione Toscana nell'ambito del procedimento autorizzativo in corso), nel caso di trattamento biologico dei rifiuti viene indicato un livello di emissione come BAT-AEL per gli odori nell'intervallo 200÷1000 ou/Nm³ e nessun livello per H₂S (Tabella 6.7), mentre il monitoraggio dell'H₂S all'emissione viene indicato solo per gli impianti di trattamento biologico dei rifiuti con l'avvertenza che “*in alternativa è possibile monitorare la concentrazione degli odori*” (nota 4 alla BAT 8).

Si osserva infine che secondo quanto riportato nell'Allegato 2 “Documento tecnico con determinazione di valori limite di emissione e prescrizione per le attività produttive” al PRQA (Parte prima, capitolo 4, “Altezze dei camini”) “*l'altezza dei camini sia maggiore di almeno 1 m rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m*”: perciò si ritiene che i camini E1 (ed E2) debbano soddisfare questa condizione e pertanto essere portati ad almeno 14 m dal suolo (qualora l'altezza dell'edificio principale dello stabilimento Wecologic sia pari a 13 m).⁶

Sintesi conclusiva

Dal punto di vista tecnico e metodologico si ritiene che le simulazioni oggetto dello “Studio di impatto olfattivo” siano sostanzialmente adeguate per perseguire agli obiettivi richiesti dalla prescrizione 5c del D.D. Regione Toscana n. 682/2018.

In particolare la documentazione esaminata consente di affermare che un'emissione di odore dell'ordine di 300 ou/Nm³ per il camino E1 non comporti la presenza di livelli di odore significativi sul territorio circostante. Si segnalano tuttavia i seguenti aspetti che si ritiene necessario vengano valutati in ambito di Conferenza dei Servizi, anche alla luce della normativa di riferimento (Conclusioni sulle BAT del

4 Si veda il sito internet di ARTA Abruzzo: https://www.artaabbruzzo.it/download/pubblicazioni/monitoraggio_biofiltro.pdf.

5 Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1147&from=EN>.

6 Se così non fosse è sufficiente verificare che l'altezza scelta (13.5 m) soddisfi la condizione espressa o adeguarla di conseguenza.

10.8.2018; capitolo 4, Parte prima dell' Allegato 2 al PRQA):

- sembra adeguato fissare in autorizzazione un limite alle emissioni di odori pari a 300 ou/Nm³;
- qualora si intenda fissare in autorizzazione un valore limite di emissione anche per altri inquinanti specifici che possono tuttavia dar luogo a disturbi olfattivi (quali ad esempio mercaptani o H₂S) sembra opportuno acquisire preliminarmente i risultati delle analisi alle emissioni effettuate nel periodo di marcia controllata (lettera h, comma 1, art. 237-sexies del D.Lgs. 152/2006), con le quali ottenere una caratterizzazione completa delle emissioni. Gli eventuali limiti potrebbero essere fissati successivamente all'esito di tale acquisizione;
- sembra opportuno che l'altezza dei camini venga comunque adeguata a quanto disposto nell' Allegato 2 al PRQA (Parte prima, capitolo 4).

Dott. *Antongiulio Barbaro**
Responsabile del Settore Modellistica previsionale
Area Vasta Centro

Firenze, 15.3.2019

* Documento informatico sottoscritto con firma elettronica così come definita all'art.1, co.1, lett. q) del D.Lgs. 82/2005.



CITTÀ DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Via Ferruccio, 4 - tel. 0565 63111, fax 63290 - ccp vari - P.IVA 00290280494 - CAP 57025

Settore Programmazione Territoriale ed Economica

Servizio Sviluppo Economico

RIF. S.U.A.P.:

U/2018/168

ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' URBANISTICA-EDILIZIA S.U.A.P.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE ED ECONOMICA

Vista l'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) depositata al SUAP del 08/06/2018 dalla società Wecologic srl, con sede in Piombino, Viale Regina Margherita 133/A, P.Iva 01872830490, per la realizzazione di una piattaforma logistica per lo smaltimento e/o recupero di rifiuti pericolosi e non, richiedendo contestualmente anche variante allo strumento urbanistico;

Tenuto conto dello svolgimento della Conferenza dei servizi del 11/12/2018 e del relativo verbale;

Vista la D.C. C. n. 17 del 05/02/2019 "Piattaforma logistica per lo smaltimento e/o recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi da ubicare in loc. Ischia di Crociano- Proposta di Variante al vigente Regolamento Urbanistico", con la quale si approva la proposta di variante al vigente RU, consistente nell'attribuzione all'area e all'edificio interessato dall'intervento in oggetto la destinazione urbanistica F6 (aree e attrezzature per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e attività assimilate) in luogo della destinazione D2 (ambiti industriali di espansione per l'industria siderurgica) e che si allega al presente atto;

Dato atto che nell'ambito del procedimento autorizzativo dell'AIA (comprendente autorizzazione di cui all'art. 208 Codice dell'Ambiente) l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto ogni autorizzazione e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e dichiarazione di pubblica utilità;

Visto il progetto;

Vista la L.R.T. 65/2014 e successive modifiche ed integrazioni nonché ogni altra disposizione in materia edilizia ed urbanistica;

Accertato che è dovuto il contributo di cui al Titolo VII della L.R.T. 65/2014, calcolato nel seguente modo:

- oneri di urbanizzazione primaria : € 8,24 x mq di SUL 10.067,81 = € 82.958,76
- oneri di urbanizzazione secondaria : € 2,68 x mq di SUL 10.067,81 = € 26.981,73

Accertato che non è dovuto il contributo relativo al costo di costruzione, trattandosi di impianto realizzato su aree di proprietà demaniale (art. 188, comma 2, lettera a) L.R. 65/2014);

Vista la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento **Arch. Serena Fossi** in data 13/02/2019;

Preso atto che non sussiste, da parte del Responsabile del procedimento, conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012;

Preso atto che il richiedente ha dichiarato d'essere proprietario o d'avere titolo al rilascio dell'Autorizzazione Unica SUAP;

Visto l'art. 107, 3° comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, T.U.E.L.;

ACCERTA

che gli interventi e le opere di cui alla suddetta richiesta, relativi alla realizzazione di una piattaforma logistica per lo smaltimento e/o recupero di rifiuti pericolosi e non sull'immobile censito al NCEU al Foglio 51, Mappale 34, 202, 264, 267, 35, 210, 265, 266 e 269 **sono conformi agli indirizzi espressi dall'Amministrazione Comunale con D.C.C. n. 17 del 05/02/2019, richiamata in premessa e alla normativa edilizia vigenti** e pertanto concede, per quanto di propria competenza, il nulla-osta ai fini dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Le opere suddette dovranno essere eseguite sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia, d'igiene e polizia locale, ed in conformità al progetto inviato tramite PEC.

CONDIZIONI GENERALI

1. **Prima del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è necessario depositare le ricevute dei versamenti degli oneri e dei diritti di segreteria a favore del Comune di Piombino:**
 - **oneri di urbanizzazione primaria pari ad € 82.958,76**
 - **oneri di urbanizzazione secondaria pari ad € 26.981,73**
 - **ricevuta del versamento dei diritti di segreteria SUAP pari a € 500,00**

Il versamento si potrà effettuare o direttamente alla Tesoreria Comunale o tramite bonifico bancario utilizzando il seguente IBAN - IT 82 T 01030 70720 000004200020

Nel caso in cui si intenda provvedere al pagamento degli oneri di urbanizzazione in forma rateizzata, (VEDI PROSPETTO ALLEGATO) l'importo della fidejussione dovrà essere maggiorato del 10%, secondo le modalità previste dalle vigenti deliberazioni comunali, la S.V. dovrà inoltrare, preventivamente al ritiro dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, la ricevuta relativa alla prima rata degli oneri di urbanizzazione e/o costo di costruzione, nonché la polizza fidejussoria a garanzia delle somme rimanenti, che verrà visionata dagli Uffici competenti, prima del ritiro dell'atto stesso.
2. I diritti di terzi debbono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
3. E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge;
4. Il Direttore dei Lavori e' tenuto a comunicare al Comune tramite PEC, entro cinque giorni, l'avvenuto inizio dei lavori con l'individuazione del nominativo dell'impresa alla quale intende affidare i lavori unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni dell'impresa presso INPS, INAIL, CASSA EDILE.
Qualora, successivamente all'inizio dei lavori, si verifichi il subentro di altra impresa, il proprietario o chi ne abbia titolo comunicherà i relativi dati entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuto subentro.
5. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni: RICHIEDENTE, IMPRESA, PROGETTISTA, DIRETTORE DEI LAVORI, ESTREMI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, DESTINAZIONE D'USO E SINTETICA DESCRIZIONE DEI LAVORI;
6. Il Richiedente, il Direttore dei lavori e l'Assuntore dei Lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive fissate nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale;
7. A lavori ultimati e' fatto obbligo di dichiarare all'ufficio Tributi di questo Comune, ai fini della tassa rifiuti, i locali di cui al presente atto.
8. Il Direttore dei Lavori e' tenuto a comunicare al Comune tramite PEC, la fine lavori al Comune, Servizio Sviluppo Economico e prima della utilizzazione, deve essere presentata l'attestazione di ABITABILITÀ/AGIBILITÀ, nei casi indicati dalla L.R.T.65/2014.

L'inizio dei lavori potrà comunque avvenire solamente previo ritiro dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Piombino, 15/03/2019

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE ED ECONOMICA**

Arch. Camilla Cerrina Feroni

(firmato digitalmente)



COMUNE DI PIOMBINO

PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d'Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria del **cinque febbraio duemiladiciannove**

N: 17

Oggetto: Piattaforma logistica per lo smaltimento e/o recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi da ubicare in loc. Ischia di Crociano- Proposta di Variante al vigente Regolamento Urbanistico.

L'anno **duemiladiciannove** e questo di **cinque** del mese di **febbraio** alle ore **9,20** nel Palazzo Civico di Piombino, a seguito di convocazione ai sensi dell'art. 49 dello Statuto si è riunito in seduta ordinaria di 1^a convocazione il Consiglio Comunale della Città di Piombino.

Presiede l'adunanza il **Sig. Angelo Trotta** con la partecipazione della **Dr.ssa Maria Luisa Massai Segretario Generale** incaricato della redazione del presente verbale.

All'appello nominale risultano presenti i Signori:

Consigliere	Presente	Assente
Giuliani Massimo (Sindaco)	X	-
Barsotti Rinaldo	X	-
Belmonte Alessandro	X	-
Bezzini Carla	X	-
Boldrini Viola	X	-
Braschi Maria Grazia	X	-
Callaioli Fabrizio	-	X
Corsini Michela	X	-
Cremisi Eleonora	X	-
De Bonis Enzo	X	-
Ferrari Francesco	X	-
Gelichi Riccardo	X	-
Geri Bruna	X	-

Consigliere	Presente	Assente
Gottini Mario	X	-
Lessi Andrea	X	-
Massarri Daniele	X	-
Mosci Marco	X	-
Ninci Susy	X	-
Parietti Elena	-	X
Pasquinelli Daniele	X	-
Persiani Alessandra	X	-
Pietrini Valerio	X	-
Rinaldi Pierluigi	X	-
Spagnesi Massimiliano	-	X
Trotta Angelo	X	-

Presenti 22 su 25 componenti assegnati al Comune e 25 in carica.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta.

Gli scrutatori designati sono i Signori:

1° Alessandra Persiani

2° Alessandro Belmonte

3° Mario Gottini

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la società Wecologic S.r.l. in data 08.06.2018 e 11.06.2018 ha depositato presso il SUAP comunale, istanza di autorizzazione ambientale integrata (AIA) ai fini della realizzazione ed esercizio di una "piattaforma logistica per lo smaltimento e/o recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi" da collocare in loc. Ischia di Crociano negli edifici industriali dell'ex stabilimento Redi;
- in data 09.07.2018 il SUAP del Comune di Piombino ha trasmesso la documentazione relativa all'istanza di AIA ai competenti uffici della Regione Toscana che ha avviato il relativo procedimento che si è caratterizzato, fino ad ora, per i seguenti passaggi essenziali:
- la Regione Toscana, con nota prot. n. 414696 del 31.08.2018, ha richiesto un documento di confronto con le BAT (*Best Available Techniques*) di settore, pubblicate sulla Guue del 17.08.2018;
- con nota in data 14.09.2018 il SUAP comunale ha trasmesso alla RT il documento di confronto con le BAT predisposto dal proponente;
- in data 26.09.2018, la Regione Toscana ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e s.m.i informando altresì che ai sensi del comma 3 dell'art. 29-quater, del D. Lgs 152/2006 e s.m.i è stato pubblicato sul sito della RT l'avviso di avvenuto deposito dell'istanza di AIA congiuntamente alla sintesi non tecnica del progetto, ai fini dell'accessibilità al pubblico e della presentazione di eventuali osservazioni, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione;
- in data 25.10.2018 sono pervenute osservazioni alla RT (in atti regionali prot. 493250) osservazioni in merito al progetto da parte di un gruppo di cittadini;
- in data 5.11.2018 è stata convocata la prima seduta della Conferenza dei Servizi (ex art. 14 ter L. 241/1990) che si è tenuta in data 11.12.2018;

Dato atto che:

- l'istanza di AIA ricomprende, tra i vari endo-procedimenti:
 - istanza di variante allo strumento urbanistico comunale;
 - richiesta di permesso a costruire;
 - autorizzazione di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 (nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti).

Ricordato che:

- preliminarmente al deposito dell'istanza di AIA, con Decreto dirigenziale n. 682 del 24.01.2018, il suddetto progetto è stato escluso, ai sensi e per gli effetti del l'art. 19 del D. Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni e raccomandazioni;
- nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si è pronunciato il Comune di Piombino, tramite il competente NTV VIA/VAS istituito con delibera della G.C. n. 172/2010, evidenziando quanto segue (si vedano verbali del 19.09.2017 e del 22.12.2017):
"Omissis... Trattandosi nello specifico di attività di stoccaggio e gestione rifiuti assimilabili, sotto il profilo urbanistico, ad attività di tipo logistico e/o funzionali al ciclo di trattamento dei rifiuti a cui corrispondono specifiche destinazioni nella strumentazione urbanistica comunale, si evidenzia la non coerenza della proposta"

con le previsioni urbanistiche vigenti che sanciscono invece la vocazione prettamente industriale di queste aree.

Pertanto il successivo titolo autorizzativo (AIA che riassume in questo caso l'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006) dovrà costituire necessariamente variante agli strumenti urbanistici vigenti, prevista consultazione e confronto con l'amministrazione comunale. Omissis";

Dato atto che:

- in esito alla seduta della Conferenza dei Servizi dell'11.12.2018, convocata dai competenti uffici regionali nell'ambito del procedimento di AIA, preso atto che l'area interessata dall'intervento non risulta coerente con le previsioni urbanistiche comunali e che il soggetto proponente ha avanzato specifica richiesta di variante allo strumento urbanistico, si rimanda alle valutazioni del competente Comune di Piombino precisando che la coerenza con lo strumento urbanistico è condizione necessaria per il completamento dell'iter istruttorio e pertanto i lavori della Conferenza non potranno concludersi in assenza di nulla osta alla Variante urbanistica da parte del Comune di Piombino;
- nell'ambito del procedimento autorizzativo dell'AIA (comprendente autorizzazione di cui all'art. 208 Codice dell'Ambiente) l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto ogni autorizzazione e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e dichiarazione di pubblica utilità;

Richiamate le attribuzioni del C.C. di cui all'art. 42 TUEL;

Vista la proposta di Variante al vigente Regolamento Urbanistico comunale, prodotta dai competenti uffici del Settore PTE, di cui all'elaborato allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con la quale si attribuisce all'area e all'edificio interessato dall'intervento in oggetto la destinazione urbanistica F6 (aree e attrezzature per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e attività assimilate) in luogo della destinazione D2 (ambiti industriali di espansione per l'industria siderurgica), con contestuale integrazione normativa all'art. 92 delle NTA del RU (attrezzature di interesse generale-sottozona F6);

Ritenuto di approvare la suddetta proposta di variante urbanistica non ravvisando motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto, visti gli esiti favorevoli della VIA e le ulteriori verifiche sotto i profili ambientali condotte nell'ambito del procedimento di AIA, e considerato che:

- le aree e gli immobili interessati si collocano in un contesto industriale che è stato preventivamente oggetto di bonifica ambientale, ubicati a distanza da insediamenti residenziali (1 km circa);
- si tratta di attività già in esercizio presso le banchine portuali del porto di Piombino che, con la realizzazione della nuova piattaforma logistica, verrebbe svolta all'interno di un capannone con maggiori presidi ambientali rispetto alle attuali condizioni di esercizio;
- il soggetto proponente si è impegnato ad utilizzare, previo accordo con i soggetti titolari, la viabilità interna dell'area industriale per il transito dei veicoli destinati al trasporto dei rifiuti da/per il porto, evitando pertanto il transito nell'area urbana di Piombino;

Tutto ciò premesso e considerato;

Udito l'assessore Maestrini che illustra la delibera, gli interventi dei consiglieri Gelichi, Pasquinelli, Mosci, Bezzini, Massarri, Geri che propone un emendamento da apportare all'Allegato relativo alla Variante al RU. Il Presidente del Consiglio Trotta alle ore 10,40 sospende il Consiglio comunale per effettuare un approfondimento tecnico sull'emendamento proposto, interventi riportati nel verbale della seduta odierna. I presenti in sala risultano essere **n. 22** essendo nel frattempo entrato il consigliere Spagnesi e uscito Massarri, tenuto conto delle variazioni in precedenza verificatesi.

Si dà atto che durante la discussione entra in sala l'Assessore Di Giorgi.

Alle ore 11,00 riprende il Consiglio comunale alla presenza di **n. 22** consiglieri: Sindaco Giuliani, Barsotti, Belmonte, Boldrini, Braschi, Corsini, Cremisi, De Bonis, Ferrari, Gelichi, Geri, Gottini, Lessi, Massarri, Mosci, Ninci, Pasquinelli, Persiani, Pietrini, Rinaldi, Spagnesi, Trotta.

Il consigliere Geri illustra l'emendamento in attesa della formalizzazione tecnica, intervento riportato nel verbale della seduta odierna.

Il Presidente del Consiglio Trotta alle ore 11,10 sospende nuovamente il Consiglio comunale per un breve pausa di consultazione, i presenti in sala risultano essere **n. 23** essendo nel frattempo entrato il consigliere Bezzini, tenuto conto delle variazioni in precedenza verificatesi.

Alle ore 11,25 riprende il Consiglio comunale alla presenza di **n. 23** consiglieri: Sindaco Giuliani, Barsotti, Belmonte, Bezzini, Boldrini, Braschi, Corsini, Cremisi, De Bonis, Ferrari, Gelichi, Geri, Gottini, Lessi, Massarri, Mosci, Ninci, Pasquinelli, Persiani, Pietrini, Rinaldi, Spagnesi, Trotta.

L'Assessore Maestrini illustra l'emendamento formalizzato dal Dirigente del Settore Programmazione Territoriale e Economica Arch. Cerrina che viene messo in votazione con il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 23:

Sindaco Giuliani, Barsotti, Belmonte, Bezzini, Boldrini, Braschi, Corsini, Cremisi, De Bonis, Ferrari, Gelichi, Geri, Gottini, Lessi, Massarri, Mosci, Ninci, Pasquinelli, Persiani, Pietrini, Rinaldi, Spagnesi, Trotta.

Consiglieri votanti n. 15

Voti favorevoli n. 15:

PD – Spirito Libero

Astenuti n. 8:

Ferrari (Ferrari Sindaco Forza Italia) – Gelichi (Ascolta Piombino) – Bezzini (Un'Altra Piombino) – Pasquinelli, Ninci, Lessi, Gottini (Movimento 5 Stelle) – Mosci (Sinistra per Piombino)

L'emendamento apportato all'Allegato è approvato.

Si procede nella discussione con l'intervento del consigliere Ferrari, la replica dell'Assessore Maestrini, le dichiarazioni di voto di Massarri, Gelichi, Pasquinelli, Bezzini, Ferrari, Mosci, Geri, interventi riportati nel verbale della seduta odierna.

La delibera messa in votazione dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 23:

Sindaco Giuliani, Barsotti, Belmonte, Bezzini, Boldrini, Braschi, Corsini, Cremisi, De Bonis, Ferrari, Gelichi, Geri, Gottini, Lessi, Massarri, Mosci, Ninci, Pasquinelli, Persiani, Pietrini, Rinaldi, Spagnesi, Trotta.

Voti favorevoli n. 15:

PD – Spirito Libero

Voti contrari n. 8:

Ferrari (Ferrari Sindaco Forza Italia) – Gelichi (Ascolta Piombino) – Bezzini (Un'Altra Piombino) – Pasquinelli, Ninci, Lessi, Gottini (Movimento 5 Stelle) – Mosci (Sinistra per Piombino)

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la proposta di variante al vigente Regolamento Urbanistico relativa alla Piattaforma logistica per lo smaltimento e/o recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi da ubicare in loc. Ischia di Crociano, di cui all'elaborato prodotto dai competenti uffici del Settore PTE ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, da sottoporre alla Regione Toscana ai fini del rilascio dell'autorizzazione ambientale integrata (AIA) ai sensi del D.Lgs. 152/2006;

Con separata votazione riportante il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 23:

Sindaco Giuliani, Barsotti, Belmonte, Bezzini, Boldrini, Braschi, Corsini, Cremisi, De Bonis, Ferrari, Gelichi, Geri, Gottini, Lessi, Massarri, Mosci, Ninci, Pasquinelli, Persiani, Pietrini, Rinaldi, Spagnesi, Trotta.

Voti favorevoli n. 15:

PD – Spirito Libero

Voti contrari n. 8:

Ferrari (Ferrari Sindaco Forza Italia) – Gelichi (Ascolta Piombino) – Bezzini (Un'Altra Piombino) – Pasquinelli, Ninci, Lessi, Gottini (Movimento 5 Stelle) – Mosci (Sinistra per Piombino)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. 267/2000.



Città di Piombino

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Via Ferruccio, 4 - tel. 0565 63111, fax 63290 - cep: vari - P.IVA 00290280494 - CAP 57025

SETTORE

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE ED ECONOMICA

Servizio Sviluppo Economico

Quadro riassuntivo del contributo dovuto per ONERI DI URBANIZZAZIONE

ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' n **U/2018/168**

Richiedente	WECOLOGISTIC SRL
tipo di intervento	REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA PER LO SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON

PRIMARIA		
mq. o mc.	euro/mc. o mq.	totale
10.067,81	8,24	82.958,75
RATA N.	PERCENTUALE	IMPORTO RATA
1	25%	€ 20.739,69
2	25%	€ 20.739,69
3	25%	€ 20.739,69
4	25%	€ 20.739,69
TOTALE	100%	€ 82.958,75

SECONDARIA		
mq. o mc.	euro/mc. o mq.	totale
10.067,81	2,68	26.981,73
RATA N.	PERCENTUALE	IMPORTO RATA
1	25%	€ 6.745,43
2	25%	€ 6.745,43
3	25%	€ 6.745,43
4	25%	€ 6.745,43
TOTALE	100%	€ 26.981,73

COSTO DI COSTRUZIONE		
(% o mq)	(perizia o l/mq)	totale
0,00	0,00	0,00
RATA N.	PERCENTUALE	IMPORTO RATA
1	25%	€ -
2	25%	€ -
3	25%	€ -
4	25%	€ -
TOTALE	100%	€ -

RIEPILOGO		
RATA N.	DATA SCADENZA	IMPORTO RATA
1		€ 27.485,12
2		€ 27.485,12
3		€ 27.485,12
4		€ 27.485,12
TOTALE		€ 109.940,49

IMPORTO PRIMA RATA:	€	27.485,12	quietanza n.	del
IMPORTO DA SALDARE	€	82.455,36		
maggiorazione 10% per eventuali sanzioni L.R.T.65/2014:	€	8.245,54		
IMPORTO FIDEJUSSIONE ONERI (1):	€	90.700,90		
con:				

(1) La fidejussione, il cui importo è maggiorato del 10% per le sanzioni di cui alla LR.T.65/2014 dovrà riportare l' espressa accettazione delle clausole stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale

"- La polizza ha efficacia fino al momento della liberazione del contraente dagli oneri assunti verso il Comune per oneri di urbanizzazione, costo di costruzione, oneri per opere di trattamento e smaltimento rifiuti ed eventuali sanzioni di cui all'articolo 128 della legge regionale 03.01.2005 n. 1, comprovata da specifica comunicazione o dichiarazione liberatoria rilasciata dal Comune.

- Il pagamento delle somme dovute in base alla polizza fidejussoria, sarà effettuato senza riserva alcuna entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta del Comune.

- Il fidejussore non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore di cui all'articolo 1944 del Codice Civile.

Non si fa luogo dell' applicazione delle sanzioni di cui all' articolo 126 della L.R.T. 01/05 quando il fideiussore esegua il pagamento entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta che deve essere inviata per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o notificata dai messi comunali.

Il pagamento a favore del Comune avverrà senza il preventivo consenso del debitore."

DATA: 15-mar-19